

XV legislatura

A.S. 1132:

**"Conversione in legge, del decreto-
legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2006

n. 15



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Valeria Bevilacqua
sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

*Hanno collaborato il dott. Tito Lanzoni,
la dott.ssa Giusy Nappa e la dott.ssa Mariagrazia
Viggiano nell'ambito di uno stage di studio
presso il Servizio Bilancio del Senato*

Indice

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria</i>).....	4
Commi 1 – 5	4
Effetti sui diversi saldi e osservazioni metodologiche	10
Commi 6 - 8	12
Commi 9-11	17
Commi 14 - 17	20
Articolo 2	26
Commi 2 - 17	26
Comma 18	32
Commi 19 e 20	37
Comma 21	39
Comma 22	40
Comma 23	41
Comma 24	42
Commi 25 - 28	42
Comma 29	45
Comma 30	47
Comma 31	47
Comma 32	49
Commi 33 - 39	50
Commi 40 - 46	54
Commi 47 - 53	62
Comma 54	71
Comma 55	72
Commi 56 - 62	75
Commi 63 e 64	77
Commi 65 - 68	79
Comma 69	81

Comma 70	83
Commi 71 e 72	83
Comma 73	93
Commi 74 – 79	94
Comma 80	98
Commi 82 – 90	99
Commi 91 - 93	104
Commi 94 - 99	107
Commi 100 e 101	110
Commi 102 e 103	112
Commi 104 – 107	114
Comma 108	117
Comma 109	117
Commi 110 - 113	119
Comma 115	120
Comma 116	122
Comma 117	123
Commi 120 - 123	123
Commi 124 - 127	124
Commi 128 - 130	126
Comma 131	126
Commi 132 – 134	127
Comma 135	128
Comma 136	129
Comma 137	130
Commi 138 - 145	131
Commi 149 e 150	134
Commi 151 – 154	134
Commi 155 - 157	136
Commi 159 - 161	139
Commi 164 – 169	141
Commi 170 – 176	142
Comma 177	145
Comma 178	146

Premessa

La RT relativa allo schema di decreto in esame non è formulata secondo la formulazione *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004. L'analisi dei commi che segue è limitata alle disposizioni ritenute rilevanti per i profili finanziari.

Nel complesso il decreto, sulla base dell'allegato prospetto elaborato dalla R.G.S., determina un miglioramento dei tre saldi di finanza pubblica pari:

1) nel 2006 a circa 8 milioni di euro per il SNF (35 milioni di maggiori entrate e 27 di maggiori spese) e a 33 milioni per l'indebitamento e il fabbisogno (35 milioni di maggiori entrate e 2 di maggiori spese);

2) nel 2007 a circa 6,7 miliardi di euro per il SNF e a 3,9 miliardi per l'indebitamento e il fabbisogno (trascurabile l'impatto delle maggiori spese su tali importi);

3) nel 2008 a circa 6,8 miliardi di euro per il SNF e a 3,5 miliardi circa per l'indebitamento e il fabbisogno (in relazione a tutti i saldi indicati le spese manifestano un incremento di circa 0,2 miliardi, mentre le entrate aumentano di 7 mld circa in termini di SNF e di 3,7 mld circa in termini di indebitamento e fabbisogno);

4) nel 2009 a circa 6,8 miliardi di euro per il SNF e a 3,7 miliardi per l'indebitamento e il fabbisogno (in relazione al SNF le spese aumentano di circa 0,2 miliardi e le entrate di 7 mld, mentre per gli altri due saldi le spese aumentano di 0,3 miliardi e le entrate di 4 miliardi).

Impatto del provvedimento: maggiori entrate nette

(milioni di euro)

	2006	2007	2008	2009
SNF	7,7	6.717,3	6.810,2	6.789,3
Fabbisogno	32,7	3.918,8	3.544,7	3.755,4
Indebitamento	32,7	3.918,8	3.457,5	3.743,2

Per quanto riguarda le **entrate** assumono particolare rilievo :

1) la maggiore attività di accertamento e contrasto all'evasione fiscale, in particolare in termini di IVA ed IRPEF/IRES (per entrambe le voci si tratta, a partire dal 2007, di maggiori introiti pari a circa 1,8-2 miliardi di euro annui in termini di SNF e a circa 0,2 miliardi di euro in termini di indebitamento e fabbisogno) e di riduzioni delle frodi sull'IVA per i veicoli aziendali (circa 0,5 mld di euro annui dal 2007 per tutti e tre i saldi);

2) gli interventi in materia di riscossione con effetti compresi fra un minimo di 0,95 mld di euro nel 2008 e un massimo di 1,3 mld nel 2009, sia in termini di indebitamento che di fabbisogno;

3) il recupero di base imponibile in relazione all'ammortamento di beni immobili in leasing (in termini di maggiori entrate IRES si tratta, per tutti e tre i saldi, di circa 1,3 mld nel 2007 e di 0,8 mld nel 2008 e nel 2009);

4) l'aggiornamento dei dati catastali dei terreni agricoli, con entrate, in termini di SNF, pari a circa 0,6 mld nel 2007 e a 1,1 mld nel 2008 e 2009, e, in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 0,1 mld nel 2007 e a 0,5 mld nel 2008 e 2009;

5) le modifiche in materia di imposte ipotecaria, catastale e di registro in relazione alle successioni e donazioni (per tutti e tre i saldi, 0,05 mld nel 2006, 0,1 nel 2007 e circa 0,3 nel 2008 e 2009);

6) gli interventi compensativi - con effetti sull'IRES e sull'IRPEF - della sentenza UE sulla detraibilità dell'IVA (si tratta, per tutti e tre i saldi, per ciascun anno a decorrere dal 2007 di circa 4,2 miliardi di euro, a fronte di circa 5,3 miliardi di euro di minori entrate per effetto della sentenza UE).

Per quanto riguarda le **spese**, le poste più rilevanti sono quelle relative al Fondo per gli interventi di politica economica (140 mln dal 2008), alla trasformazione di una quota di incentivi erogati sotto forma di prestiti in contributi a fondo perduto (fra i 30 e i 100 mln annui) e all'istituzione di un fondo per la sicurezza dei trasporti pubblici (importi crescenti fino a raggiungere i 50 mln di euro nel 2009 per tutti e tre i saldi).

Articolo 1

(Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria)

Commi 1 – 5

I commi da 1 a 5 contenuti nel presente articolo sono inerenti ad una serie di misure atte a contrastare situazioni di evasione/elusione di imposta nei seguenti ambiti:

- settori economici sottoposti ad accise;
- depositi fiscali a fini IVA;
- applicazione del regolamento CE n. 1383/2003 del Consiglio, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà;
- operazioni intracomunitarie (c.d. "frodi carosello").

Per l'acquisizione tempestiva dei dati forniti dagli operatori operanti nei settori sottoposti ad accise, il comma 1 prevede l'esplicazione di una serie di adempimenti (attualmente effettuati in via cartacea) attraverso modalità e procedure informatizzate; in particolare, le modalità telematiche riguarderanno le procedure per il controllo della circolazione dei prodotti in sospensione di accisa, la presentazione delle dichiarazioni per i settori metano ed energia elettrica, la presentazione dei prospetti riepilogativi per oli minerali ed alcoli.

Con riferimento alla disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA, il comma 2 prevede l'introduzione di un nuovo comma *2-bis* all'articolo *50-bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, concernente l'obbligatorietà,

per l'avvio della operatività dei citati depositi fiscali, di apposita comunicazione agli uffici delle dogane e delle entrate territorialmente competenti, che permetta anche di verificare la congruità della garanzia prestata in relazione alla preventivabile movimentazione complessiva delle merci.

Il successivo comma 3, in ottemperanza al citato regolamento CE 1383/2003, prevede che, nel caso di merci di cui si sospetti la contraffazione, le autorità doganali possano, a spese del titolare del diritto di proprietà intellettuale, bloccare la merce e provvedere alla sua distruzione. È inoltre fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

Ai sensi del successivo comma 4 la procedura dovrà essere dettagliatamente prevista con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto il comma 4-*bis*, che prevede, decorso un anno dal momento del sequestro, la distruzione dei prodotti, al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti.

Il comma 5 ha la finalità di potenziare le attività di verifica e controllo nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, mediante l'utilizzo degli strumenti e dei poteri di accertamento attribuiti agli uffici dell'IVA ai sensi dell'articolo 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.

La RT premette che la quantificazione si basa sulla maggiore efficacia conseguente dall'azione sinergica delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e nel decreto-legge n. 223 del

2006; a tal proposito, si sottolinea che dalla documentazione integrativa presentata dal Governo, in risposta alle osservazioni formulate nel corso del dibattito presso la Camera, si evince che il riferimento al citato recente decreto-legge n. 223 del 2006 ha scopo meramente informativo.

In particolare, si stima un incremento delle maggiori imposte accertate pari a circa 4.050 mln di euro a titolo di IVA, IRPEF/IRES, IRAP ed altre imposte dirette non meglio specificate.

Agli importi relativi alle maggiori imposte accertate si applicano, a fini prudenziali, delle percentuali di riscossione pari al 3,75%¹ per le riscossioni concernenti le iscrizioni a ruolo ed al 7% per le riscossioni oggetto di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o di acquiescenza all'avviso di accertamento.

Agli ammontari così stimati e pari rispettivamente a 151,89 mln ed a 283,5 mln fissi annui, viene aggiunto l'importo delle maggiori riscossioni derivanti da controlli nel settore del registro, che si stima in crescita negli anni a partire dal 2007 e si quantifica pari a circa 25 mln.

Tale stima fornisce pertanto in termini di cassa la quantificazione delle maggiori imposte riscosse per effetto delle disposizioni contenute nei commi in esame; in particolare, si prevede un incremento di gettito costante e pari a 460,4 mln annui a decorrere dal 2007.

Al riguardo, occorre evidenziare che la RT stima in circa 4 mld di euro le maggiori imposte derivanti dal potenziamento dell'attività accertatrice per effetto delle disposizioni in esame; per essa, tuttavia,

¹ Tale percentuale è data dal prodotto delle tre percentuali indicate in RT e cioè: 75%x50%x10%.

non viene fornito alcun riferimento relativo a possibili ipotesi o dati utilizzati che permetta di verificare il maggior gettito.

Inoltre, non risultano esplicitate le variabili di analisi che hanno definito le citate percentuali pari al 75% e al 20%, le quali individuano, rispettivamente, le maggiori imposte iscrivibili a ruolo e quelle oggetto di definizione o di acquiescenza.

Inoltre, nel prospetto riepilogativo le maggiori imposte accertate pari a 3.887,5 mln² vengono interamente acquisite nel saldo netto da finanziare e sono costantemente riportate negli anni 2007, 2008 nonché a decorrere dal 2009, mentre per il fabbisogno e per l'indebitamento netto le maggiori entrate sono pari ai citati 460,4 mln di euro a decorrere dal 2007.

Riguardo a tale andamento si rileva che - essendo gli ammontari iscrivibili annualmente a ruolo assunti costanti e pari ai citati 3.887,5 mln - ci si sarebbe dovuti attendere un effetto di cassa cumulativo a partire dal secondo anno di applicazione delle nuove disposizioni, pertanto a decorrere dal 2008, come risultato della verosimile capacità dell'amministrazione di portare a termine positivamente la procedura di accertamento mediante iscrizione a ruolo.

Medesimo ragionamento può farsi con riferimento agli accertamenti con adesione o conciliazione o acquiescenza, in relazione ai quali non sembra evincersi il destino finanziario del restante 65% (cioè il complemento ad uno del 35% definito e riscosso nell'anno, che la RT indica specificamente come parametro di stima) degli importi non riscossi.

Per contro, inoltre, si evidenzia che la quantificazione costante nel tempo del maggior gettito derivante dall'attività di accertamento e

² Il valore è dato da $4.050-210+22,6+25,0=3887,5$.

controllo sembra non tener in alcun conto l'effetto deterrenza delle norme stesse; tale aspetto, in una quantificazione prudenziale, dovrebbe esser debitamente considerato, atteso che in un'ottica di efficacia dell'obiettivo normativo "l'adempimento spontaneo" da parte del contribuente dovrebbe far tendere ad una diminuzione del maggior gettito atteso da accertamento.

Tali considerazioni pertanto evidenziano la non chiara metodologia di quantificazione delle maggiori entrate da ascrivere agli strumenti di contrasto all'evasione ed elusione in argomento, che, per il loro ingente importo, richiedono particolare attenzione nella stima e nella verifica.

In aggiunta risulta rilevante, a titolo di esempio, una valutazione delle percentuali di maggior riscosso rispetto ai valori di gettito derivanti dagli incassi dei ruoli per l'anno 2005³; dal confronto è risultato che l'incremento di riscossione a titolo di IRPEF/IRES è pari a circa il 7%, quello a titolo di IVA è pari a circa il 12% e quello per altre imposte dirette è pari a circa il 68%.

Tale confronto ha evidenziato pertanto una modulazione negli incrementi del riscosso in ordine alla quale è opportuna una puntuale specificazione da parte del Governo, anche per comprendere il reale impegno che l'amministrazione finanziaria dovrà profondere al fine di raggiungere gli obiettivi di maggior gettito preventivati.

Inoltre sarebbe opportuno ottenere chiarimenti in merito all'eventualità che tali nuove procedure possano far emergere imponibili fiscali relativi anche ad anni precedenti rispetto a quelli in

³ Si veda al riguardo il *Bollettino delle entrate tributarie* – Ufficio studi e politiche economico fiscali – MEF – gennaio/dicembre 2005; i confronti sono stati effettuati utilizzando i dati contenuti a pag. 20.

argomento ed alla reale possibilità di conclusione positiva di tali nuovi accertamenti.

Infatti, non è di poco rilievo comprendere come queste nuove procedure possano rappresentare delle concrete e reali innovazioni legislative foriere di maggior gettito; in particolare - alla luce dell'ampia forbice tra stime di competenza (accertamenti) e cassa (incassi) - occorrerebbe verificare quale percentuale di "buon fine" della maggiore attività accertatrice sia stata implicitamente assunta, al fine di valutare la raggiungibilità degli obiettivi di maggior gettito associato alle nuove disposizioni.

In tal senso, infatti, occorre richiamare l'attenzione che controlli più stringenti e più puntuali, nonché più cospicui, potrebbero produrre una capacità di opposizione da parte del contribuente più marcata, con conseguente incremento anche di contenzioso tributario e pertanto di maggiori oneri.

Ulteriore chiarimento dovrebbe inoltre essere fornito in merito agli stimati 25 mln di incremento di gettito dovuto ai maggiori controlli nell'ambito dell'imposta di registro; infatti, la RT non offre riferimento alcuno a dati e valori che permettano la verifica della stima presentata.

Con riferimento, infine, al comma *4-bis* aggiuntivo occorre evidenziare che la formulazione stessa della norma sottende che la procedura di sequestro, campionatura e distruzione prevede specifici costi che il Governo dovrebbe quantificare.

Effetti sui diversi saldi e osservazioni metodologiche

Come già accaduto in riferimento alla manovra per il 2006, giova svolgere qualche considerazione di tipo sistematico, all'incirca dello stesso tenore, essendo i problemi molto simili.

È utile ricordare infatti quanto già riportato, ossia che le notevoli maggiori entrate stimate per effetto della normativa di cui al presente articolo 1, commi 1 – 5, vengono interamente incluse, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del presente decreto-legge, nel saldo netto da finanziare; per contro, il fabbisogno statale e l'indebitamento netto registrano entrate per soli 460 mln annui.

Si ricorda che la RT indica solo sinteticamente i parametri adottati per stimare l'andamento di cassa ipotizzato per il maggior gettito, cioè i meccanismi di trasmissione nell'ambito delle procedure di accertamento/riscossione. Inoltre non vengono esplicitati - ai fini della stima in termini di indebitamento netto - i criteri di contabilizzazione delle maggiori entrate assunti in base alle regole del SEC 95, il che rileva data la coincidenza – nella fattispecie - delle stime tra fabbisogno e contabilità economica, coincidenza che andrebbe spiegata. Va a questo riguardo forse considerato il fatto che, nel rapporto competenza-cassa, anche per le previsioni di bilancio delle imposte iscritte a ruolo sussiste effettivamente una relevantissima differenza, il che probabilmente può aver costituito il criterio che, almeno nel rapporto tra effetti sul SNF e sul fabbisogno, ha giustificato la indicata differenza di valutazione tra i due saldi.

In linea più generale, traendo spunto da questa specifica problematica si può rilevare comunque che anche la conformazione

dei provvedimenti di cui alla manovra 2007, nel comportare, per motivi tecnici, una forte divaricazione tra saldi di cassa e di contabilità economica, da un lato, e saldi di contabilità finanziaria, dall'altro (come valutazione degli effetti delle singole parti della manovra stessa), offre l'opportunità per alcune osservazioni metodologiche riferibili tanto al decreto-legge in esame quanto allo stesso ddl finanziaria 2007.

Anzitutto, poiché gli effetti in termini di contabilità finanziaria (SNF) risultano notevolmente migliori rispetto ai dati di fabbisogno e di indebitamento netto, questo implica da un lato che la costruzione del quadro della P.A. appare improntata ad un criterio più realistico che non nel caso di un suo allineamento alla contabilità finanziaria, ma dall'altro apre il campo ad una profonda riflessione sulle tecniche di costruzione del bilancio in termini di contabilità finanziaria, data la relativa valenza giuridico-formale nel nostro sistema istituzionale, soprattutto in riferimento alle previsioni di competenza finanziaria.

Il fatto poi che gli scostamenti tra gli effetti in termini di fabbisogno e quelli in termini di indebitamento netto risultino quasi sempre di entità trascurabile rende indispensabile un chiarimento sulle metodologie utilizzate per la costruzione dei quadri della P.A. in termini di contabilità economica, per la quale notoriamente solo in alcuni casi dovrebbe essere utilizzato il criterio della cassa.

* * *

Commi 6 - 8

Il comma 6 estende la disciplina relativa all'indeducibilità delle componenti negative di reddito (articolo 110, comma 10, del TUIR), derivanti da rapporti economici intercorsi con soggetti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati (c.d. paradisi fiscali), anche alle prestazioni rese da professionisti domiciliati nei suddetti territori; nello specifico, viene inserito il nuovo comma 12-*bis* all'articolo 110 del TUIR, come modificato dall'esame presso la Camera dei deputati.

Come è attualmente previsto per l'acquisto di beni e servizi acquisiti nei suddetti Paesi viene mantenuta la possibilità che le imprese italiane, al fine di dedurre i costi in esame, forniscano la prova contraria di cui al comma 11 del citato articolo 110 del TUIR.

La RT quantifica il maggior gettito derivante dalla indetraibilità di dette componenti negative di reddito attraverso l'utilizzo dei dati forniti dal modello Unico società di capitali – quadro RF; nello specifico si è ipotizzato che il 20% dell'ammontare dei costi attualmente indeducibili, pari a 149,5 mln, possa rappresentare il valore dei costi relativo agli acquisti di servizi resi da professionisti domiciliati nei "paradisi fiscali" (tenendo conto anche della difficoltà di fornire la prova contraria).

All'ammontare stimato, pari a circa 29,9 mln di recupero di base imponibile, viene applicata l'aliquota complessiva (IRPEF/IRES e IRAP) del 26%, al fine di ottenere il recupero di gettito, che è

pertanto, in termini di competenza, pari a 7,8 mln a decorrere dal 2007.

Considerando che, così come specifica la RT, la decorrenza della norma è a partire dal periodo d'imposta 2007 e tenendo conto del meccanismo di saldo/ acconto, si ottiene un recupero di gettito pari a 13,8 mln per il 2008 e 7,8 mln a decorrere dal 2009.

Al riguardo occorre sottolineare diversi punti che necessitano chiarimenti. In prima analisi si osserva che l'inasprimento fiscale associato all'indeducibilità di tale tipologia di costi rappresenta, verosimilmente, un elemento di disincentivo per i contribuenti i quali, pertanto, sceglieranno per l'avvenire situazioni fiscalmente più convenienti.

Da tale considerazione consegue pertanto che aver assunto il recupero di gettito come fisso e costante nel tempo potrebbe rappresentare un'impostazione metodologica non rispondente al requisito di prudenzialità delle quantificazioni.

Ciò posto si evidenzia che, per la scelta della percentuale del 20% (rappresentante la parte dei costi indetraibili riferibile alle prestazioni rese dai soggetti in esame) calcolata sull'ammontare totale dei costi per acquisti da imprese site nei paradisi fiscali, non vengono forniti elementi in base ai quali poter verificare la quantificazione proposta.

Ed infatti, utilizzando i dati riferiti alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società di capitali presentate nel 2001⁴, si ottiene una stima del peso delle spese per prestazioni fornite dai professionisti, rispetto al totale delle maggiori

⁴ Dati tratti da Sintesi Dichiarazioni presentate nel 2001 – anno d'imposta 2000.

categorie di acquisti (cioè costi per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo, costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi e costi della produzione per merci), pari a circa il 2,5%.

Tale percentuale, anche se calcolata come rapporto tra il totale dei compensi percepiti dalla persone fisiche titolari di partita IVA (rigo RE5) ed il totale delle citate maggiori voci di componenti di costo (righe: RS31 – c1; RS32 – c1 e RS35 – c1), permette di avere una *proxy* abbastanza adeguata del peso delle prestazioni rese da professionisti.

Essendo tale percentuale notevolmente differente da quella stimata in RT (e per la quale, si ribadisce, non viene fornita spiegazione alcuna), è opportuno acquisire chiarimenti in merito alla congruità della stima del maggior gettito, che potrebbe, pertanto, risultare sovrastimato.

Ultimo aspetto riguarda la considerazione secondo cui le spese per prestazioni professionali rientrano tra i costi in base ai quali vengono costruiti gli studi di settore; al riguardo, occorre verificare se l'esclusione di tali tipologie di costi dalle componenti negative deducibili possa avere riflessi in termini di valutazione della congruità dei ricavi e della coerenza delle variabili dichiarate dai contribuenti, con conseguente depotenziamento dell'efficacia induttiva degli studi stessi.

Il comma 7 estende la disciplina prevista dal comma 35-*bis* dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, concernente l'invio telematico all'Agenzia delle entrate di copia dei contratti riguardanti

l'acquisizione dei calciatori e concernenti i compensi da questi percepiti, anche ai contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti e per i quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

La RT specifica la natura antielusiva della norma, capace pertanto di produrre un potenziale gettito positivo che, per ragioni di prudenza, non viene quantificato.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni.

Il comma 8 in esame ha subito modifiche durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Nello specifico è stato riformulato il comma 8, sostitutivo dell'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel caso si verificano tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale nel corso di un quinquennio; sono inoltre stati inseriti i nuovi commi *8-bis* e *8-ter*.

Questi ultimi dettano, rispettivamente, la procedura relativa alla sospensione in argomento e l'entrata in vigore delle nuove norme.

La sanzione scatta per effetto di tre violazioni nell'arco del quinquennio; tuttavia, in deroga all'articolo 19 del citato d.lgs. n. 472 del 1997, che prevede che le sanzioni accessorie possano essere eseguite solo quando il provvedimento è divenuto definitivo, la chiusura sarà immediata.

Inoltre, se le omissioni riscontrate sono fino a 50.000 euro, la sospensione è disposta per un periodo che va da tre giorni ad un mese, mentre per le omissioni eccedenti la citata somma la sospensione va da un mese a sei mesi.

La sospensione, ai sensi del comma 8-*bis*, è disposta dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e gli atti di sospensione devono essere notificati entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione; per l'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni ci si avvarrà dell'Agenzia delle entrate ovvero della Guardia di finanza.

Al riguardo si osserva che la nuova procedura, sulla base delle modifiche in termini di importi di violazione e di tempi di sospensione, fa ipotizzare la necessità di una puntuale attività istruttoria al fine di evitare che possibili ricorsi da parte dei contribuenti si trasformino in richieste di risarcimento di danni.

Infatti, occorre evidenziare come la sospensione della licenza nonché la chiusura dell'esercizio provochino immediati danni patrimoniali sia al contribuente sia, indirettamente, anche all'amministrazione finanziaria, che non potrà non tener conto (e ciò a valere anche sulle verifiche effettuate tramite studi di settore) della chiusura dell'esercizio commerciale.

Ciò potrebbe comportare pertanto la predisposizione di personale e strutture adeguate, suscettibili di determinare un aggravio di costi.

Commi 9-11

I commi 9, 10 e 11 hanno l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle frodi dirette ad evadere l'IVA dovuta sulle immatricolazioni o volture di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

In particolare, è previsto che la richiesta di immatricolazione o voltura sia corredata da copia del modello di pagamento unico F24 utilizzato per il versamento dell'IVA sul singolo veicolo.

Al fine di collegare il versamento al veicolo da iscrivere sarà necessario indicare nel citato modello F24 il numero di telaio.

Per i veicoli oggetto di importazione l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e l'eventuale utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cd. *plafond*) da parte dell'importatore.

I criteri applicativi delle nuove disposizioni saranno individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che provvederà anche ad individuare la data di decorrenza delle disposizioni in esame.

La modifica intervenuta durante l'esame presso la Camera dei deputati ha esteso la disciplina agli acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche usati.

La RT utilizza dati di fonte dell'Agenzia delle entrate, corretti da quelli forniti dall'ACI; in particolare, il numero delle auto in

importazione parallela risulta per la prima fonte pari a 160.000 unità, mentre per l'ACI il medesimo aggregato è pari a 205.000 unità.

A tali dati (stimando che circa l'80% degli acquisti è rivolto verso autovetture di oltre 2000 di cilindrata, mentre il restante è rivolto verso i veicoli di cilindrata inferiore) si applicano prezzi medi di acquisto al netto dell'IVA differenziati in ragione della cilindrata delle autovetture.

Il dato che deriva dal calcolo costruito sulla base imponibile evasa (pari a circa 1.900 mln, fonte VIES⁵) moltiplicato per l'aliquota IVA del 20% e riproporzionato sul numero di veicoli fornito dall'ACI, porta ad un recupero di imposta pari a circa 487 mln; a tale valore viene aggiunto anche l'ammontare di recupero di gettito ascrivibile alla quota (circa 4.000 unità) di veicoli importati da paesi extra-UE e fatto pari a 19 mln.

Tale ultimo ammontare viene stimato applicando ai citati valori medi il doppio del tasso di evasione⁶, fatto pari a circa il 44%.

Il recupero di gettito è pertanto complessivamente pari a 506 mln a decorrere dal 2007 ed è a valere su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

Al riguardo si osserva che mentre per la stima del maggior gettito riveniente dalle importazioni di veicoli UE ci si basa su valori corretti e riparametrati in base al numero di veicoli di importazione parallela forniti dall'ACI, per la stima del maggior gettito derivante dall'importazione parallela di veicoli extra-UE ci si basa su un tasso di

⁵ VIES (*Vat information exchange system*): sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA valido a livello UE.

⁶ Tale dato è costruito rapportando il valore della base imponibile evasa di fonte VIES al valore di imponibile totale delle transazioni parallele; pertanto: $1.900/4.320$.

evasione costruito utilizzando il rapporto tra base imponibile evasa e valore generale di acquisto.

Utilizzando la medesima metodologia anche per i veicoli UE (cioè applicando il tasso di evasione stimato alla base imponibile evasa) si otterrebbe per questi ultimi un valore di recupero di gettito pari a 380 mln a fronte degli stimati 487 mln; per contro, nulla viene riportato circa la fonte dalla quale è tratto il numero di unità di autoveicoli provenienti da paesi extra-UE (se fonte Agenzia delle entrate o fonte ACI).

Per questi ultimi infatti viene ripercorsa la medesima metodologia matematica utilizzata per la quantificazione del flusso finanziario derivante dai veicoli UE, escludendone però la riparametrazione rispetto ai dati forniti dall'ACI.

Si ritiene pertanto utile acquisire chiarimenti in merito a tale diversa metodologia di stima, che potrebbe condurre a risultati finanziari differenti rispetto a quelli evidenziati.

Ulteriore aspetto riguarda la mancata considerazione della possibilità che almeno una parte dei contribuenti (in particolare quelli con partita IVA) obbligati in virtù di tale norma a documentare il pagamento dell'IVA sul veicolo potrà (rispetto ad una situazione di importazione parallela in cui la convenienza dell'operazione è data proprio dal mancato pagamento dell'IVA) trovare più conveniente dichiarare l'acquisto e detrarre in contabilità la parte di IVA pagata.

Tale effetto di "sostituzione" potrebbe risultare più rilevante anche alla luce della recente vicenda della sentenza della Corte di giustizia europea, che dà luogo a maggiori detrazioni IVA sugli autoveicoli.

Da ciò consegue che in un'ottica di valutazione prudenziale si sarebbe potuto tener conto anche della maggiore IVA che tali soggetti potranno detrarre, oltre alla possibile ulteriore emersione di componenti negative di reddito ammortizzabili e riconducibili all'acquisto dei veicoli.

Pertanto, sarebbero utili chiarimenti in merito alla mancata stima di effetti finanziari di segno negativo per gli acquisti in parola, in termini di maggiori detrazioni IVA nonché di minori imposte dirette (IRES/IRPEF).

Da ultimo giova rilevare che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alla decorrenza delle norme in esame, atteso che per esse il recupero di gettito costante è previsto a decorrere dal 2007, laddove, ai sensi del citato comma 11 dell'articolo in questione, la decorrenza delle norme sembrerebbe demandata al Direttore dell'Agenzia delle entrate, che con proprio provvedimento potrà definire anche i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni in argomento.

Commi 14 - 17

Il comma 14 stabilisce che una quota delle maggiori entrate derivanti da accertamenti e controlli fiscali di cui ai commi precedenti, in misura non superiore a 10 milioni di euro nel 2007 e a 30 milioni di euro dal 2008, è destinata al finanziamento di un fondo per la concessione di incentivi vari nonché all'assunzione di personale

qualificato, destinato in parti uguali a personale dell'Amministrazione finanziaria e delle amministrazioni statali.

La RT si limita all'indicazione che quota parte delle maggiori entrate derivanti dal potenziamento della lotta all'evasione sarà destinata alla incentivazione del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, nonché delle amministrazioni statali, rendendosi disponibile una somma non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, da destinarsi ad un apposito fondo⁷.

Al riguardo, anzitutto per i profili di quantificazione, pur non formulandosi rilievi, trattandosi di norma che prevede l'attivazione di un limite massimo di spesa, andrebbe comunque chiarita la compatibilità del limite massimo con gli incentivi di cui trattasi, in quanto gli stessi rappresentano una componente di spesa che, una volta definita nei suoi specifici parametri e determinanti (da individuarsi in sede di contrattazione integrativa), costituirà un elemento integrativo del trattamento economico fondamentale dei lavoratori interessati⁸.

In relazione alla copertura finanziaria andrebbero specificati i singoli cespiti di entrata, in termini di maggiore gettito, cui sarebbero correlate le disposizioni di spesa connesse all'attivazione del fondo per le incentivazioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11-

⁷ La norma stabilisce precise finalità cui destinare, attraverso accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa, le somme confluite nel fondo. Si tratta della concessione di incentivi all'esodo, della concessione di incentivi alla mobilità territoriale, dell'erogazione di indennità di trasferta, nonché di uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

⁸ La circostanza, sotto il profilo contabile, rileva poiché la definizione dei singoli trattamenti incentivanti si riflette nella definizione degli stanziamenti.

ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, che impone l'allineamento cronologico della copertura finanziaria ai maggiori oneri previsti da nuove norme di spesa. Andrebbero altresì fornite puntuali indicazioni in merito allo stato di previsione del bilancio dello Stato in cui saranno iscritte le risorse e all'anno di attivazione del fondo in questione⁹.

Con riferimento all'impatto sui saldi di finanza pubblica, l'allegato 7 espone i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

S.N.F.				Fabbisogno				Ind. netto P.A.			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
0	-10	-30	-30	0	-2	-10	-20	0	-2	-10	-20

Il comma 15 prevede che, con apposito Regolamento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo proceda al riordino dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e delle agenzie fiscali, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Il comma 16 stabilisce invece l'obbligo di trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti alla verifica degli effetti finanziari, degli schemi di regolamento di cui al comma precedente, per il previsto

⁹ Con riferimento a questo ultimo aspetto si osserva tuttavia che il quadro riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento attribuisce alla disposizione in esame effetti onerosi su ciascuno dei saldi di finanza pubblica a decorrere dal 2007. Si può pertanto solo desumere che il fondo venga costituito a decorrere dal 2007, per cui per l'anno in corso non vi sarebbe destinazione di quota parte delle entrate a tale specifica finalità.

parere. Per gli schemi di cui sopra è previsto espressamente che essi dovranno essere provvisti di relazione tecnica.

La RT ignora le disposizioni.

Al riguardo, riprendendo, peraltro, considerazioni di tenore analogo formulate di recente¹⁰, sarebbe opportuna la richiesta di maggiori dettagli circa le modalità ed i princìpi attraverso cui si intende procedere al riordino dell'amministrazione finanziaria (in particolare, utili a valutare eventuali riflessi sul personale), in quanto, allo stato, in assenza di ulteriori elementi informativi, la soluzione di eventuali problemi finanziari risulta, di fatto, rinviata all'atto della emanazione dei decreti attuativi.

Il comma 17 dispone la soppressione di alcuni organismi istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze (tra i quali il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT), il comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) e la commissione consultiva per la riscossione). Il secondo periodo provvede alla soppressione dell'autorizzazione di spesa prevista in favore degli istituti di cultura stranieri, pari a 5,16 milioni di euro annui.

Al terzo periodo viene disposta la riduzione del finanziamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze di 4 milioni di euro annui, stabilendosi che la metà di detta cifra sia utilizzabile per l'affidamento di incarichi di consulenza finalizzati all'attuazione del riordino dell'Amministrazione economico - finanziaria.

¹⁰ Nota di lettura n. 3 del 2006, pagina 4 ss.

La RT non esamina la disposizione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che il Governo ha fornito, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, alcuni chiarimenti in merito ai criteri di calcolo dei risparmi determinati dalle norme in esame¹¹, andrebbero probabilmente fornite rassicurazioni in merito alla compatibilità della soppressione e/o riduzione delle autorizzazioni di spesa ivi indicate con il perseguimento delle finalità previste dalla normativa sostanziale di riferimento.

Inoltre, ulteriori elementi andrebbero acquisiti in ordine agli effetti finanziari previsti dalla prevista soppressione del Comitato di coordinamento del SECIT, nonché del comitato di indirizzo strategico della SSEF e della commissione consultiva per la riscossione.

In merito all'impatto stimato sui saldi di finanza pubblica, l'allegato 7 espone i seguenti effetti finanziari:

¹¹ Il Governo ha chiarito che le autorizzazioni di spesa relative, rispettivamente, alla struttura interdisciplinare istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed alla S.S.E.F hanno subito per effetto dell'articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2006, un taglio complessivo pari al 19 per cento, che ha portato i rispettivi stanziamenti a 0,567 e 8,1 milioni di euro dal 2006 (cap. 3550 e 7394). Lo stanziamento della SSEF è stato sottoposto ad ulteriore riduzione dall'articolo 25 del decreto-legge n. 223 del 2006, risultandone definitivamente iscritti 6,2 milioni nel 2007, 6,08 nel 2008 e 8,1 nel 2009. La riduzione finale corrisponderebbe a 2,2 milioni nel 2007 e a 2,08 milioni nel 2008. Le riduzioni già previste dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 per quanto concerne comitati e commissioni portano lo stanziamento definitivo a legislazione vigente della struttura interdisciplinare presso il MEF a 0,434 milioni e 0,425 milioni per il 2007 e 2008, rimanendo intatto il livello assegnato dal 2009 (0,567 milioni). Complessivamente, le riduzioni corrispondono a 2,7 milioni di euro (0,434+2,2 milioni di euro) per il 2007, 2,5 milioni di euro (0,425+2,08 milioni di euro) per il 2008 e 4,7 milioni di euro (0,567+4,1 milioni di euro) dal 2009. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Commissioni riunite V e VI, 16 ottobre 2006, pagina 250.

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
0	-7,8	-7,7	-9,8	0	-7,8	-7,7	-9,8	0	-7,8	-7,7	-9,8

In proposito, anche alla luce delle rettifiche intervenute nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati¹², nulla da osservare.

¹² Si osserva che l'allegato 7 al disegno di legge iniziale (A.C.1750) indicava una stima della misura limitata a soli -2,2, -2,1 e -4,1 in termini di impatto negativo (come minori entrate) sul saldo netto da finanziare, ponendo interrogativi sui criteri di calcolo di tali importi e sulla stessa mancata contabilizzazione di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 2

Commi 2 - 17

I commi da 2 a 17 apportano modifiche alle vigenti procedure di riscossione.

In particolare, il comma 2 stabilisce che, nel caso in cui gli enti locali decidano di affidare a terzi esclusivamente l'attività di riscossione coattiva, gli agenti della riscossione a mezzo ruolo godranno di un compenso maggiorato del 25% rispetto a quello ordinario.

Il comma 3 modifica la ripartizione dell'onere tra contribuente debitore ed ente creditore relativa all'aggio¹³, introducendo il principio dell'integrale trasferimento di tale onere sul debitore nel caso in cui quest'ultimo effettui il pagamento oltre i termini legali (60 giorni).

Tale nuova disposizione subisce due eccezioni: quella dell'iscrizione a ruolo che non consegue ad un inadempimento¹⁴ (per la quale gli oneri continueranno a gravare sull'ente creditore) e quella del pagamento effettuato dall'interessato nei termini previsti dalla legge (entro 60 gg.), in cui la parte dell'aggio a carico del debitore è pari al 5%.

Il comma 5 riformula le norme procedurali relative alla remunerazione dell'attività di riscossione mediante ruolo a partire dal 1° ottobre 2006. In particolare, ai fini della ripartizione del compenso stabilito per l'attività di riscossione effettuata delle aziende divenute di

¹³ Attualmente l'onere relativo all'aggio è a carico dell'ente creditore tranne nel caso in cui il contribuente non adempia nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento. In tal caso è prevista, a carico del debitore, una quota pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo.

¹⁴ Prevista dal comma 3-bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999.

proprietà della Riscossione s.p.a., viene abrogato il criterio della remunerazione "ad abitante servito"¹⁵.

Il comma 6 estende a tutti i pignoramenti presso terzi¹⁶ il procedimento speciale di espropriazione presso terzi attivabile dalla Riscossione s.p.a. e sue partecipate, alle quali il successivo comma 7 attribuisce il potere di accedere, previa autorizzazione del direttore generale, ai locali dei contribuenti morosi per importi superiori a 25.000 euro, per ispezionare ed acquisire copia di tutta la documentazione utile ad individuare i crediti di cui sono titolari nei confronti dei terzi.

A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il comma 8, che modifica l'art. 75-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale intervento si inserisce nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi mediante la previsione della possibilità per l'agente della riscossione, decorso inutilmente il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, di richiedere ai terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose o le somme da loro dovute al creditore. Viene fissato un ulteriore termine di trenta giorni entro il quale adempiere tale procedura, decorso il quale viene applicata, dal competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 471 del 1997. Infine, viene prevista la possibilità, per gli agenti della riscossione, di procedere al trattamento dei dati acquisiti in base alla descritta procedura senza rendere l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 in materia di *privacy*.

¹⁵ Art. 4, comma 119, della legge n. 350 del 2003.

¹⁶ Sono esclusi i crediti pensionistici.

Il comma 9 dispone che le PP. AA. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo pagamenti non inferiori a 10.000 euro, devono accertarsi che il beneficiario non abbia pendenze col fisco superiori a quella somma.

I commi 10 e 11 introducono la facoltà per il contribuente di effettuare i pagamenti delle tariffe del servizio idrico integrato¹⁷, con il modello F24 ed il potere, dei gestori di tale servizio, di iscrizione nei ruoli in caso di riscossione coattiva.

A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta la possibilità di affidare la riscossione, sia volontaria che coattiva, di tale tariffa anche ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Il comma 13 contempla la procedura di compensazione tra i crediti d'imposta del contribuente ed il suo debito iscritto a ruolo; tale meccanismo è attivabile su impulso dell'agente di riscossione¹⁸. All'agente di riscossione viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'operazione.

Il comma 14 infine estende la procedura di compensazione a tutte le entrate iscritte a ruolo e, a seguito della stipula di apposite convenzioni, anche a quelle effettuate da altre agenzie fiscali o da enti previdenziali.

¹⁷ I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge n. 36 del 1994.

¹⁸ La procedura, prodromica all'erogazione di un rimborso d'imposta, inizierà con una verifica dell'Agenzia circa eventuali iscrizioni a ruolo a carico del beneficiario, cui seguirà, in caso positivo, la proposta telematica inviata dall'Agenzia delle entrate all'agente di riscossione, che proporrà al contribuente l'offerta di compensazione, comunicandone poi all'Agenzia l'esito.

La RT stima un maggior gettito in termini di cassa distinguendo gli effetti derivanti dal potenziamento dell'attività di riscossione da quelli relativi alla procedura di compensazione dei ruoli.

In base ai primi vengono stimati maggiori incassi da ruoli pari a 500 mln per il 2007, a 850 mln per il 2008 ed a 1.200 mln per 2009.

Con riferimento invece alla procedura di compensazione tra ruoli e rimborsi, la RT considera ai fini della quantificazione solo i soggetti in situazione di morosità, stimando un aumento di gettito pari a 700 mln per il 2007 ed a 100 mln per il 2008 ed il 2009.

Il gettito totale apportato dalla norma viene pertanto quantificato in 1.200 mln di euro per il 2007, in 950 mln per il 2008 ed in 1.300 mln per il 2009 sui saldi diversi dal SNF.

Nel corso dell'esame presso la Camera il Governo ha consegnato una documentazione (integrativa della RT) nella quale viene allegata la quantificazione di dettaglio delle previsioni di aumento di gettito stimate dalla RT per il triennio 2007-2009, relative al presente articolo.

Tale allegato specifica che l'incremento dell'aggio di riscossione, di cui al citato comma 2, riferendosi alle sole entrate di province e comuni, esclude effetti finanziari per l'erario.

Relativamente alla quantificazione delle maggiori entrate derivanti dal potenziamento dell'attività di riscossione viene specificato che l'aumento di gettito stimato in 500 mln di euro per il 2007 rappresenta una stima estremamente prudentiale dei 785 mln effettivamente recuperabili nello stesso anno.

In particolare viene evidenziata la metodologia di quantificazione che utilizza i dati e le percentuali riscontrate

dall'applicazione del "fermo amministrativo" di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973. A seguito di diverse stime sul numero di contribuenti interessati dalla nuova disposizione, nonché sul valore del carico netto medio per contribuente, si giunge alla citata quantificazione di 785 mln di euro, che per prudenza vengono ridimensionati a 500 mln, anche in considerazione dei costi di rimborso dovuti agli agenti di riscossione per gli adempimenti connessi alla procedura di compensazione di cui ai commi 12-13.

Con riferimento invece alla nuova procedura di compensazione tra ruoli e rimborsi la RT evidenzia che la valutazione relativa all'importo dei ruoli compensabili prende in considerazione i soli soggetti in condizione di morosità nel pagamento delle imposte stimando, per il triennio 2007-2009, un incasso pari a circa 100 mln di euro per ciascun anno.

Per il 2007, in particolare, si considera la possibilità di sfruttare lo *stock* dei rimborsi non ancora erogati con una previsione di ulteriori incassi pari a circa 600 mln di euro; pertanto, per il 2007 le maggiori entrate sono pari a 700 mln di euro.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione indicata nella RT e nell'allegato non considera gli oneri a carico dell'erario derivanti dall'introduzione delle nuove procedure relative alla fase dei pagamenti e quelli a carico della Riscossione s.p.a. (potere di accesso ed ispezione ai locali) e sue partecipate, alle quali vengono attribuiti nuovi compiti e poteri più incisivi.

Inoltre, non sembra essere stato quantificato l'impatto sui bilanci di province e comuni derivante dalla maggiorazione degli aggi di riscossione disposta dal comma 2.

Con riferimento poi al meccanismo di compensazione si evidenzia che non sono stati chiariti i dati, le fonti ed i meccanismi sottostanti il calcolo degli effetti di maggior gettito apportati dalla norma. In più, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se nella quantificazione va tenuto conto delle mutate posizioni giuridico-fiscali che possono essere intervenute per effetto del passare del tempo (es. fallimento di contribuenti persone fisiche o giuridiche o decesso) e che generano necessariamente riflessi in termini finanziari.

Inoltre, se è verosimile ipotizzare per i contribuenti interessati un'adesione alla compensazione volontaria, rimane comunque la necessità che il Governo chiarisca come possano agire, sulla quantificazione proposta, oneri e tempi relativi all'instaurazione del procedimento di espropriazione ordinaria che consegue alla mancata adesione all'istituto della compensazione.

Inoltre, la nuova procedura instaurata dal comma 9 impone alle amministrazioni debitorie, prima di procedere ad esborsi eccedenti i 10.000 euro, la verifica anche in via telematica della regolarità fiscale del creditore; tale ulteriore adempimento potrebbe comportare oneri ed allungamenti nei tempi amministrativi che potrebbero ripercuotersi sia sulla rapidità di riscossione dei crediti vantati sia sui tempi di pagamento dei fornitori. In ambedue i casi è verosimile ipotizzare riflessi finanziari negativi (in termini ad esempio di interessi di mora o di slittamento nei tempi di incasso) che la RT sembra non aver stimato.

A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati sono state inserite alcune previsioni suscettibili di effetti finanziari.

In particolare, la procedura disciplinata dal nuovo comma 8 rende maggiormente oneroso, in termini di costi e tempi, il procedimento speciale di espropriazione presso terzi, la cui introduzione aveva invece come obiettivo la possibilità di incassare con maggiore rapidità il credito del debitore moroso.

Sarebbero pertanto utili chiarimenti da parte del Governo circa la quantificazione degli eventuali maggiori oneri che, seppur derivanti da una procedura facoltativa, potrebbero conseguirne.

Comma 18

Il comma 18 estende ai fabbricati strumentali ed industriali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria (*leasing*) l'indeducibilità del canone di *leasing* relativo alla quota capitale presumibilmente imputabile ai terreni pertinenziali, completando le modifiche in materia introdotte con l'art. 36, comma 7, del decreto-legge n. 223 del 2006.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, sono state introdotte modifiche per le quali non è stata presentata RT.

Nello specifico si sostituisce il comma 7 del citato articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 e si individuano i parametri sulla base dei quali effettuare lo scorporo dalle quote di ammortamento del costo delle aree occupate dai fabbricati industriali e strumentali. In particolare, il costo da attribuire alle predette aree è quantificato in

misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20% del costo complessivo per i fabbricati strumentali e del 30% del costo complessivo per i fabbricati industriali, qualora le medesime aree non siano state autonomamente acquisite in precedenza.

Il nuovo comma *7-bis*, introdotto con emendamento, esclude dal calcolo dell'acconto dovuto per l'anno corrente, ai sensi del comma 34 dell'articolo 36 del citato decreto-legge n. 223 del 2006,¹⁹ l'effetto fiscale, legato all'estensione ai fabbricati strumentali ed industriali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, dell'indeducibilità del canone di leasing relativo alla quota capitale presumibilmente imputabile ai terreni pertinenziali.

Viene modificato, inoltre, il comma 8 dell'art. 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, prevedendo che le disposizioni di cui ai precedenti commi *7* e *7-bis* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi di imposta precedenti.

Viene infine specificato il procedimento che i contribuenti devono seguire per l'individuazione del maggior valore di cui al precedente comma *7*, sottolineando che per ciascun fabbricato il valore residuo da ammortizzare è costituito dal costo individuato dal citato confronto (evidenziato dal comma *7*) decurtato dell'ammontare

¹⁹ Si rammenta che il comma 34 prevedeva, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del citato decreto.

delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti e calcolate sul costo complessivo.

La RT, sulla base dei dati forniti da Assilea²⁰, ricostruisce i canoni dedotti dalle imprese a partire dal 1999 fino al 2005 per le quote nuove e per quelle pregresse, considerando un volume d'affari totale di 21,9 mld²¹ e una durata media di circa 8 anni del piano di ammortamento. Successivamente, per la stima dei contratti stipulati per gli anni 2006, 2007 e 2008, la RT individua nel 17,8% il tasso di crescita dei contratti di *leasing* immobiliare nel primo semestre 2006; inoltre, per essi stabilisce una durata media dell'ammortamento fiscale in 13 anni. Le stime così condotte indicano un valore residuo dei contratti di *leasing* pari a 14,5 mld per il 2006, 15,5 mld per il 2007 e 16,3 mld per il 2008. Infine, la RT, ipotizzando (come fatto anche in sede di RT del decreto-legge n. 223 del 2006) che la suddivisione tra fabbricati industriali e strumentali sia pari al 50%, riduce i canoni del 20% per quanto riguarda i terreni afferenti a fabbricati strumentali e del 30% per quelli afferenti a fabbricati industriali.

Di conseguenza la RT indica un recupero di gettito di competenza IRES e IRAP per gli anni 2006, 2007 e 2008 di:

Totale	+866	+921	+968
--------	------	------	------

Competenza (milioni di euro)	2006	2007	2008
IRES	+738	+785	+825
IRAP	+128	+136	+143

²⁰ Associazione italiana *leasing*.

²¹ Così come evidenziato con RT aggiuntiva presentata dal Governo in data 16 ottobre 2006, in risposta alle osservazioni emerse nel dibattito alla Camera.

Con riferimento al gettito di cassa, con un acconto IRES del 75% e un acconto IRAP dell'85%, la variazione per tutti i saldi di finanza pubblica è di:

Cassa (milioni di euro)	2006	2007	2008	2009
IRES	-	+1292	+820	+854
IRAP	-	+237	+143	+149
Totale	-	+1529	+963	+1004

Al riguardo, si rileva che la RT non esplicita i dati in base ai quali effettua la stima; infatti, essa sembra utilizzare l'ammontare totale dei contratti di *leasing* stipulati nel comparto immobiliare senza individuare la parte relativa ai soli immobili strumentali, oggetto della modifica normativa. Anche in considerazione degli ingenti effetti di gettito stimati appaiono pertanto necessarie maggiori informazioni per una verifica puntuale della quantificazione. In particolare, non è presente l'indicazione dell'aliquota IRES/IRAP utilizzata per le quantificazioni, nonché la stima del tasso medio di interesse sui canoni *leasing*.

Occorrerebbe chiarire inoltre se la norma in esame riguarda tutti i soggetti sottoscrittori di *leasing* in discorso o solamente le imprese soggette ad IRES. Infatti, da una prima interpretazione non sembrerebbero stimati gli effetti di gettito a titolo di IRPEF per gli imprenditori persone fisiche.

Infine, pur condividendosi il fatto che il settore degli immobili dati in *leasing* si basa su valori elevati, si evidenzia in prima analisi come tale disposizione, la quale rappresenta un provvedimento di

"completamento"²² della materia introdotta dal citato articolo 36, comma 7, del decreto-legge n. 223 del 2006, in realtà produce un maggior gettito pari a circa 3 volte quello stimato per la quantificazione della disciplina generale di scorporo dei terreni dai fabbricati strumentali. In più, la precedente RT aveva basato la quantificazione su dati CERVED; tale considerazione suggerisce l'ipotesi che in essa possano essere già confluiti i dati relativi agli immobili di proprietà delle società di *leasing* sui quali era basata la citata stima di maggior gettito. In tal caso si potrebbe configurare, almeno per alcuni soggetti, una duplicazione dei dati sui quali è calcolato il recupero di gettito, producendone pertanto una sovrastima. Si richiedono pertanto delucidazioni in merito.

Con riferimento alle modifiche introdotte con gli emendamenti presentati alla Camera dei deputati si evidenzia che la modifica del comma 7 dell'art. 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 rispetto alla precedente formulazione sembra contenere maggiori elementi di garanzia del gettito stimato dalla RT, in quanto si considera, come importo da detrarre dal costo complessivo, il maggior valore dei terreni pertinenti tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20% del costo complessivo per i fabbricati strumentali e del 30% del costo complessivo per i fabbricati industriali.

Per tale disposizione, tuttavia, non vengono stimate le variazioni di gettito che si potrebbero riscontrare nell'eventualità che i contribuenti decurtino il valore dell'area autonomamente acquistata.

²² Al riguardo, cfr. anche intervento della relatrice in prima lettura del 10 ottobre 2006. V. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 10 ottobre 2006, pag. 13.

Infatti, nell'ipotesi che tali terreni siano stati acquisiti in epoche remote ed iscritti in bilancio al costo storico (senza alcuna rivalutazione), l'importo da detrarre potrebbe essere notevolmente inferiore rispetto a quello calcolabile utilizzando le citate quote del 20% o del 30% sulla cui base è stata effettuata la quantificazione in RT.

È evidente che in questa circostanza si avrebbe una diminuzione della base imponibile e quindi un effetto di minor gettito dovuto ad una valutazione più elevata del fabbricato sottoposto alla procedura di ammortamento.

Inoltre, con la modifica del comma 8 l'estensione dello scorporo del valore dei terreni da quello dei fabbricati viene esclusa per le quote di ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati costruiti, lasciando peraltro inalterata la disciplina per quelli acquistati o acquisiti.

La RT originaria stimava invece i maggiori effetti di gettito valutando anche i casi citati di fabbricati costruiti; tale considerazione induce pertanto a chiedere al Governo di specificare se l'esclusione di detta categoria di immobili dalla disciplina in esame possa comportare una contrazione di gettito che in tal caso andrebbe opportunamente stimata.

Commi 19 e 20

Le disposizioni modificano l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 461 del 1997, e introducono il regime dei dividendi, di cui all'art.

89, comma 2, del T.U.I.R.²³, per mutuatario e cessionario a pronti in caso, rispettivamente, di prestito titoli e pronti contro termine su titoli partecipativi, a decorrere dal 1° ottobre 2006.

La RT, sulla base dei dati di gettito 2005, che indicano proventi, relativi al pronti contro termine su azioni, pari a circa 30 mln, ipotizza che i dividendi incassati nel corso delle operazioni in questione non superino tale somma. Essa ipotizza inoltre che il 20% di queste operazioni sia effettuato per motivi di risparmio fiscale e quindi stima in 6 mln l'ammontare dei dividendi che potrebbero essere ripresi a tassazione per il 95%. Da ciò, utilizzando l'aliquota IRES del 33%, essa deduce effetti di gettito annui pari a 1,9 mln di competenza e, per quanto riguarda la cassa, stima effetti di gettito di 0,9 mln nel 2006 (per effetto della decorrenza al 1° ottobre 2006 della disposizione), 2,9 mln nel 2007 e 1,9 mln nel 2008.

Al riguardo si osserva che non vengono fornite indicazioni sulla fonte dei dati utilizzati, nonché sulle variabili che consentono di ipotizzare la quota pari al 20% di soggetti che effettuano tali operazioni per motivi di risparmio fiscale. Sono pertanto necessari chiarimenti da parte del Governo.

²³ L'art. 89, comma 2, del T.U.I.R. stabilisce che gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

Comma 21

La norma modifica il comma 496 dell'art. 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, innalzando dal 12,5% al 20% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili e di terreni edificabili acquistati o costruiti da non più di 5 anni dalle persone fisiche non imprenditori, dietro richiesta del venditore all'atto della cessione.

La RT stima un recupero di gettito costante a decorrere dal 2007 di 77 mln, nell'ipotesi che la normativa entri in vigore nel 2007. La quantificazione si basa sull'ipotesi della regolarità della distribuzione mensile, così come rilevata ad agosto 2006, dei versamenti a titolo di imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati (capitolo 1036)²⁴, pari a 10,75 mln. Pertanto, si deduce che l'ammontare annuo sarà pari a 129 mln con una base imponibile di riferimento pari a 1.032 mln. Ipotizzando dunque, per il 2007, lo stesso ammontare di plusvalenze, il gettito passerebbe da 129 mln a 206,4 mln.

Al riguardo si rileva che la RT non tiene in considerazione il fatto che, in seguito all'inasprimento dell'aliquota e per effetto delle scelte razionali, potrebbe verificarsi una diminuzione del tasso di adesione da parte dei contribuenti e quindi una contrazione sensibile dell'ammontare delle plusvalenze da cessioni di immobili e di terreni edificabili. A tal riguardo occorre sottolineare come, in alcuni casi,

²⁴ Dati tratti dall'Osservatorio delle Entrate – Monitoraggio delle Entrate erariali.

sarà più conveniente attendere che decorrano i 5 anni previsti dalla norma.

Comma 22

Il presente comma sostituisce interamente il comma 13 dell'art. 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 e reintroduce il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, eliminando il termine di otto esercizi entro il quale utilizzare le perdite, introdotto in precedenza con il richiamato provvedimento.

La RT fa riferimento alla relazione tecnica dell'art. 36, comma 13, del decreto-legge n. 223 del 2006 e indica il venir meno della materia imponibile emersa nella formulazione originaria. I minori effetti di gettito di cassa, con acconto IRES del 75%, sono quindi quantificati in 24,5 mln per il 2007, 14 mln per il 2008 e per il 2009, così come specificato nell'integrazione alla RT presentata dal Governo in prima lettura²⁵, la quale va a correggere un mero errore materiale contenuto nella RT originaria, che riportava perdite di gettito pari a soli 1,8 mln per il 2007 e 1 mln a decorrere dal 2008.

Al riguardo, alla luce delle integrazioni fornite dal Governo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

²⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 ottobre 2006, pag. 236.

Comma 23

Il comma 23 prevede che il regime di retroattività delle perdite introdotto dai commi 9 e 10 dell'art. 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 entri in vigore nel periodo di imposta successivo a quello previsto dal citato provvedimento.

La RT specifica che la nuova formulazione determina uno spostamento in avanti di un anno della data di decorrenza imposta con il comma 11 dell'art. 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 e quindi uno slittamento di pari arco temporale degli effetti finanziari della norma, che sono quantificati, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, in:

	Cassa (milioni di euro)	2006	2007	2008	2009
Trasparenza fiscale – societaria	IRES	-	-9,3	+7	-1,3
Trasparenza fiscale – piccole srl	IRPEF	-	-1,8	+0,8	-
TOTALE		-	-11,1	+7,8	-1,3

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 24

La disposizione prevede la soppressione della lettera a) del comma 22 dell'art. 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 e ripristina il riconoscimento delle deduzioni spettanti ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del T.U.I.R. (*no tax area*) per i soggetti non residenti. Tale previsione è limitata al solo anno 2006.

La RT consegnata dal rappresentante del Governo²⁶ quantifica un minor gettito, in termini di cassa, pari a 43 mln nel 2007 ed un aumento pari a 18 mln per il 2008. La metodologia utilizzata per la stima è il modello di micro-simulazione IRPEF, la stessa utilizzata per la RT del comma 22 dell'art. 36 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Al riguardo, si segnala l'impossibilità di effettuare una verifica puntuale degli effetti finanziari associati alla disposizione, in quanto il calcolo è stato effettuato mediante il modello di micro-simulazione IRPEF in capo ai singoli contribuenti.

Commi 25 - 28

I commi da 25 a 28 sostituiscono il regime di tassazione dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia.

Il comma 25 prevede l'inserimento nel T.U.I.R. di un nuovo articolo (188-*bis*), che disciplina le modalità di conversione dei redditi in franchi svizzeri prodotti nel comune di Campione d'Italia a

²⁶ *Ibidem.*

decorrere dall'anno 2007. Il primo comma di tale articolo permette alle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune in questione, con un reddito inferiore a 200.000 franchi, di usufruire del tasso di conversione in euro di cui all'art. 9, comma 2, del T.U.I.R.²⁷, ridotto forfetariamente del 20%.

Il comma 26 prevede che le disposizioni del citato articolo 188-*bis* si applichino a partire dall'anno 2007 e che per l'anno 2006 si applichi la legislazione che era in vigore prima dell'emanazione del decreto-legge n. 223 del 2006.

Il comma 27 abroga il comma 31 dell'art. 36 del decreto-legge n. 223 del 2006²⁸ e il comma 28 fissa il tasso convenzionale di cambio per l'anno 2007, di cui al comma 25, pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

La RT²⁹ utilizza per la stima il modello di micro-simulazione IRPEF, che conduce, sulla base del tasso di cambio previsto dal comma 28 per il 2007, ad un minor gettito, in termini di competenza, pari a 25 mln; i corrispondenti effetti di minor gettito erariale - in termini di cassa - sono indicati in 39 mln per il 2006, 39,5 mln per il 2007, 22 mln per il 2008 e 25 mln per il 2009.

²⁷ L'art. 9, comma 2 del T.U.I.R. dispone che per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti.

²⁸ Tale comma aveva abrogato il citato articolo 188 del TUIR; al venir meno del tasso di cambio agevolato per gli abitanti di Campione era stato associato un maggior gettito di 54 mln di euro in termini di competenza a partire dal 2006, corrispondenti, in termini di cassa, a 39 mln per il 2006, 60 per il 2007 e 54 per il 2008.

²⁹ Ci si riferisce alle integrazioni alla RT iniziale contenute nella citata documentazione consegnata dal Governo in data 16 ottobre u.s..

Per quanto riguarda il 2006, gli effetti finanziari della norma in oggetto risultano di pari entità e di segno opposto a quelli indicati nella RT del decreto-legge n. 223 del 2006.

La ripetuta documentazione depositata dal Governo in data 16 ottobre u.s. chiarisce che ai fini della valutazione del tasso medio di cambio euro-franco svizzero per il 2007 - stabilito, come detto, dal comma 11 - si è considerato un esteso arco temporale comprendente gli anni 2005 e 2006 e che, per quanto riguarda il 2008, la stima è stata condotta ipotizzando l'applicazione del medesimo tasso di cambio previsto per il 2007.

Al riguardo, come per il precedente comma 24, si segnala l'impossibilità di effettuare una verifica puntuale degli effetti finanziari associati alla disposizione, in quanto il calcolo è stato effettuato mediante il modello di micro-simulazione IRPEF in capo ai singoli contribuenti.

Si rileva poi che la quantificazione risulta chiara per l'anno 2006 - che, come sopra esplicitato, registra un minor gettito di 39 mln, corrispondente a quello che era stato associato alla disposizione del decreto-legge n. 223 del 2006 che viene ora abrogata - e per l'anno 2009, in quanto si tratta del minor gettito a regime; per gli anni 2007 e 2008 occorrono invece maggiori informazioni. In particolare, per l'anno 2007 viene riportato un minor gettito significativamente più alto di quanto risulterebbe sulla base del solo acconto IRPEF relativo ad un importo di competenza di 25 mln; i 39,5 mln indicati potrebbero verosimilmente tenere conto, anche se ciò non è esplicitato, di una restituzione a favore di quanti avessero versato - entro il 20 luglio

scorso - una parte dell'acconto riferito ai redditi del 2006, sulla base della normativa allora vigente (decreto-legge n. 223 del 2006). È pertanto utile un chiarimento sul punto.

Comma 29

Il comma 29 modifica le condizioni per fruire del regime agevolato di tassazione delle *stock option*.

La norma sostituisce interamente il comma 25 dell'art. 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 e dispone che la differenza tra il valore delle azioni al momento della loro assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente non concorre alla formazione di reddito da dipendente (e quindi sottoposto ad aliquota sostitutiva, con aliquota pari al 12,50%) quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
- che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;
- che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Nel caso in cui tali titoli oggetto di investimento vengano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso alla formazione del

reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione o la costituzione in garanzia.

La RT non stima alcun effetto di gettito significativo, considerando che i comportamenti dei soggetti beneficiari non dovrebbero cambiare in conseguenza della norma.

Al riguardo, si fa presente che la norma in esame pone condizioni meno stringenti rispetto alla previgente disposizione del decreto-legge n. 223 del 2006. Infatti, in precedenza le azioni offerte non potevano essere né cedute né costituite in garanzia prima di 5 anni dalla data di assegnazione e il valore delle azioni assegnate non poteva superare complessivamente nel periodo di imposta la retribuzione lorda annua del dipendente. In base alla nuova disposizione, invece, è sufficiente che il dipendente mantenga per almeno 5 anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento (generico) nei titoli oggetto dell'opzione di ammontare non inferiore alla plusvalenza³⁰; inoltre, il vincolo della retribuzione annua lorda è rimosso.

Si rendono quindi necessari chiarimenti in quanto tali modifiche potrebbero incidere negativamente sugli effetti di gettito a suo tempo stimati; in particolare, occorre sottolineare che la RT stessa afferma che, seppur non significative, vi possono comunque essere variazioni finanziarie.

³⁰ Differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e ammontare corrisposto dal dipendente.

Comma 30

Il comma 30, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, sostituisce l'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 223 del 2006; in particolare, restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge n. 413 del 1991 (ricevuta fiscale e scontrino fiscale) nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, eccezion fatta per i soggetti di cui ai commi da 429 a 430-*bis* della legge n. 311 del 2004 (imprese della grande distribuzione e quelle individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni, trattandosi di disposizioni che conservano gli obblighi dei contribuenti in materia di emissione di ricevuta, scontrino fiscale e fattura.

Comma 31

Il comma 31 modifica l'articolo 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che definisce il regime speciale IVA per i produttori agricoli; viene infatti stabilito in 7.000 euro il limite - riferito al volume d'affari realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio attività, si preveda di realizzare - entro il quale i produttori agricoli sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione

annuale. Detto limite era in precedenza fissato in 2.582,28 euro in linea generale e in 7.746,85 euro per i produttori agricoli operanti esclusivamente in determinate zone montane³¹. Viene meno, poi, il regime IVA semplificato precedentemente previsto nei confronti dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente avessero realizzato un volume di affari superiore a 2.582,28 ovvero a 7.746,85 euro, ma inferiori a 20.658,28 euro³².

La RT allegata all'emendamento che ha introdotto la norma in oggetto stima una perdita di gettito pari a 8 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (superiore quindi di 6 mln rispetto alla quantificazione relativa alla disposizione originaria del decreto-legge in esame³³, il cui minor gettito era stato stimato pari a 2 mln). Essa afferma che, restando invariata la disposizione del comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale i cessionari e i committenti, se acquistano beni nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, tali soggetti potranno portare l'IVA in detrazione, determinando, rispetto alla stima relativa alla norma originaria, una perdita di gettito molto più consistente; il testo originario riconduceva infatti i soggetti cedenti all'ambito dell'articolo 32-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale non prevede la detraibilità dell'IVA per i cessionari.

³¹ Si tratta dei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e delle zone con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'articolo 16 della legge n. 97 del 1994.

³² Tali contribuenti erano esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, restando tuttavia soggetti agli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti e di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate.

³³ In particolare, veniva estesa ai produttori agricoli con fatturato minimo la nuova disciplina della franchigia IVA introdotta con l'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, esclusa dal medesimo articolo per i regimi IVA speciali.

Al riguardo, si rileva che né nella RT relativa alla versione originaria della norma, né in quella successiva vengono esplicitati i parametri numerici utilizzati per la stima, il che non consente di verificare puntualmente la quantificazione esposta.

In particolare, dal momento che la RT imputa i 6 mln di minor gettito determinati dall'emendamento stesso alla detraibilità dell'IVA - detraibilità non permessa dalla norma originaria del decreto-legge in esame - si sottolinea che, accanto a tale effetto, la variazione appare suscettibile di determinare altresì una diminuzione dei costi deducibili da parte dei medesimi soggetti, con conseguente aumento della base imponibile, ai fini delle imposte dirette.

Inoltre, in considerazione del fatto che la componente dei costi costituisce un elemento rilevante nell'ambito degli studi di settore, la sua variazione potrebbe modificare i livelli di congruità e coerenza dei ricavi dichiarati dai contribuenti interessati dalla norma.

In merito, si chiede se la quantificazione abbia tenuto conto di tali aspetti.

Comma 32

Il comma 32 modifica la normativa sui soggetti passivi dell'IRAP, adeguandola alle modifiche previste dal comma 31.

La RT allegata all'emendamento esplicita che l'innalzamento del limite di esenzione del volume d'affari a 7.000 euro, anche ai fini IRAP, non comporta effetti in termini di gettito, in quanto i

contribuenti interessati dalla norma proposta rientrano nei limiti della deduzione prevista dalla normativa IRAP.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, in quanto i soggetti destinatari della disposizione non assolvono tale imposta regionale per effetto della franchigia prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Commi 33 - 39

I commi da 33 a 38 stabiliscono una nuova disciplina per l'aggiornamento dei catasti e dei fabbricati. In particolare, i commi da 33 a 35 introducono nuove modalità per l'aggiornamento delle banche dati tenute dall'Agenzia del Territorio, in relazione ai terreni per i quali è stata presentata la dichiarazione ai fini della richiesta di contributo agricolo presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La norma considera tale richiesta, che deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, sostitutiva della dichiarazione di variazione culturale da rendere al catasto terreni.

I commi da 36 a 38 demandano all'Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA, le verifiche dei requisiti fiscali di ruralità dei fabbricati e l'effettiva dichiarazione al catasto di tutti i fabbricati, sia rurali, sia quelli che hanno perso i requisiti e che dovranno essere dichiarati in catasto urbano entro il 30 giugno 2007.

Il comma 39, infine, introduce la norma secondo cui i trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito ICI derivante dalle precedenti norme dell'articolo in questione; si specifica altresì che non deve essere effettuata una riduzione di trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

La RT indica il recupero di base imponibile fino all'anno 2010, sia ai fini IRPEF che ai fini ICI (v. tabella qui di seguito³⁴), mediante tre linee di intervento: aggiornamento dei redditi agrari e dominicali, modifica e verifica dei requisiti fiscali di ruralità dei fabbricati e iscrizione degli immobili non censiti, anche attraverso le evidenze fotocartografiche rilevate dall'AGEA.

	2007	2008	2009	2010
(dati di cassa in euro)				
Commi 33-38	570.823.141	1.160.260.710	1.115.428.092	1.103.256.492
<i>totale IRPEF</i>	<i>91.392.170</i>	<i>553.821.739</i>	<i>466.653.121</i>	<i>454.481.521</i>
<i>totale ICI</i>	<i>479.430.971</i>	<i>606.438.971</i>	<i>648.774.971</i>	<i>648.774.971</i>

Per quanto riguarda la quantificazione degli effetti finanziari legati alla prima linea di intervento, il Governo ha fornito i dati a legislazione vigente dei redditi dominicali (974.659.018 euro) ed agrari (637.576.413 euro), ipotizzando che in base alla nuova disciplina il 50% di tali redditi³⁵, rivalutati rispettivamente dell'80% e

³⁴ La tabella è stata aggiornata sulla base delle rettifiche contenute nella documentazione fornita dal Governo in data 16 ottobre.

³⁵ La richiamata documentazione fornita dal Governo in data 16 ottobre chiarisce che viene ipotizzato che siano 12 milioni le particelle interessate all'ottenimento dei contributi su 24 milioni totali. Tale rapporto del 50% viene mantenuto, in via precauzionale, anche per il volume dei redditi, in quanto si considera che i terreni oggetto di contributo siano quelli più produttivi e quindi con un reddito maggiore rispetto al restante 50% dei terreni.

del 70%, subirà un incremento medio del 20% della rendita catastale, tale da fornire l'incremento presunto di IRPEF pari a 65.280.121 euro. Ai fini ICI, invece, si ipotizza che concorra a rappresentare la variazione di base imponibile solo il 10% dell'incremento dei redditi dominicali ed agrari. A questi redditi viene applicata la rivalutazione del 25% e il moltiplicatore ICI per i terreni pari a 75; considerando un'aliquota media dello 0,4% si giunge ad una stima di maggior gettito pari a 3.654.971 euro.

La RT ipotizza che a già partire dal 2006 si recuperi l'80% dell'incremento IRPEF stimato, mentre il restante 20% si recuperi nel 2007. Per l'ICI, invece, si ipotizza che il versamento per il 2007 riguardi il 100% dell'incremento di gettito.

La verifica dei requisiti fiscali di ruralità dei fabbricati (seconda linea di intervento) parte dal dato (fonte Agenzia del Territorio) di 4.000.000 di particelle presenti sul territorio e dall'ipotesi che su un terzo circa di queste (circa 1.320.000), grazie alla norma che restringe i requisiti soggettivi per la ruralità sarà possibile effettuare un accatastamento. Ipotizzando poi una rendita media di 800 euro per unità, si ottiene un aumento di base imponibile IRPEF di 1.056.000.000 euro e ICI di 105.600.000.000 euro, tali da garantire un recupero di IRPEF (al 23%) di 255.024.000 euro e di ICI (0,4%) di 443.520.000 euro. Inoltre, poiché la norma prevede la perdita dei requisiti soggettivi implichi l'obbligo di procedere all'accatastamento entro giugno 2007, la RT ipotizza che il recupero avvenga per l'80% nel 2007, per il 15% nel 2008 e per il 5% nel 2009.

L'ultima linea di intervento (iscrizione degli immobili non censiti) parte dall'ipotesi che attualmente i fabbricati non conosciuti

ammontino a circa 600.000 unità (pari al 6 per cento degli edifici conosciuti in catasto, sulla base dei dati dell'Agenzia del Territorio). Considerando una rendita media di 800 euro ad unità si ottiene un recupero di gettito IRPEF di 115,9 mln e ICI di 201,6. La RT stima che il 60% dei casi porterà alla definizione della maggiore base imponibile nel 2007 (con effetti immediati sull'ICI), il 30% nel 2008 e il restante 10% nel 2009.

Al riguardo, si rileva che gli effetti finanziari in materia di aumento di base imponibile presentati nella RT appaiono di conseguibilità non immediata e di stima non particolarmente prudente. Pur tenendo conto della circostanza - evidenziata dal Governo - che AGEA ed Agenzia del Territorio collaborano assiduamente già da qualche anno ed esiste quindi tra i due enti un interscambio di dati ed una abitudine alla collaborazione, appare opportuno non sottovalutare sia il tempo di cui necessiteranno le amministrazioni competenti per semplificare e razionalizzare le procedure di iscrizione al catasto che quello necessario ai contribuenti per l'adeguamento spontaneo.

In particolare, non sembra prudente prevedere un recupero di gettito già nel 2007 pari all'80% del totale delle maggiori entrate annue IRPEF e ICI, grazie all'introduzione dei limiti soggettivi al trattamento fiscale agevolato dei fabbricati rurali; la portata innovativa della disposizione potrebbe infatti comportare difficoltà attuative per le amministrazioni competenti nella prima fase di verifica e accertamento.

Infine, con riferimento al comma 39, si rileva che la RT non considera gli effetti di maggior gettito ICI ai fini del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto, ma solo sul saldo netto da finanziare. Il Governo, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, ha fatto presente che gli effetti su tali ultimi due saldi non sono stati considerati in quanto sono già scontati nei saldi-obiettivo stabiliti per gli enti locali dalla nuova normativa sul patto di stabilità interno, la quale infatti pone vincoli non in termini aggregati di spesa ma di saldi, incorporando quindi anche l'andamento delle entrate.

Al riguardo, si rileva che, anche in considerazione del fatto che la disciplina sul patto di stabilità interno è contenuta in un provvedimento legislativo diverso da quello in esame (ddl finanziaria per il 2007), sarebbe opportuna una separata evidenziazione contabile degli effetti della norma in esame.

Commi 40 - 46

Il comma 40 dispone che non possono essere compresi nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali da E/1 ad E/6 ed E/9 gli immobili o le porzioni degli immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi, qualora presentino i requisiti di autonomia funzionale e reddituale.

Il comma 41 prevede che, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli intestatari degli immobili devono dichiarare in catasto la rendita specificamente attribuita agli immobili o alle porzioni di essi non più classabili nel gruppo E. In caso di

inottemperanza l'Agenzia del territorio provvede agli adempimenti necessari, con oneri e sanzioni a carico dell'interessato.

Il comma 42 dispone che le modalità applicative dei commi 40 e 41 saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio³⁶ da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 43 attribuisce alle precedenti norme efficacia fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Decorso inutilmente il termine di nove mesi entro il quale gli intestatari debbono dichiarare la rendita attribuita agli immobili in questione, il comma 44 rende comunque applicabile l'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004 e successivi provvedimenti attuativi, che prevede la procedura di aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie .

Il comma 45 dispone la rivalutazione nella misura del 40% del moltiplicatore³⁷ da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, case di cura, uffici, scuole), la cui efficacia decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Infine il comma 46 riduce i trasferimenti erariali in favore dei comuni in misura pari al maggior gettito, a titolo di imposta comunale sugli immobili, derivante dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

³⁶ Tale provvedimento dovrà essere adottato nel rispetto delle disposizioni e del quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

³⁷ Tale moltiplicatore è previsto dal comma 5 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986.

A seguito dell'esame della Camera dei deputati è stato introdotto in tale comma un ultimo periodo ai sensi del quale con il predetto decreto si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

La RT prevede che tali norme producano un impatto sia sulla rendita catastale, in quanto le rendite unitarie del gruppo E (di elevata consistenza ma di bassa redditività) sono inferiori rispetto a quelle appartenenti ai gruppi D, C, ed alla categoria A10, sia sulla base imponibile e sul gettito ICI, in quanto tutte le unità immobiliari urbane (UIU) classate nel gruppo E sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili.

In particolare, la RT stima maggiori entrate di cassa, a titolo di ICI, in misura pari a 40 mln per il 2007, a 72 mln per il 2008 ed a 80 mln per il 2009. Non viene considerato l'anno 2006 in quanto le nuove rendite acquistano efficacia fiscale a partire dal 1° gennaio 2007.

Ai fini della quantificazione del maggior gettito viene presupposto che, ad aprile 2006, le UIU appartenenti al gruppo E siano complessivamente 55.500 (con esclusione delle categorie E7 ed E8) e che la rendita complessiva sia pari a 505 mln di euro (cifra che viene rivalutata del 5% ai fini del calcolo). Viene poi ipotizzato che il 90% di tali rendite sia interessato dal provvedimento e che di tale percentuale il 50% sia riclassificato in altre categorie, di cui metà nella categoria D (con un moltiplicatore pari a 50) e metà nella categoria C1 (con un moltiplicatore pari a 34). Si assume inoltre

l'ipotesi che tale riclassificazione comporti un aumento delle rendite di circa 1/3.

Viene conseguentemente calcolata una maggiore base imponibile ICI pari a 13.300 mln di euro³⁸, applicando alla quale un' aliquota media ICI pari al 6 per mille si ottiene un maggior gettito pari a circa 80 mln di euro.

Il profilo di cassa del gettito ICI viene stimato sulla base dell'ipotesi che gli adempimenti richiesti consentano di recuperare il 50% del gettito nel 2007, il 90% nel 2008 ed il 100% nel 2009.

Separatamente la RT quantifica il maggior gettito derivante dal comma 45 (rivalutazione del moltiplicatore applicabile ai fabbricati classificati nel gruppo catastale B); ai fini del calcolo viene presupposto che gli immobili classificati nel gruppo B, ad aprile 2006, siano pari a 156.144 unità, con una rendita complessiva pari a circa 1.085 mln di euro.

In base all'ipotesi che il 33% degli immobili non sia esente ai fini ICI, a seguito dell'applicazione dell'aliquota media del 6 per mille e dell'incremento del moltiplicatore da 100 (attuale) a 140 (proposto) si ottiene un maggior gettito ICI pari a 90 mln di euro a partire dal 2007.

Il totale del maggior gettito derivante dal combinato disposto delle disposizioni in esame è pari a 130 mln per il 2007, 162 mln per il 2008 e 170 mln per il 2009.

La RT considera l'eventualità che tali norme incrementino il gettito anche di altre imposte (di registro ipotecarie, catastali); tuttavia a titolo prudenziale tali effetti non vengono considerati in quanto ritenuti di scarsa consistenza.

³⁸ $0,90 \times 505 \times (1+5\%) \times 0,5 \times (0,5 \times 50 + 0,5 \times 34) \times 1,33 = 13.300$ mln di euro.

Al riguardo, in relazione alla quantificazione, si osserva che il calcolo, seppur articolato, si basa su ipotesi non supportate da dati oggettivi suscettibili di verifica.

Infatti, la scelta delle percentuali di ripartizione delle UIU nelle categorie D e C1 nonché l'incremento della quota di superficie interessata dalla variazione di classamento non sono supportate da elementi obiettivamente riscontrabili.

Va chiarito inoltre se nella stima si sia tenuto conto anche degli immobili di proprietà di enti pubblici o di società di proprietà pubblica, non adibiti a funzioni istituzionali; in tal caso, infatti, ai sensi del combinato disposto del comma 40 esaminato e dell'articolo 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, tali immobili non sono soggetti all'esenzione ICI, per cui alle maggiori entrate comunali farebbero riscontro maggiori oneri per altre PP.AA. (diretti nel primo caso, indiretti nel secondo).

La RT, in relazione ai profili di cassa, ipotizza un conseguimento solo parziale delle maggiori entrate negli anni 2007-2008 (50% e 90%), senza prevedere nulla circa il recupero del gettito arretrato, previsione che sarebbe stato opportuno stimare sia per meglio quantificare il gettito effettivo che per valutare eventuali oneri legati al recupero degli arretrati stessi.

Ai sensi del comma 45 gli effetti fiscali della norma decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, la RT stima un maggior gettito di cassa, ai fini ICI, soltanto a decorrere dal 2007; non viene pertanto quantificato l'eventuale maggior gettito derivante dalla seconda rata dell'ICI, il cui pagamento ha scadenza a dicembre 2006.

La RT non considera, a fini prudenziali, le maggiori entrate derivanti dai commi 40-44 e dal comma 45 a titolo di imposta di registro, catastale, ipotecaria perché ritenute di importo trascurabile; tuttavia, sarebbe opportuno quantificare anche tali maggiori entrate ai fini di una stima della portata effettiva del provvedimento. Ciò anche a seguito dell'introduzione, mediante emendamento, dell'ultimo periodo del comma 46, in base al quale si prevede che "non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto", previsione che sembrerebbe potersi riferire anche alle citate imposte.

Inoltre, sembrano non essere stimati i maggiori oneri relativi alla procedura instaurata dal comma 41, ai sensi del quale gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono al riclassamento in caso di inottemperanza degli intestatari; infatti, gli oneri sono a carico dell'interessato, ma la loro misura è demandata al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio di cui al precedente comma 42, per cui sarebbe comunque opportuno prevedere una loro stima in RT.

Ulteriore aspetto concerne la totale mancanza di stime di variazioni di gettito in termini di imposizione diretta (IRPEF, IRES ed IRAP); infatti, occorre rilevare che la revisione del classamento per immobili aventi natura strumentale e produttiva (si pensi ad esempio ad unità situate all'interno di centri espositivi, fiere, mercati, stazioni, aeroporti, ecc.) può generare differenti posizioni fiscali che, se in taluni casi possono vedere il contribuente come debitore di maggiore imposta (nel caso del proprietario dell'immobile che lo loca a terzi), in altri casi possono determinare la detrazione di maggiori componenti

negative di reddito (si pensi al proprietario dell'immobile che lo utilizza direttamente per la propria attività commerciale).

Tale considerazione induce pertanto a chiedere chiarimenti al Governo in merito alla stima degli eventuali effetti netti di gettito.

Infine, per quanto concerne le disposizioni contenute nei commi da 40 a 44, occorre rammentare che l'articolo 1, comma 336, della legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004) aveva previsto la procedura di presentazione di atti di aggiornamento catastale per gli immobili privati non dichiarati in catasto, ovvero in presenza di situazioni di fatto non più coerenti con il classamento per intervenute variazioni edilizie.

A tal riguardo, dalla norma recata dalla legge finanziaria per il 2005 si evince che la disciplina in essa contenuta ha una valenza generale che riguarda i classamenti di tutte le unità immobiliari e pertanto anche quelli concernenti gli immobili dei gruppi catastali E in discorso.

Per tali disposizioni l'allegato 7 al provvedimento citato (LF per il 2005) prevedeva un maggior gettito totale a titolo di imposta di registro e di imposte sui redditi per 11,1 mln per il 2005, 66,6 mln per il 2006 e 121,8 mln a decorrere dal 2007, mentre, a titolo di maggior ICI e di addizionali regionali e comunali, le variazioni finanziarie erano pari a 112,7 mln per il 2005, a 339,1 mln per il 2006 ed a 378,5 mln a decorrere dal 2007; in quella sede venivano stimati anche effetti in termini di TARSU e di recupero di imposte gravanti sui contratti di locazione.

Giova pertanto evidenziare che, circa il riclassamento delle unità immobiliari di gruppo catastale E, sembrerebbe sussistere una

parziale sovrapposizione tra le disposizioni recate dai commi da 40 a 44 in argomento e quanto disciplinato dalla LF per il 2005, mentre la portata del nuovo provvedimento sembrerebbe essere solo quella di potenziarne le modalità applicative.

Se così fosse, la stima di maggior gettito annessa dalla RT al riclassamento delle unità immobiliari di gruppo E (pari a 40 mln per il 2007, a 72 mln per il 2008 ed a 80 mln a decorrere dal 2009) potrebbe ricomprendere in parte anche gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione di disposizioni a l.v. (cioè quelle contenute nella citata LF per il 2005).

A supporto di questa interpretazione soccorre la recente circolare n. 4 del 16.05.2006 dell'Agenzia del Territorio, che fornisce indicazioni in merito alle modalità di individuazione e classamento degli immobili relativi alle categorie catastali D (immobili a destinazione speciale) ed E (immobili a destinazione particolare).

In particolare, da essa si evince che le conseguenze pratiche della disciplina recata dalla citata LF per il 2005 sono ad ampio raggio e riguardano non solo gli aspetti giuridico-civilistici, ma anche economico-produttivi che generano necessariamente riflessi in termini fiscali; infatti, l'attribuzione alle unità immobiliari ascrivibili alla categoria E di un'autonoma rendita catastale si traduce nel maggior esborso tributario da parte dei contribuenti a titolo di imposte dirette, ICI, addizionali regionali e TARSU.

Circa, infine, i criteri di contabilizzazione nell'allegato 7 delle maggiori entrate comunali derivanti dalla norma in esame – e in particolare la considerazione degli effetti della disposizione solo in

termini di SNF – si rinvia alle osservazioni già svolte riguardo al comma 39.

Commi 47 - 53

L'articolo in esame è stato oggetto di profonde modifiche durante l'esame presso la Camera dei deputati.

In via riassuntiva si rammenta che la versione originaria prevedeva un inasprimento delle attuali imposte ipotecaria e catastale, nonché l'applicazione dell'imposta di registro (con specifiche franchigie e aliquote differenziate a seconda della tipologia di bene e di soggetto beneficiario) per i trasferimenti di immobili, aziende, azioni, obbligazioni ed altri titoli o quote sociali per donazione o successione *mortis causa*.

Il presente articolo, come modificato dagli emendamenti approvati, istituisce con il comma 47 l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

Il comma 48 disciplina le aliquote dell'imposta sulle successioni; queste sono applicate sul valore complessivo netto dei beni e sono pari al:

- 4% per i beni devoluti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta, con una franchigia pari a 1mln di euro per ciascun beneficiario;
- 6% per i beni devoluti in favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta ed in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% per i beni devoluti a favore di altri soggetti.

Il comma 49 definisce invece le aliquote da applicare per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni; esse si applicano sul valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri di cui è gravato il beneficiario, diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato d.lgs. n. 346 del 1990, ovvero sul valore delle quote dei beni o diritti attribuiti in caso di donazione fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in essa sono compresi più atti di disposizione.

Le aliquote, come per l'imposta sulle successioni, sono differenziate a seconda del legame parentale tra donante e beneficiario e sono di medesimo valore.

Il comma 51 prevede che con cadenza quadriennale il Ministro dell'economia e finanze con proprio decreto provveda all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.

Il comma 52 provvede ad abrogare le disposizioni contenute nel citato d.lgs. n. 346 del 1990, e che riguardano modalità ed aliquote valide al fine della determinazione dell'imposta di successione (art. 7, commi da 1 a 2-*quater*), l'anticipo del pagamento dell'imposta da parte dello stesso titolare prima del decesso (articolo 12, commi 1-*bis*

ed 1-ter), esclusione dall'attivo ereditario dei beni culturali sottoposti al vincolo anteriormente all'apertura della successione e per i quali siano stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione (articolo 13).

Per quanto concerne invece le disposizioni in materia di imposta sulle donazioni, il medesimo comma provvede ad abrogare l'articolo 56 del citato d.lgs. n. 346 del 1990, in materia di definizione delle modalità e delle aliquote da applicare (articolo 56, commi da 1 a 3).

Il comma 53 specifica la decorrenza delle nuove disposizioni, che si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per le successioni apertesesi dal 3 ottobre u.s..

La RT relativa alla nuova formulazione della norma stima il maggior gettito riveniente dalla introduzione dell'imposta di successione e donazione utilizzando i dati delle denunce presentate nell'anno 2000; effettuando la rivalutazione all'anno 2005, il valore delle successioni è stimato pari a circa 28 mld di euro.

Si è poi provveduto a definire la quota, in percentuale, delle successioni disposte a favore del coniuge o parenti in linea retta per le quali è prevista la franchigia e le quote da attribuire ai medesimi soggetti (ma per la parte esclusa dalla franchigia) nonché a tutti gli altri soggetti.

Pertanto, il valore delle successioni tassabili è risultato pari a circa 846 mln, che rapportati, utilizzando la citata percentuale, al grado di parentela e quindi alla corrispondente aliquota hanno fornito

la stima di maggior gettito a titolo di imposta sulle successioni pari a 279 mln per competenza.

Al fine della stima del maggior gettito riveniente dalla istituzione dell'imposta di donazione la RT ha utilizzato le medesime distribuzioni di soggetti vista per l'imposta di successione e le ha applicate ad un valore globale di atti di liberalità pari a 14,2 mld.

Dal valore così stimato, pari a circa 144 mln, è stato decurtato il 60% a titolo di contrazione degli atti di donazione, derivante proprio dall'effetto della reintroduzione della tassazione in esame; il valore finale netto risulta pertanto pari a 58 mln.

La quantificazione totale derivante dalla reintroduzione dell'imposta di successione e donazione produrrà pertanto maggior gettito in termini di competenza pari a 337 mln; gli effetti di cassa dovranno invece tener conto dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame nonché dei tempi amministrativi di invio della dichiarazione di successione, che può essere presentata entro 12 mesi dal decesso.

Pertanto, la variazione di gettito in termini di cassa sarà pari a 42 mln per il 2006, a 99 mln per il 2007 ed a 337 mln a decorrere dal 2008.

Considerando le stime di gettito associate alla versione originaria dell'articolo in esame, l'effetto netto dell'emendamento è pari a minori entrate per 11 mln per il 2006 e per 142 mln per il 2007, mentre si ha un recupero di gettito pari a 18 mln di euro a decorrere dal 2008. L'allegato 7 riporta pertanto, per i tre saldi, un maggior gettito pari a 43 mln per il 2006, 99 mln per il 2007 e 337 mln per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Al riguardo diversi sono i punti che occorrerebbe chiarire al fine di rendere possibile un'adeguata verifica della quantificazione proposta.

In prima analisi occorre rammentare che in sede di soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni effettuata con legge n. 383 del 2001 la stima relativa alla perdita di gettito totale era di circa 160 mln (pari a circa 310 mld di lire)³⁹; in relazione ad essa i valori presi a riferimento e le connesse quantificazioni erano relative alle disposizioni allora vigenti, concernenti in particolare una franchigia valida per tutti i contribuenti e pari a 350 mln di lire (attuali 180.759,91 euro), elevata ad 1 mld (attuali 516.456,9 euro) nel caso di beneficiari in linea retta minori di età o portatori di *handicap*, ed aliquote di imposta, differenziate rispetto alla presenza o meno di uno specifico grado di parentela, identiche a quelle previste nell'emendamento in analisi.

Tale memoria si pone a base di una serie di osservazioni che riguardano la verifica della stima indicata in RT, la quale si basa su dati e ripartizioni rilevate nelle denunce presentate relativamente all'anno 2000, i cui valori sono rivalutati per ricondurli al 2005.

Nel sottolineare che nulla viene riportato in merito alla metodologia ed alla tipologia di variabili scelte per effettuare l'estrapolazione dei valori menzionati, si osserva che la stima indicata, cioè 337 mln di euro, è pari a circa il doppio della stima di minor gettito presentata nella RT annessa alla citata legge n. 383 del 2001.

Nello specifico, pur condividendosi che per effetto del decorso del tempo i valori di mercato dei beni oggetto di successione e

³⁹ Costruita utilizzando i dati tratti dalle denunce di successione pervenute nell'anno 1998 e le donazioni registrate nel 1996.

donazione sono necessariamente variati in senso incrementativo, si sottolinea che la franchigia, invero prevista per i soli casi di coniuge e parenti in linea retta (ma comunque riguardante ben l'83% dei casi), ha subito un incremento pari a circa 5,5 volte.

A tale considerazione si connette anche il fatto che, per gli immobili, l'imposta sulle successioni e donazioni (non avendo subito modifiche le modalità di calcolo) viene calcolata secondo il valore catastale, rivalutato del 5%, e moltiplicato per differenti coefficienti a seconda della categoria catastale di appartenenza del bene.

Per essi pertanto, come anche per i terreni rivalutati mediante percentuali differenti a seconda della tipologia di reddito, non rileva il valore di mercato (eccetto che per i soli terreni edificabili), che sembrerebbe esser stato assunto dalla RT nello stimare, come detto, un recupero di gettito pari a circa il doppio della stima di minor gettito quantificata in sede di soppressione dell'imposta in esame.

Si ritengono pertanto necessari degli approfondimenti sulla metodologia seguita per l'aggiornamento dei dati di base nonché in ordine alla definizione delle percentuali di peso dell'imposta da attribuire ai differenti beneficiari.

Ciò a maggior ragione con riferimento alla stima di maggior gettito per la reintroduzione dell'imposta sulle donazioni; infatti, in relazione ad esso viene assunto un dato iniziale (di cui non si fornisce la fonte) sul quale viene riproposta la ripartizione assunta per l'imposta sulle successioni.

Con particolare riferimento all'imposta sulle donazioni occorre inoltre evidenziare che nulla viene osservato in merito alle considerazioni poste a base della scelta della decurtazione del 60% a

titolo di "contrazione delle donazioni per effetto della reintroduzione della tassazione".

In più occorre sottolineare che, in termini di cassa, alle donazioni è stato ascritto un maggior gettito pari a 42 mln per l'anno 2006, che rappresentano il 75% della stima annua di competenza.

Con riferimento a tale andamento di cassa giova rammentare che il comma 53 stabilisce l'entrata in vigore delle norme a decorrere dalla data di conversione del presente decreto (pertanto, con effetti a partire dal mese di dicembre). Tale decorrenza, legata anche ad un inevitabile effetto di anticipo degli atti di liberalità (cioè all'incremento dei medesimi atti sottoscritti nel tempo precedente alla conversione del decreto in esame poiché sottoposti alla normativa precedente più conveniente), sembrerebbe suggerire che il gettito di cassa per l'anno 2006 dovrebbe attestarsi su valori modesti.

Ulteriore aspetto concerne l'abrogazione della facoltà di pagare l'imposta di successione, anticipatamente e volontariamente da parte dello stesso titolare, durante la vita; su tale aspetto, che produce in sostanza uno spostamento in avanti dell'incasso dell'imposta rispetto al verificarsi dell'evento, la RT sembra non soffermarsi.

Si ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se si possano verificare effetti finanziari dovuti all'abrogazione di tale facoltà.

Un ulteriore aspetto riguarda la mancanza in RT di ogni riferimento finanziario in merito al ripristino degli uffici preposti alla liquidazione ed accertamento dell'imposta di successione e donazione.

Nello specifico infatti occorre ricordare che nella citata RT annessa al provvedimento di soppressione dell'imposta di successione

e donazione (legge n. 383 del 2001) si evidenziava che il personale assegnato alla gestione di tale imposta sarebbe stato inserito nell'ambito delle procedure di accertamento tributario; per tale nuova dislocazione e per effetto della graduale fisiologica cessazione dall'attività di ufficio di detto personale, si perveniva ad una stima di recupero di gettito annuo pari a circa 186 mln di euro (360 mld di lire) per il 2005.

Inoltre, si quantificavano i risparmi di spesa afferenti il minor costo del lavoro che sarebbe derivato dalla mancata assunzione di personale aggiuntivo in circa 30 mln (58 mld di lire) per il 2005.

È, pertanto, opportuno acquisire dal Governo informazioni circa l'onere relativo alla gestione del personale da attribuire agli uffici di accertamento e liquidazione di tale imposta, che per sua natura si presta ad attente e rigorose procedure amministrative, peraltro soggette ad un elevato grado di contenzioso attivabile da parte dei contribuenti.

Ciò sia nel caso in cui le risorse umane vengano distolte dall'attività di accertamento tributario (con eventuali effetti di minor gettito recuperabile attraverso accertamenti fiscali) sia nel caso in cui si acquisiscano nuove risorse.

Un'ultima osservazione riguarda l'estensione della disciplina delle donazioni a tutti gli atti a titolo gratuito, anche quando essi siano privi dell'intento liberale, tra i quali il legislatore considera espressamente i vincoli di destinazione su beni e diritti immobiliari a cui è riconducibile l'istituto del *trust*⁴⁰.

⁴⁰ Istituto giuridico tipico del diritto anglosassone attraverso cui un soggetto – detto *settler* (disponente) – trasferisce la proprietà di alcuni beni o la titolarità di diritti ad un altro – detto *trustee* (fiduciario) – il quale assume l'obbligazione di amministrarli per un determinato periodo, secondo le istruzioni del disponente, a favore di determinati beneficiari. È l'articolo 2445-ter del C.C. che prevede la possibilità di

Tale istituto è stato oggetto di una circolare dell'Agenzia del Territorio⁴¹, dalla quale si rileva che, anche se con il vincolo di destinazione i beni vengono separati dalla restante massa patrimoniale del "conferente", questi restano nella titolarità giuridica di quest'ultimo, che ne rimane il proprietario.

Dal punto di vista fiscale tali atti di destinazione vengono ora ricondotti nell'ambito della disciplina dell'imposta sulle donazioni; sul punto la RT non effettua stime né per il presente (atteso che non sembrano ancora presenti in Italia contratti di tal genere) né per il futuro.

Al riguardo, merita riflessione un aspetto giuridico dal quale potrebbero conseguire effetti finanziari; infatti, sembrerebbe che i due istituti – da un lato atti di liberalità, dall'altro trasferimenti di un bene, o di un complesso di beni, che restano comunque di proprietà del conferente - presentino una diversità strutturale rispetto alla quale sembrerebbe problematica un'equiparazione a fini fiscali. Ciò soprattutto se si pensa che l'attività contrattuale è ricondotta, in termini fiscali, alla disciplina dell'imposta di registro, non potendo assumere rilievo una differenziazione di imposizione fiscale avuto riguardo al soggetto con il quale si sottoscrive il contratto (elementi base invece per la definizione dell'imposta sulle donazioni).

destinare beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri al fine di realizzare "interessi meritevoli di tutela", ai sensi dell'art. 1322 c.c. (ad esempio gli interessi di un minore, di un disabile e di ogni altra persona o ente, pubblico o privato), mediante un vincolo che non può eccedere i 90 anni o, se il beneficiario è una persona fisica, per un periodo non superiore alla durata della sua vita. In tal modo si realizza l'isolamento di un bene nel patrimonio del soggetto che ne è diventato titolare, per formare un patrimonio destinato a specifiche finalità (rese pubbliche, con l'iscrizione dell'atto di destinazione) e reso insensibile alle pretese dei creditori personali, salvo si tratti di debiti contratti per perseguire le finalità che il disponente mira a realizzare.

⁴¹ Circolare n. 5/T del 7 agosto 2006.

L'averne pertanto ricondotto il vincolo di destinazione alla disciplina dell'imposta sulle donazioni potrebbe aprire delle "sacche di contenzioso" con conseguenti maggiori oneri amministrativi.

Si ritiene pertanto utile che il Governo fornisca chiarimenti in merito.

Comma 54

Il comma 54, introdotto nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, destina a fondo per finanziare interventi volti a elevare il livello di sicurezza dei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007, quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo, per un importo pari a 10 mln di euro per l'anno 2007, 41 mln di euro per l'anno 2008 e 50 mln di euro per l'anno 2009.

L'allegato 7 mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
10	41	50	5	30	50	5	30	50

La RT non aggiunge ulteriori informazioni a quelle recate dalla norma.

Al riguardo, con riferimento ai valori riportati nell'allegato 7 andrebbe confermato se la diversa distribuzione degli oneri nei saldi

di fabbisogno ed indebitamento rispetto al saldo netto da finanziare sia attribuibile alla natura capitale della spesa, la cui incidenza è minore nei primi anni, stabilizzandosi nei successivi.

Comma 55

Il comma 55 modifica il criterio di determinazione della tassazione per i veicoli immatricolati o reimmatricolati nella categoria N1 (autoveicoli per il trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate) che abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a 700 chilogrammi, per i quali la tassazione verrà effettuata in base alla potenza effettiva dei motori e non, come accade in linea generale, in base alla portata espressa in quintali.

La RT alle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati al testo del decreto-legge (25 ottobre 2006) quantifica un effetto complessivo annuo per l'erario di circa 69 mln di euro, di cui 65 mln in favore delle regioni e 4 mln riferiti direttamente allo Stato; il corrispondente andamento di cassa, tenendo conto degli effetti al fine delle imposte dirette ed ipotizzando un'aliquota media del 26 per cento, risulta pari a 69 mln nel 2007, 39 mln nel 2008 e 52 mln nel 2009. La RT specifica quindi che la quantificazione è stata realizzata utilizzando i seguenti elementi:

1. gettito regionale attuale calcolato sulla base della portata del veicolo, in relazione alle vigenti tariffe, differenziate a seconda delle regioni;

2. totale dei Kw, relativo all'insieme dei veicoli circolanti, di portata inferiore a 7 quintali e con un numero di posti pari o superiori a quattro;
3. gettito regionale attuale in base alla potenza, tenendo conto della differenziazione rispetto alla tariffa originaria per quelle regioni che hanno stabilito aumenti tariffari;
4. distribuzione percentuale degli autocarri secondo le direttive UE di appartenenza (dato desunto dalle informazioni di fonte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
5. incremento erariale unitario introdotto dal disegno di legge finanziaria presentato alla Camera, che determina il beneficio diretto per l'erario pari a 4 mln.

Al riguardo, si sottolinea anzitutto a tale ultimo riguardo che il maggior gettito derivante dalla norma contenuta nel disegno di legge finanziaria attualmente all'esame del Parlamento (articolo 20, comma 22, dell'A.C. 1746, che modifica le tariffe delle tasse automobilistiche) risulta evidentemente subordinato all'approvazione di tale provvedimento: non può quindi considerarsi al momento – in relazione al presente decreto - come acquisito il maggior gettito di 4 mln derivante da una modifica legislativa soltanto proposta e non ancora approvata.

Si rileva poi l'impossibilità di ripercorrere i calcoli effettuati per la quantificazione dal momento che non sono stati riportati i dati quantitativi utilizzati. In proposito, non risulta chiaro come si sia proceduto con riferimento a quelle regioni che attualmente applicano una tariffa superiore rispetto a quella base unitaria (che è pari a 2,58

euro⁴²): potrebbero infatti determinarsi elementi di penalizzazione nei confronti di quelle regioni caratterizzate oggi da tariffe più alte, nel caso in cui sia stata calcolata la riduzione da effettuare ai trasferimenti nei loro confronti partendo dai dati attuali contenenti le maggiorazioni tariffarie percentuali, piuttosto che da quelli ottenibili utilizzando la tariffa ordinaria⁴³.

Infine, ripercorrendo i calcoli attraverso i quali si giunge alla stima dell'effetto netto della disposizione depurato dalle detrazioni alle quali hanno diritto i possessori di autocarri, sembrerebbero essere stati presi in considerazione soltanto 65 mln di maggiori entrate (rispetto ai 69 mln complessivi), utilizzando un'aliquota media del 26 per cento, comprendente sia le imposte IRE/IRES che l'IRAP. In proposito, in mancanza di specifiche argomentazioni da parte del Governo, tale stima non appare prudentiale, considerato che l'aliquota ordinaria per le società di persone è pari al 33 per cento; in proposito, si ricorda che recentemente, nella RT allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, venivano utilizzate aliquote medie IRES comprese tra il 26 ed il 30 per cento e aliquote medie IRAP tra il 4 ed il 4,25 per cento⁴⁴. Poiché ad una eventuale sottostima delle detrazioni corrisponderebbe evidentemente una sovrastima dell'effetto netto della disposizione in esame, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito.

⁴² Le regioni che applicano attualmente tariffe differenziate sono le seguenti: Veneto, Calabria, Campania e Abruzzo applicano una tariffa unitaria di 2,84 euro, le Marche di 2,79 euro ed il Molise di 2,76 euro.

⁴³ La RT allegata all'emendamento afferma che il gettito regionale attuale in base alla potenza è stato determinato in base alla regione di competenza e che è stata applicata una differenziazione (rispetto alla tariffa unitaria originaria di 2,58 euro) per quelle regioni che negli ultimi anni hanno stabilito con proprie norme aumenti tariffari percentuali.

⁴⁴ A titolo indicativo, con riferimento alla disposizione in esame se si utilizzasse un'aliquota media IRE-IRES del 26 per cento e un'aliquota media IRAP del 4,25 per cento, le detrazioni risulterebbero pari a 34,7 mln nel 2008 (invece di 29,9) ed a 19,6 mln nel 2009 (invece di 16,9).

Commi 56 - 62

I commi da 56 a 62 contengono disposizioni in materia di accise sui carburanti.

Più in dettaglio, il comma 56 riduce l'aliquota d'accisa applicata ai gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, mentre il comma 13 incrementa l'aliquota relativa al gasolio sempre usato come carburante.

Il comma 58 dispone il rimborso, a favore degli autotrasportatori, del maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota d'accisa sul gasolio disposta dal comma 57.

Il comma 59, al fine di rifinanziare gli interventi di promozione dell'utilizzo del metano e del GPL per autotrazione previsti dal decreto-legge n. 324 del 1997, autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.

I commi da 60 a 62 consentono infine alle regioni di esentare dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli a doppia alimentazione, alimentati anche a GPL o a metano, per cinque o sei annualità, secondo che si tratti di veicoli nuovi o convertiti successivamente l'immatricolazione. Nel corso dell'esame presso la Camera con una modifica al comma 60 è stata confermata l'applicabilità delle agevolazioni per i veicoli a doppia alimentazione precedentemente disposte da leggi regionali.

La RT, per quanto concerne la riduzione delle accise per il GPL, stima in 59 mln la relativa perdita di gettito, pur senza esplicitare i calcoli effettuati; analogamente viene stimato il maggior

gettito derivante dall'aumento dell'aliquota per il gasolio in 96,94 mln annui. Ipotizzando che il consumo di GPL e gasolio sia imputabile alle imprese in misura pari, rispettivamente, al 10% ed al 40%, la RT stima poi un effetto complessivo (per accise, imposte dirette ed IVA) nel triennio pari a:

	2007	2008	2009
GPL	-69,6	-66,5	-67,8
gasolio	108,6	87,9	96,9

Per quanto concerne il rimborso disposto in favore degli autotrasportatori la RT quantifica l'onere in 22,5 mln annui a decorrere dal 2007.

Nella citata documentazione aggiuntiva presentata dal Governo⁴⁵ si specifica che il dato (indicato dal Ministero delle attività produttive) relativo al consumo di gasolio usato come carburante è stato integrato con i consumi di gasolio usato come carburante relativi ad altri particolari settori come l'agricoltura e la marina. Inoltre, la variazione di gettito riportata nella RT tiene conto indirettamente anche degli effetti dovuti ai consumi sottoposti ad accisa agevolata, dopo aver ipotizzato una quota di consumo imputabile alle imprese.

Al riguardo, si rileva che, se è stato possibile risalire implicitamente ai dati utilizzati per le quantificazioni concernenti le variazioni delle accise su GPL e gasolio, è rimasta l'esigenza di vedere esplicitati i passaggi con cui si è giunti a calcolare l'onere del rimborso previsto dal comma 58 in favore degli autotrasportatori.

⁴⁵ V. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 ottobre 2006, pag. 242.

Commi 63 e 64

Il comma 63, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, ridefinisce le tariffe relative al bollo sui motocicli tenendo conto sia della loro potenza che della normativa antinquinamento da questi rispettata, a tal fine rimodulando sia la parte fissa che quella variabile della tassa in funzione della classe "euro" di appartenenza. La tassa rimane pertanto immutata per i motocicli che rientrino nei limiti di emissione euro 3, mentre subisce incrementi via via crescenti passando a motocicli di classe euro 2, euro 1 ed euro 0.

Il successivo comma 64 stabilisce invece che l'aumento di gettito per le regioni, cui spettano i proventi della tassa automobilistica, è recuperato al bilancio dello Stato con una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

La RT stima gli effetti della modifica in oggetto basandosi sui dati relativi al parco circolante dei motocicli (cifrato in circa 5 mln di unità, senza tuttavia indicare la fonte del dato) come classificato in base alle normative antinquinamento ed alla potenza, pervenendo ad un maggior gettito, sia in termini di cassa che di competenza, pari a 83,2 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Al riguardo, si rileva anzitutto che la costanza del maggior gettito nel tempo sembra basarsi sull'assunto che la distribuzione dei motocicli circolanti resti invariata nel periodo di riferimento; tuttavia, dal momento che il maggior gettito quantificato deriva per oltre 57 mln dall'aumento del bollo sui motocicli classe Euro 0, per circa 19

mln dai motocicli Euro 1 e per poco più di 6 mln dai motocicli Euro 2, una eventuale sostituzione dei motocicli più inquinanti con veicoli di più recente costruzione determinerebbe in futuro un gettito minore di quello previsto (considerando che il maggior gettito derivante dal bollo sui motocicli Euro 0 corrisponde al 75 per cento di quello complessivo): sembrerebbe quindi opportuno stimare una flessione del maggior gettito nel tempo, crescente di anno in anno, in relazione ad una presumibile sostituzione di motocicli più inquinanti con motocicli meno inquinanti. Sul punto sarebbero opportuni chiarimenti.

Si sottolinea poi che il calcolo del maggior gettito rispetto alla legislazione vigente è stato effettuato operando un confronto con le attuali tariffe *standard* e che il relativo aumento di gettito derivante alle regioni (soggetti destinatari dei proventi delle tasse automobilistiche) viene recuperato al bilancio dello Stato mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali. In proposito, si ricorda che diverse regioni (Veneto, Calabria, Campania, Marche, Lombardia e Piemonte) adottano per il bollo sui motocicli importi maggiorati rispetto alla tariffa ordinaria, sia con riferimento alla parte fissa che a quella variabile, e che pertanto, per non subire una contrazione delle risorse a loro disposizione, potrebbero decidere di prevedere anche per le nuove tariffe una maggiorazione analoga a quella precedentemente fissata. Al riguardo, si richiedono chiarimenti sulla possibilità che possano verificarsi delle penalizzazioni a danno di quelle regioni che già oggi adottano importi più alti della tariffa ordinaria.

Commi 65 - 68

I commi da 65 a 68 dispongono in materia di tassa ipotecaria e tributi catastali.

In particolare, il comma 65 modifica alcune disposizioni in materia di tassa ipotecaria incrementandone gli importi. Il comma 66 prevede che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 65 e 67 vengano destinate alla costituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia diretto a finanziare le attività connesse al conferimento delle funzioni catastali ai comuni. In sede di esame presso la Camera detta quota è stata ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni per l'anno 2007, mentre è stata accresciuta di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Il comma 67 modifica il regime dei tributi speciali catastali, eliminando alcune voci impositive ed aumentando la tariffa delle rimanenti; il comma 68 prevede infine che le consultazioni catastali, per le quali viene soppressa la previsione del tributo speciale, siano eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

La RT originaria non considerava le norme; la RT relativa alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati (25 ottobre 2006) si limita a precisare che il limite di 12 milioni per l'anno 2006 all'utilizzo del fondo di cui al comma 66 scaturisce dall'applicazione dei tre dodicesimi ai 49,4 mln di maggior gettito derivanti dai commi 65 e 67.

In relazione al fondo per il conferimento delle funzioni catastali di cui al comma 66 il Governo⁴⁶ ha specificato che la sua istituzione nonché l'entità delle risorse ad esso attribuite sono correlate alla realizzazione e all'entità delle maggiori entrate effettivamente ottenute.

Per quanto concerne gli effetti in termini di gettito derivanti dalle modifiche apportate dai commi 65 e 67 alla tariffa delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali, il Governo⁴⁷ li ha quantificati nel modo seguente:

- l'aumento della tariffa delle tasse ipotecarie sulle trascrizioni che richiedono voltura, che passa da 35 a 55 euro, genera un gettito aggiuntivo di 22 mln (comma 65, lett. a));
- la nuova tariffa per la fornitura di elenchi soggetti per via telematica genera un gettito aggiuntivo di 49 mln, risultante dalla differenza tra il prodotto della nuova tariffa per il numero di soggetti monitorati annualmente (4 euro x 15.000 soggetti = 60 mln) ed il gettito attuale, basato su una tariffa di 7 euro per pagina, pari a 11 mln (comma 65, lett. c));
- l'effetto complessivo della modifica relativa ai tributi speciali catastali (minor gettito per 21,6 mln) è la risultante di più elementi: l'abolizione della tariffa per le visure e la riduzione di quella per i certificati comporta complessivamente una riduzione di gettito per 84,8 mln (82,1 per le visure e 2,7 per i certificati), mentre l'aumento delle tariffe relative ad altre operazioni genera una maggiore entrata pari a 63,2 mln (comma 67).

⁴⁶ V. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 ottobre 2006, pag. 250.

⁴⁷ *Ibidem*, pag. 247.

Nel complesso, pertanto, le modifiche apportate alle tasse ipotecarie ed ai tributi catastali generano un maggior gettito di 49,4 mln (22 mln + 49 mln – 21,6 mln) per ciascuno gli anni 2007, 2008 e 2009.

In relazione alle suddette maggiori entrate, il Governo ha altresì precisato che, mentre quelle di cui al comma 65, lett. a) (22 mln) sono necessarie alla copertura dell'abolizione dei tributi speciali di cui al comma 67 (21,6 mln), restano disponibili per il fondo per il decentramento catastale di cui al comma 66 solo le maggiori entrate di cui al comma 65, lett. c) (pari a 49 mln).

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dal Governo circa l'entità delle risorse attribuite al fondo per il decentramento catastale che dipenderà dalle maggiori entrate che saranno effettivamente realizzate, non appare del tutto chiaro perché la RT ricorra al calcolo dei tre dodicesimi dei 49,4 mln di maggior gettito complessivo al fine di individuare l'importo (12 mln) di cui viene limitato l'utilizzo del fondo per il 2006.

Comma 69

Il comma dispone il differimento al 31 dicembre 2006 del termine, attualmente previsto al 31 ottobre 2006, per l'emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni marittimi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rileva che, trattandosi di una proroga infra-annuale, la disposizione non produce effetti finanziari rispetto alla legislazione previgente, aggiornata da ultimo attraverso l'articolo 2 del decreto-legge n. 206 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 234⁴⁸.

Si segnala poi che il disegno di legge finanziaria per il 2007 prevede una revisione organica in materia di demanio marittimo; in particolare, viene prevista l'abrogazione delle disposizioni del decreto-legge n. 269 del 2003 e successive modifiche che prevedevano appunto l'aumento dei canoni. Contestualmente, il disegno di legge finanziaria opera direttamente una revisione dei canoni marittimi, revisione alla quale viene associato (nella RT) un effetto di maggior gettito pari a 153 mln per il 2007, 158 mln per il 2008 e 160 mln per il 2009.

Sembra dunque che il comma in esame funga da transizione, per permettere l'approvazione della normativa contenuta nella "finanziaria"; ciò in considerazione del fatto che, in mancanza dell'emanazione del richiamato decreto interministeriale entro i termini di legge, avrebbe dovuto aver luogo una rivalutazione automatica del 300 per cento.

Appare opportuna una conferma sul punto.

⁴⁸ Per le considerazioni relative al fatto che la decorrenza originaria della rivalutazione rimane fissata al 1° gennaio 2004, si rimanda alla Nota di lettura n. 6 di questo Servizio.

Comma 70

Il comma 70 contiene un differimento, dal 30 novembre al 31 dicembre di ogni anno, dei termini per la pubblicazione delle deliberazioni regionali con cui viene effettuata la maggiorazione dell'aliquota addizionale regionale dell'IRPEF.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da rilevare.

Commi 71 e 72

Il comma 71 modifica il regime fiscale sugli autoveicoli e motoveicoli aziendali ai fini delle imposte sui redditi (con riferimento alla determinazione del reddito da lavoro dipendente nel caso di auto aziendali attribuite in uso promiscuo al lavoratore subordinato) ed interviene sulla disciplina relativa ai criteri ed ai limiti di deducibilità delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto e la manutenzione delle auto e delle moto aziendali. In particolare, con riferimento ai mezzi di trasporto concessi in uso promiscuo ai dipendenti, viene elevata dal 30 al 50 per cento la percentuale da applicare per la determinazione del valore del *fringe benefit* da includere nel reddito del lavoro dipendente. Con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, la deducibilità degli oneri riferiti a mezzi di trasporto a motore viene rimodulata rispetto alla normativa previgente attraverso

l'introduzione di modifiche all'articolo 164, comma 1, del TUIR, volte a:

- 1) escludere la deducibilità delle spese relative ai veicoli utilizzati dall'azienda in modo promiscuo;
- 2) aumentare, solo per autovetture e autocaravan, la deducibilità per uso promiscuo di tali beni, dall'attuale 50 per cento all'80 per cento;
- 3) ridurre dal 50 per cento al 25 per cento la misura della deducibilità degli oneri, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, per una sola auto utilizzata dal professionista;
- 4) ridurre l'importo deducibile dal reddito relativamente ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in modo che la quota deducibile non superi il corrispondente ammontare incluso nel reddito del dipendente che utilizza il bene.

Il comma 72 contiene una deroga allo statuto del contribuente, finalizzata ad applicare la modifica di deducibilità dei costi degli autoveicoli a partire dal periodo d'imposta 2006; al fine dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative al periodo di imposta 2006 e a quelli successivi, il medesimo comma consente al contribuente di continuare ad applicare le disposizioni previgenti.

La RT stima distintamente: 1) la perdita di gettito a regime della detraibilità IVA conseguente alla sentenza europea del 14 settembre; 2) l'effetto di compensazione a regime della nuova norma.

Viene precisato che le maggiori entrate per tributi diretti

derivanti dalle disposizioni in questione sono già state incluse nelle previsioni di bilancio 2007, in quanto destinate a compensare gli effetti della ricordata sentenza. La RT integrativa chiarisce poi che la seconda stima è stata impostata come differenziale tra uno scenario a legislazione vigente "*ante* sentenza", nel quale - con i limiti ed alle condizioni di cui al T.U.I.R. - la deducibilità dei costi delle autovetture era commisurata essenzialmente in relazione al costo comprensivo di IVA (fatta salva la quota detraibile sugli acquisti), ed uno scenario "*post* sentenza e comprendente le modifiche di cui al presente articolo", nel quale i costi delle autovetture diverse da quelle interessate dalla citata sentenza (che sono quelle strettamente strumentali all'attività dell'impresa) divengono per la gran parte indeducibili. Per l'anno 2007 gli effetti complessivi in termini di cassa determinano un maggior gettito pari a 121 mln; per il 2008 si verifica invece un minor gettito di 20 mln e per il 2009 un maggior gettito pari ad un milione.

Ai fini della stima la RT calcola un ammontare di IVA da detrarre pari a 1.536 mln per l'acquisto di autovetture, motocicli e ciclomotori, 648 mln per la relativa manutenzione ordinaria, 328 mln per la manutenzione straordinaria, 3.012 mln con riferimento ai carburanti e lubrificanti di tutti i mezzi ad uso delle imprese; valuta invece pari a 245 mln nel 2007, 309 mln nel 2008 e 330 mln nel 2009 il recupero dell'IVA collegato alla rivendita futura di auto aziendali usate a privati. I dati alla base del calcolo sono costituiti dal dato ISTAT di contabilità nazionale relativo alla spesa per investimenti di imprese in autovetture per l'anno 2005, depurato dei settori che non avrebbero comunque goduto del diritto alla detrazione. Ai fini dei

calcoli riguardanti ciclomotori e motocicli, è stata assunta l'ipotesi che il rapporto tra la spesa per tali mezzi e le autovetture fosse analoga a quella rilevata dall'ISTAT per le famiglie, ovvero 4,9 per cento.

Complessivamente, gli effetti di minor gettito, riportati nell'allegato 7 per tutti e tre i saldi, sono pari a 5.280 mln per il 2007, 5.216 mln per il 2008 e 5.195 mln per il 2009.

Al riguardo, si sottolinea preliminarmente la circostanza che il Governo abbia deciso di non considerare nella manovra di finanza pubblica le misure di cui ai commi in esame, finalizzate a compensare le minori entrate IVA derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia UE. La RT infatti specifica che le maggiori entrate dei commi 71 e 72 sono già incluse nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 proprio per compensare le minori entrate IVA per effetto della sentenza. Tale circostanza risulta confermata nella Nota preliminare tecnica relativa alla Tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata) del ddl di bilancio a l.v. 2007, in cui si chiarisce che le previsioni delle entrate tributarie "scontano anche le minori entrate per IVA derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia delle Commissioni europee in materia di detraibilità IVA, compensate da maggiori entrate a titolo di imposte dirette". Sul punto appare opportuno un chiarimento circa la base per l'inclusione nel bilancio delle suddette maggiori entrate, anche alla luce del fatto che il bilancio a l.v. è stato presentato in Parlamento il 1° ottobre, mentre il decreto-legge in esame, da cui tali maggiori entrate derivano, è entrato in vigore il 3 ottobre.

In relazione alla quantificazione, si evidenzia che la stima della RT si basa su una serie di parametri e variabili non verificabili

puntualmente (tra cui ad es. il valore medio per auto, la consistenza dei ciclomotori e motocicli rispetto al numero delle autovetture, il calcolo in base al quale si ottiene il valore di recupero IVA sulla rivendita dell'usato nonché le percentuali di svalutazione e di distribuzione tra soggetti titolari di partita IVA e privati); tuttavia è possibile effettuare le seguenti considerazioni in merito alla stima.

In via generale si osserva che le componenti di costo sulle quali si basano le stime vengono acquisite per un importo fisso nel tempo; al riguardo occorre invece sottolineare che una stima prudentiale avrebbe dovuto tener conto di un andamento diversificato nel tempo delle variabili in questione.

Tale andamento variabile può avere infatti riflessi diretti sia sulle quantità che sui valori e ciò con particolare riferimento al costo dei carburanti e lubrificanti, che in RT vengono invece stimati costanti nell'arco del triennio.

La mancanza di ipotesi sulla variabilità dei prezzi, in costanza di quantità consumate⁴⁹, in un settore come quello petrolifero in cui si registra una rigidità dei prezzi verso il basso, contrapposta ad una forte flessibilità verso il rialzo, farebbe ipotizzare la possibilità di una sottostima delle minori entrate dovute alla maggiore detraibilità IVA.

Tale considerazione acquista maggior rilievo se si osserva che il recupero IVA sulla rivendita dell'usato subisce, invece, delle variazioni incrementative nel triennio in esame, passando da un maggior gettito pari a 245 mln per il 2007, a 309 mln per il 2008 (con un incremento pari del 26%) ed a 330 mln per il 2009 (con un incremento del 6%).

⁴⁹ Nello specifico il settore si presenta con una rigidità verso il basso anche delle quantità consumate.

Il quadro relativo agli effetti IVA complessivi sembra pertanto scontare un'asimmetria metodologica di quantificazione che il Governo dovrebbe chiarire.

Ulteriore considerazione concerne poi l'inevitabile diminuzione dei valori di costo dovuta alla detraibilità totale dell'IVA sugli autoveicoli; infatti, tale aspetto, se da un lato permette un recupero di gettito a titolo di imposte dirette, per effetto della minore deducibilità di componenti negative di reddito, dall'altro potrebbe generare indirettamente un depotenziamento dei ricavi ottenibili tramite gli studi di settore.

Infatti, per tale metodologia di accertamento induttivo extracontabile assumono forte rilievo sia la tipologia dei costi (per acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria, spese di consumo) che il loro ammontare; specialmente con riferimento alle spese per carburanti e lubrificanti queste, oltre ad essere di importo consistente, rappresentano una voce significativa nei parametri di definizione dei ricavi di congruità e coerenza.

Ciò posto va da sé che una diminuzione nella consistenza di valore di tali componenti potrebbe implicare una quantificazione dei ricavi inferiore rispetto alla situazione verificabile a legislazione precedente.

Si ritiene pertanto opportuno acquisire in merito chiarimenti da parte del Governo.

In merito alla detraibilità dei canoni di locazione e *leasing* la RT non effettua una stima specifica, affermando che l'ammontare annuo dei canoni percepiti dalle imprese che danno autovetture in locazione è paragonabile alla spesa annua per l'acquisto dei veicoli, il cui valore

è pertanto già considerato nell'ammontare totale degli acquisti delle imprese.

Al riguardo, tale affermazione andrebbe più specificamente dettagliata (anche se il Governo in merito ha fornito dei chiarimenti peraltro simili nella sostanza a quanto già affermato in RT) poiché, se ad una prima analisi appare condivisibile l'ipotesi di un andamento analogo, non si possono, invece, aprioristicamente considerare di medesimo importo i due flussi specificati e relativi ai canoni di *leasing* ed agli acquisti.

Infatti, occorre osservare che le società di *leasing* stipulano i contratti e quantificano i canoni di locazione con riferimento al valore di mercato del bene (quello che la RT stima come costo medio per auto, posto pari a 18.897 euro); tuttavia, il costo di acquisto del bene stesso può non essere uguale a detto valore.

Nello specifico va considerato, come esempio, che le società finanziarie affiliate alle società industriali produttrici delle autovetture (caso frequente di vendita e finanziamento delle auto) possono acquistare il bene oggetto del *leasing* a prezzi più bassi del valore in base al quale si calcola il canone di *leasing* (fenomeno che può avvenire anche con riferimento all'acquisto di autovetture usate).

Tale considerazione, legata anche al fatto che nel canone di *leasing* intervengono anche altri costi (quali quelli per maxi canone, riscatto, spese amministrative, ecc), suggerisce che la corrispondenza nei valori delle due variabili citate possa non verificarsi.

Inoltre nulla viene riportato nella RT con riferimento alle società di noleggio auto (c.d. *rent a car*), per le quali può perdersi la corrispondenza tra canone di locazione percepito e acquisto effettuato,

essendo questi momenti del tutto estranei tra loro e non legati da vincoli di uso e di riscatto come nel caso del *leasing*.

Per tali tipologie sembra perdersi pertanto l'effetto di analogia degli andamenti prospettato dalla RT.

Sul punto si ritiene necessario acquisire informazioni dal Governo.

Per quanto concerne infine la stima del recupero IVA sulla rivendita dell'usato, occorre sottolineare che la RT non offre elementi per poter verificare la quantificazione proposta; tuttavia, risalendo a ritroso alla base imponibile riferita a detta tipologia di operazioni e tenendo conto della percentuale quadriennale di svalutazione del valore dell'auto (pari al 50%), nonché della percentuale di trasferimenti verso privati (sempre pari al 50%) indicate nella RT stessa, si ottiene un valore di rivendita dell'usato che, combinato con i flussi di acquisto, sembra basarsi su un'ipotesi di rivendita da parte delle imprese di auto usate ogni due anni. Nell'eventualità, che appare fondata, che le imprese utilizzino invece un tasso di sostituzione più basso, il recupero di gettito derivante dalla rivendita di auto usate risulterebbe sovrastimato.

Si ritiene pertanto opportuno che il Governo specifichi le modalità statistiche e le variabili utilizzate per la stima del recupero di gettito IVA ascrivibile alla rivendita di auto usate.

Per quanto riguarda la quantificazione del recupero di gettito, la RT ha proceduto utilizzando i dati di seguito indicati:

- numero di auto stimato in base a dati del Ministero dei trasporti, ai fini di individuare quelle delle imprese e dei contribuenti

esercenti arti e professioni al netto di quelle appartenenti a contribuenti non interessati dalle modifiche in oggetto: 2.846.941;

- stima del numero di auto assegnate ai dipendenti, ipotizzando che il 4,5 per cento dei dipendenti dei soggetti con partita IVA con almeno 16 dipendenti sia assegnatario di una delle auto in oggetto: 410.000;
- incremento del valore medio del *fringe benefit* per dipendente: 1.600 euro (da 2.400 a 4.000 euro).

Al riguardo, si evidenzia che, in linea generale, la RT è costruita su una serie di dati ipotizzati di difficile verifica (es. numero di auto assegnate ai dipendenti e mancata esplicitazione delle diverse percentuali di composizione relative alle differenti tipologie di costi deducibili). Inoltre, verificando i risultati relativi al costo chilometrico ACI per 15.000 KM annui si ottiene un valore medio del *fringe benefit* per dipendente leggermente inferiore a quello evidenziato in RT (in quanto l'incremento del *fringe benefit* per dipendente sarebbe pari a 1.460⁵⁰ euro a fronte degli stimati 1.600 euro). Ciò comporterebbe un recupero di gettito a titolo di IRPEF pari a 222 mln di euro, rispetto a quanto stimato in RT e pari a 243 mln di euro.

Si rileva poi che la RT era riferita ad un testo che prevedeva la perdita di deducibilità del costo d'acquisto relativamente ad autovetture e *caravan*. Poiché il testo in oggetto, a seguito di una modifica apportata nel corso dell'esame presso la Camera, ne prevede invece la deducibilità nella misura dell'80 per cento, appare opportuna

⁵⁰ Al riguardo si vedano i costi chilometrici indicati nel sito www.ACI.it.

una valutazione, da parte del Governo, della corrispondente perdita di gettito.

Infine, giova sottolineare che le nuove disposizioni, pur avendo effetto a partire dal 1° gennaio 2006 secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 72, espliciteranno i loro effetti finanziari a decorrere dal 2007; ciò in conseguenza di quanto stabilito dal secondo periodo dello stesso comma, in base al quale i contribuenti, al fine di effettuare i versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per l'anno 2006, potranno continuare ad applicare le disposizioni previgenti.

Il quadro complessivo di gettito di cassa sembrerebbe non tener conto dell'effetto di accumulo che si avrà nell'anno 2007 a titolo di imposte dirette ed IRAP; tale effetto nasce dal meccanismo del saldo/acconto per il quale nel primo anno i contribuenti si troveranno in una posizione debitoria fiscale maggiore (in relazione all'acconto versato per l'anno 2006), che genererà una contestuale posizione debitoria più ingente anche a titolo di acconto per l'anno 2007⁵¹.

Si ritiene pertanto utile che il Governo fornisca chiarimenti in merito.

In conclusione, occorre verificare se la citata detraibilità dell'IVA sulle autovetture aziendali comporti effetti finanziari sin dal 2006. Tali effetti, peraltro, sia per quanto concerne i rimborsi delle posizioni fiscali arretrate, sia per quanto concerne le posizioni fiscali IVA relative al mese di dicembre 2006, si manifesteranno presumibilmente a decorrere dall'anno 2007 e ciò anche in considerazione del fatto che le disposizioni applicative dei rimborsi in

⁵¹ Tenendo conto di tale accumulo si giunge ad un saldo totale di cassa per il 2007 pari a circa 3,8 mld di euro.

esame verranno esplicitate dal Ministero dell'economia e delle finanze poco prima della fine dell'anno 2006.

Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.

Comma 73

Il comma 73, disponendo che il consumo di gas metano nel settore della distribuzione commerciale venga compreso negli "usi industriali", determina l'applicazione a tale settore di un'accisa inferiore rispetto a quella attualmente praticata, che è riferita ad "altri usi civili" (12,498 euro per mille mc anziché 173,307 euro per mille mc).

La RT quantifica una perdita di gettito associata alla norma pari a 128,4 mln per il 2007, 59,9 per il 2008 e 89,6 per il 2009; tale quantificazione tiene in considerazione due elementi:

- a) il minor gettito per accisa causato dall'introduzione di un'aliquota più bassa (12,498 euro per mille mc in luogo di 173,307), pari a 128,4 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- b) il maggior gettito delle imposte dirette collegato alla riduzione di oneri deducibili, in ragione di 68,5 mln nel 2008 e 38,8 mln nel 2009: per tale calcolo la RT utilizza un'aliquota media del 26 per cento.

La documentazione depositata dal Governo il 16 ottobre 2006⁵² specifica che nel settore della distribuzione commerciale non sono

⁵² V. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 ottobre 2006, pag. 244.

presenti utilizzatori con consumi superiori a 1,2 mln di metri cubi per anno (ai quali competerebbe un'aliquota agevolata).

Al riguardo, si segnala in primo luogo che la diminuzione dell'accisa comporta un minor gettito anche in termini di IVA, che la RT non prende in considerazione.

Inoltre, poiché la quantificazione del gettito recuperato per effetto delle imposte dirette risulta in realtà basarsi su di un'aliquota di circa il 30 per cento (con conseguente maggiore recupero di gettito rispetto a quello ottenibile calcolando una aliquota media del 26 per cento secondo quanto affermato dalla RT), si può ipotizzare che l'aliquota del 26 per cento sia riferita ad IRES e IRE e che sia stata poi computata un'aliquota del 4,2 per cento a titolo di IRAP. Tale ipotesi, se confermata, apparirebbe non prudentiale e non coerente con le ipotesi contenute in altre parti della RT del provvedimento in esame: ad esempio, con riferimento al comma 55, in cui si utilizza un'aliquota media del 26 per cento comprendente sia IRES/IRE che IRAP.

Infine, si segnala che non viene specificato se, al fine di valutare il recupero di gettito connesso alla minore deduzione di oneri da parte delle imprese, sia stata presa in considerazione la presenza di una percentuale di imprese commerciali caratterizzate da redditività non positiva. Sarebbero utili chiarimenti in proposito.

Commi 74 – 79

Il comma 74 sospende fino al 31 dicembre 2006 gli effetti della riforma dei meccanismi di concessione degli incentivi alle imprese

per investimenti in attività produttive nelle aree sottoutilizzate⁵³, di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 35 del 2005, per gli interventi regolati sulla base della programmazione negoziata.

Il comma 75 dispone la revoca e il riesame, da parte del Ministero per lo sviluppo economico, delle proposte dei contratti di programma già approvati dal CIPE in assenza del decreto ministeriale di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni.

Con il comma 76 si prevede che le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge n. 289 del 2002 e non utilizzate per effetto del predetto comma 75 siano destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi della legge n. 662 del 1996 e che risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria, a seguito della riduzione degli stanziamenti operata dall'ultima legge finanziaria.

Il comma 77 riduce le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della "finanziaria" per il 2005 a 5 mln di euro nel 2006, a 15 mln nel 2007 e a 50 nel 2008 (rispetto ai 150 mln di euro previsti inizialmente per ciascuno dei tre anni). Le restanti risorse (pari a 145 mln nel 2006, 135 nel 2007 e 100 nel 2008), che sarebbero state poste a carico del Fondo aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, affluiscono a tale ultimo Fondo.

Il comma 78 stabilisce che per garantire il rispetto del limite di 1,7 mld di euro di pagamenti a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per il 2006, anche in presenza della deroga di cui al comma 1, il Ministero

⁵³ Si tratta, in sostanza, della trasformazione di una quota di tali incentivi da contributi a fondo perduto a prestiti a tasso agevolato.

dello sviluppo economico può ridurre l'importo dei pagamenti relativi agli altri strumenti.

Con il comma 79, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si differisce di fatto il termine entro il quale devono essere ultimate, pena la revoca dei contributi, le iniziative imprenditoriali beneficiarie di incentivi a valere sui contratti d'area, nel caso sia stato raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento.

La RT non analizza tale gruppo di commi, i cui effetti finanziari sono indicati unicamente nell'allegato 7 che si riproduce di seguito:

(milioni di euro)

Art. 8	Saldo netto				Fabbisogno				Indebitamento			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Accel. Inc. imprese (C 74)*	0	0	0	0	0	30	50	100	0	30	50	100
Interessi fondo rotat. (C 77)*	-145	-135	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAS e F.do Incentivi C 77)**	145	135	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Segno - = miglioramento

* Minore spesa derivante dalla riduzione dello stanziamento annuo di 150 milioni per il Fondo a 5, 15 e di 50 milioni per, rispettivamente, gli anni 2006, 2007 e 2008

** Maggiore onere derivante dalla destinazione della minore spesa suddetta ai due Fondi.

Al riguardo, per quanto riguarda il comma 74, appare innanzitutto necessario indicare i criteri di calcolo utilizzati per quantificare le maggiori spese connesse alla sospensione fino alla fine dell'anno corrente della disciplina sugli incentivi alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, relativamente alla programmazione negoziata. In relazione alla mancata indicazione di effetti in termini di SNF, il rappresentante del Governo⁵⁴ ha fatto presente che la sospensione di cui al comma 1 implica che gli

⁵⁴ V. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 ottobre 2006, pag. 251.

incentivi verranno erogati con le modalità precedenti, *i.e.* a fondo perduto, anziché configurarsi al 50% come prestiti. Essendo i finanziamenti a fondo perduto contabilizzati ai fini del SNF nello stesso modo dei prestiti, secondo l'avviso del Governo, ne deriva che non si producono conseguenze su tale saldo per effetto della suddetta trasformazione. Sempre per il medesimo profilo, andrebbero altresì fornite delucidazioni in ordine al profilo temporale crescente dell'onere, atteso che la sospensione della normativa in esame è limitata agli ultimi mesi del 2006, (mentre, pur corretta, non sembra fornire informazioni di rilievo l'osservazione del Ministero per lo sviluppo economico in ordine al fatto che la prevista deroga non può più alterare l'entità delle risorse finanziarie destinate agli strumenti di incentivazione, essendo ormai stato disposto il riparto del FAS).

In merito al comma 77, si rappresenta che, per gli esercizi finanziari 2007 e 2008, il riferimento esclusivo alle risorse poste a carico del FAS e del Fondo per gli incentivi alle imprese, sulle quali si opererebbe la riduzione, non appare corretto, atteso che 50 mln di euro per ciascuno dei due anni sarebbero in realtà rivenienti dalle maggiori entrate attese ai sensi del comma 300 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Sul punto, il Governo ha replicato nel senso che "il richiamo al FAS e al Fondo unico incentivi è da riferirsi al solo esercizio 2006.[...]. Per i restanti esercizi la disposizione intende destinare, per intero, le risorse rese disponibili dalla minore spesa per interessi, a prescindere dalla fonte di finanziamento originaria, a sostegno degli investimenti per la crescita dell'apparato produttivo"⁵⁵.⁵⁶

⁵⁵ *Ivi*, pag. 257.

In relazione al comma 78 andrebbero indicati gli strumenti sui quali si dovrebbe eventualmente intervenire in riduzione al fine di compensare gli effetti potenzialmente onerosi della deroga di cui al comma 74 rispetto all'invarianza del limite di 1,7 mld di euro previsto per le erogazioni a valere sul FIT, anche per verificarne la parità di impatto sugli altri saldi.

Riflessi finanziari negativi sembrano infine ascrivibili al disposto di cui al comma 79, che potrebbe ridurre il numero dei possibili destinatari dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni, con minori risparmi di spesa, dunque.

Comma 80

Il comma modifica l'articolo 1, comma 276, della legge 27 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che prevede la possibilità di erogare anticipazioni di tesoreria connesse al pagamento di canoni di locazione, stabilendo che la regolazione del prelievo avvenga non appena risultino affluite le risorse corrispondenti.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, per i profili finanziari, nulla da osservare, considerate anche le indicazioni fornite dal Governo nel corso

⁵⁶ Si ricorda che il rappresentante del Governo ha, in apposita nota, fornito informazioni aggiuntive in merito alla rideterminazione degli stanziamenti di cui al comma in esame.

dell'esame presso la Camera dei deputati, che escluderebbero qualsiasi effetto finanziario aggiuntivo per il bilancio dello Stato⁵⁷.

Commi 82 – 90

Il comma 82 prevede la stipulazione di una convenzione unica per la regolamentazione dei rapporti tra ANAS e società concessionarie cui dovranno conformarsi le precedenti convenzioni stipulate tra ANAS e concessionari in occasione dei relativi aggiornamenti. Tale convenzione unica sostituisce ad ogni effetto le precedenti e tutti i connessi atti aggiuntivi.

Il comma 83 stabilisce il contenuto delle clausole che dovranno essere inserite nella convenzione unica e le finalità che essa deve perseguire, in tema di determinazione delle tariffe e di riequilibrio dei rapporti concessori. La lettera f), in particolare, prevede che la convenzione unica contenga una clausola che individua il momento a partire dal quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario.

Il comma 84 prevede l'esame del CIPE sugli schemi di convenzione unica, stabilendo altresì un meccanismo di silenzio assenso e l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Il comma 85 aggiunge nuovi obblighi per le società concessionarie, precedentemente tenute solo alla certificazione del

⁵⁷ In merito, nei chiarimenti forniti nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, il Ministero dell'economia e delle finanze ha segnalato che la misura costituisce "soltanto una regolazione contabile". V. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 ottobre 2006, pag. 260.

bilancio ai sensi del D.P.R. n. 136 del 1975; si prevede, in particolare, che i concessionari agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici e pertanto debbano attuare gli affidamenti di lavori, forniture e servizi nel rispetto del codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163 del 2006). Il medesimo comma, inoltre, affida ad un decreto ministeriale la determinazione dei casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore di lavori pubblici, ai fini della valutazione tecnico-economica.

Con una lettera aggiunta dalla Camera dei deputati si è, fra l'altro, aumentato di due unità il numero dei componenti del consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con oneri a carico del bilancio di tale organo.

Il comma 86 amplia e puntualizza i compiti sanzionatori, di vigilanza, direzione e segnalazione attribuiti all'ANAS spa in relazione all'attività svolta dai concessionari.

I commi 87 e 88 prevedono l'estinzione automatica del rapporto concessorio e il subentro temporaneo di ANAS spa nelle posizioni attive e passive del concessionario, nel caso in cui quest'ultimo non voglia aderire alla convenzione unica ai sensi del comma 82 (comma 87) ovvero la convenzione non si perfezioni entro il termine previsto per fatto imputabile al concessionario (comma 88). Con un'aggiunta apportata dalla Camera dei deputati si prevede la definizione con decreto ministeriale dei termini e delle modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.

Il comma 89 subordina l'applicazione di variazioni tariffarie o di integrazioni alle stesse, connesse alla realizzazione di interventi

aggiuntivi comportanti rilevanti investimenti del concessionario, all'approvazione espressa dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia. Sono abrogate le disposizioni normative che direttamente disciplinavano la tempistica della revisione delle tariffe e i criteri di determinazione di una congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, in presenza di rilevanti interventi infrastrutturali da parte del concessionario.

Il comma 90, introdotto dalla Camera dei deputati, inserisce una clausola d'invarianza degli oneri per la finanza pubblica in relazione ai commi 82-89.

La RT non analizza tali disposizioni, alle quali non sono altresì ascritti effetti finanziari nell'allegato 7.

Al riguardo si formulano le seguenti osservazioni.

In relazione alla lettera f) del comma 83 andrebbe garantito che l'individuazione del momento a decorrere dal quale i rischi connessi all'emersione di nuovi oneri passano in capo al concessionario sia tale da escludere riflessi negativi sulla finanza pubblica rispetto alla situazione attuale, anche alla luce del fatto che l'originaria versione del decreto prevedeva che tale momento coincidesse con il progetto definitivo e che il Governo aveva ascritto effetti positivi a tale ultima disposizione, che avrebbe operato "proprio a garanzia dello Stato poiché stabilisce con chiarezza il limite spartiacque tra la responsabilità del gestore e quella del concessionario, con economie derivanti dalla futura assenza di contenziosi e di pur sempre

ipotizzabili obblighi risarcitori a carico del gestore stesso in assenza di una chiara disciplina regolatoria"⁵⁸.

In relazione poi al previsto incremento dei componenti del consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici andrebbero indicate le risorse a carico o assicurato che i maggiori oneri posti a carico del bilancio di tale organo siano sostenibili a valere sulle risorse esistenti, trovando adeguata compensazione nella riduzione di altre poste del bilancio (comma 85).

In rapporto alla puntualizzazione dei compiti sanzionatori, di vigilanza, direzione e segnalazione attribuiti all'ANAS spa rispetto all'attività svolta dai concessionari, si rinvia alla spiegazione fornita dal rappresentante del Governo circa la sostenibilità di tali compiti "utilizzando le risorse professionali e finanziarie esistenti, non trattandosi sostanzialmente di compiti nuovi"⁵⁹ (comma 86).

In merito alla possibile estinzione del rapporto concessorio ai sensi dei commi 87 e 88 e alle eventuali conseguenze finanziarie connesse al subentro, sia pure temporaneo, da parte dell'ANAS nella gestione del servizio e nei rapporti attivi e passivi facenti capo al concessionario cessato, si ricorda che il rappresentante del Governo ha escluso la presenza di oneri aggiuntivi per l'ANAS nel caso si verifici tale subentro. Tale asserzione può essere condivisibile in relazione ad un eventuale subentro dell'ANAS a società che presentino un utile d'esercizio, come d'altronde asserito dal rappresentante del Governo, che ha evidenziato che, "nel breve periodo, [...] le spese oggettivamente necessarie per il corretto funzionamento della strada sono rappresentate per larga parte dalle

⁵⁸ *Ivi*, pag. 262.

⁵⁹ *Ivi*, pag. 251.

retribuzioni del personale e dai costi per lo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria, alle quali potrà farsi fronte, con abbondante margine, tramite le sole risorse derivanti dall'esazione dei diritti di pedaggio"⁶⁰. Tuttavia, pur rilevato che sembra appunto teoricamente conseguibile un beneficio per la finanza pubblica in virtù del subentro dell'ANAS spa (poiché, in linea di principio, le società concessionarie non operano in perdita⁶¹), andrebbe comunque valutato il rischio che l'ANAS possa subentrare a società in perdita anche nella gestione ordinaria, atteso che appare più probabile che proprio tali società decideranno di non aderire alla convenzione unica di cui al comma 82, rinunciando a continuare l'attività economica finora svolta in perdita. Sempre sotto tale profilo andrebbe valutato l'eventuale impatto finanziario di richieste di indennizzo da parte dei concessionari cessati, richieste la cui plausibilità sembra presupposta dalla disposizione che prevede la determinazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle stesse. Fra l'altro sembra ragionevole attendersi che richieste in tal senso verranno effettivamente presentate da almeno una parte degli attuali concessionari.

In ordine all'inserimento di una clausola d'invarianza degli oneri (comma 90), infine, premesso che la stessa sembrerebbe essere stata inserita in relazione al possibile insorgere di oneri a carico della finanza pubblica in conseguenza del subentro di ANAS spa a concessionari eventualmente cessati, andrebbe chiarita la sua efficacia in rapporto alle conseguenze finanziarie connesse alle possibili istanze di indennizzo da parte dei concessionari cessati.

⁶⁰ *Ivi*, pag. 261.

⁶¹ *Ivi*, pag. 262.

Commi 91 - 93

Il comma 91 modifica l'assetto azionario della Stretto di Messina spa, eliminando la riserva legale a favore dell'IRI⁶² e consentendo pertanto all'ANAS spa, alle regioni Sicilia e Calabria nonché alle altre società controllate da enti pubblici, già detentrici del 49% delle azioni della società in esame, di partecipare senza limiti quantitativi al capitale azionario. Inoltre, esso autorizza la Stretto di Messina spa a svolgere attività all'estero attinenti alle infrastrutture trasportistiche e alle opere connesse.

Con il comma 92 si stabilisce che le risorse stanziare al fine di realizzare il ponte sullo stretto di Messina sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e vengono, previo versamento all'entrata, iscritte in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture finalizzato alla realizzazione di infrastrutture e alla tutela dell'ambiente in Sicilia e in Calabria.

Il comma 93, introdotto dalla Camera dei deputati, individua i criteri di ripartizione territoriale e settoriale delle risorse di cui al comma 92.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che il trasferimento delle azioni della società Stretto di Messina dalla Fintecna spa ad enti e società pubblici rappresenta un'operazione fra enti consolidati nel

⁶² Si ricorda che l'IRI è stato incorporato nella Fintecna e che tale società, interamente partecipata dallo Stato, detiene quasi il 70% delle azioni della società Stretto di Messina.

conto della P.A., ma che sembrano estranei al settore statale (perlomeno tali sono ANAS spa e le regioni Sicilia e Calabria), da un lato, e un ente, Fintecna spa, estraneo ad entrambi gli aggregati, dall'altro. Pertanto, tale operazione, presumibilmente a titolo oneroso, non dovrebbe rilevare per i tre saldi di finanza pubblica, nel presupposto, per quanto riguarda il SNF ed il fabbisogno del settore statale, che tutti gli enti interessati (oltre l'ANAS spa e le regioni Sicilia e Calabria) siano effettivamente estranei al settore statale e, per quanto riguarda l'indebitamento netto delle PP.AA., nel presupposto che l'acquisto azionario in parola sia contabilizzato come partita finanziaria. Si chiedono conferme sulle questioni sollevate, anche tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati, alla luce del fatto che, se pur interamente partecipata dallo Stato, Fintecna spa non è ricompresa nel novero delle Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto attiene alla diversa destinazione delle risorse stanziare per la costruzione di un ponte sullo stretto di Messina si ricorda che il rappresentante del Governo, in relazione alle penali che dovranno essere corrisposte alle società aggiudicatrici dell'appalto per tale costruzione, ha asserito che con il decreto ministeriale con il quale si disporrà l'utilizzo delle risorse stanziare per altre finalità "verrà tenuto conto degli eventuali oneri scaturenti dalla mancata o tardiva realizzazione del ponte sullo Stretto"⁶³. Sotto il medesimo profilo, anche per avvalorare la correttezza della mancata attribuzione di effetti finanziari alle presenti disposizioni (come si desume dall'allegato 7), sembra comunque opportuno precisare espressamente

⁶³ V. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 ottobre 2006, pag. 252.

se le risorse destinate alle finalità di cui al comma 92 saranno o meno determinate detraendo dalle risorse inizialmente finalizzate alla costruzione del ponte quelle necessarie per il pagamento degli indennizzi dovuti alla cancellazione dell'opera in parola, non prospettandosi problemi contabili soltanto nel primo caso.

Sarebbe poi opportuno un chiarimento del Governo circa eventuali riduzioni delle risorse stanziare dall'Unione Europea per la realizzazione complessiva dell'asse ferroviario Berlino - Palermo, atteso che l'opera destinata al definanziamento rappresenta una parte di tale asse. In particolare, andrebbe chiarito se lo Stato abbia o meno già assunto impegni contrattuali per tali scopi a valere anche su risorse comunitarie.

Inoltre, atteso che le risorse inerenti gli impegni assunti da Fintecna spa verso la società Ponte Stretto di Messina per la costruzione del ponte saranno riversate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, si osserva che, a fronte di un esborso, per le società ed enti pubblici acquirenti delle azioni possedute da Fintecna potrebbero verificarsi tensioni sul fronte delle risorse, non essendo espressamente desumibile dalla norma che il predetto capitolo provveda a finanziare tali società ed enti pubblici.

In altre parole, pur non essendovi un obbligo normativo all'acquisto da parte degli enti pubblici menzionati, se la finalità della norma è permettere un tale acquisto, onde "rimuovere l'elemento di rigidità costituito dalla previsione della riserva legale citata"⁶⁴, andrebbe posto il problema dei mezzi con cui farvi fronte.

⁶⁴ Cfr. A.C. 1750, relazione illustrativa, pag. 17.

Commi 94 - 99

Il comma 94 stabilisce la nuova articolazione degli uffici dirigenziali generali del ministero per i beni culturali, sia centrale (14 uffici) che periferica (17 uffici), con l'aggiunta della previsione del Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il gabinetto del ministro e n. 2 incarichi dirigenziali, anch'essi di livello generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, presso il Servizio di controllo interno.

Il comma 97 differisce a 6 anni il termine di 3 anni previsto dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.

Il comma 98 reca l'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio articolato in n. 2 uffici dirigenziali generali e la contestuale soppressione dell'ufficio dirigenziale analogo presso il ministero dello sviluppo economico, con il trasferimento delle relative risorse umane e strumentali.

Il comma 99 reca, infine, la clausola di invarianza relativa a tutti i commi dell'articolo in esame.

La RT al testo iniziale non considerava l'articolo, mentre la RT allegata all'emendamento del Governo che ha modificato i commi 94 e 98, segnala che la modifica di cui al comma 94 dovrebbe determinare economie pari a 828.000 euro in relazione alla eliminazione di n. 3 posti di Capo dipartimento (276.000 euro annui ciascuno) e che la riformulazione del comma 98 dovrebbe meglio specificare il trasferimento di competenze e risorse

dall'amministrazione dei beni culturali alla presidenza del consiglio, relativamente alle competenze in materia di turismo. Sul punto, la relazione integrativa afferma che l'istituzione del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del consiglio articolata in n. 2 direzioni generali, a fronte della soppressione della analoga struttura presso il ministero dello sviluppo economico, costituita da n. 1 un ufficio dirigenziale generale, sarà attivata senza che ciò comporti la costituzione di ulteriori uffici dirigenziali di seconda fascia.

Al riguardo, in merito al comma 94, premesso che la nuova configurazione organizzativa del Ministero dei beni culturali e ambientali - da "dipartimentale" ad un modello articolato in direzioni generali, con l'aggiunta di un Segretario generale, - deve avvenire ad invarianza d'oneri, andrebbero anzitutto chiarite le modalità attraverso cui si intende assicurare la neutralità finanziaria della misura. Ciò considerato anche che la stessa nuova formulazione della norma prevede che, nelle more della attuazione del previsto riordino, rimanga in vigore l'attuale articolazione prevista dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, sia pure "in quanto compatibile" con la nuova organizzazione.

Con riferimento al comma 97, occorrerebbe inoltre acquisire conferma della insuscettibilità d'oneri della misura ivi prevista di differimento, da 3 a 6 anni, del periodo previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, per il conferimento di incarichi dirigenziali generali fino a sei unità "fuori ruolo".

Infine, relativamente al comma 98, considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche intervenute presso la Camera dei

deputati⁶⁵, la norma prevede il trasferimento di risorse finanziarie, strumentali e di personale, dalla Direzione generale del turismo del ministero dei beni culturali e ambientali a disposizione del nuovo Dipartimento istituito presso la Presidenza del consiglio, sembrerebbe comunque necessario un chiarimento da parte del Governo, considerate le possibili implicazioni finanziarie che potrebbero derivare dalla norma, con riferimento al transito del personale della soppressa Direzione generale del turismo presso la Presidenza, che come noto gode di trattamento economico più elevato di quello del personale appartenente al comparto Ministeri.

Inoltre, come risultante dalla modifica operata dalla Camera dei deputati, la norma presenta l'evidente implicazione di istituire presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la presidenza del Consiglio di n. 2 uffici dirigenziali generali, a fronte della contestuale soppressione dell'unico ufficio dirigenziale generale del turismo presso il Ministero dello sviluppo economico. In proposito, pur tenuto conto delle considerazioni riportate in RT, sembra chiaro che l'istituzione di nuovi uffici, ancorché operata ad invarianza di posizioni dirigenziali, si riflette in una nuova configurazione dei fabbisogni d'organico nell'ambito della dotazione di personale appartenente all'area non dirigenziale.

In proposito, al fine di assicurare l'effettività della clausola d'invarianza riportata al comma 99 - come peraltro suggerito inizialmente anche dal Governo⁶⁶ - sembrerebbe necessaria

⁶⁵ In proposito, nei chiarimenti forniti alla Camera dei deputati, il Governo ha fatto presente che al Dipartimento neo istituito presso la Presidenza del Consiglio "affluiscono risorse umane, finanziarie e strumentali della Direzione generale del turismo, che invece viene soppressa." V. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 ottobre 2006, pag. 252.

⁶⁶ Cfr. *Ibidem*.

l'acquisizione di ulteriori elementi circa le modalità attraverso cui le riduzioni di spesa disposte presso il Ministero dello sviluppo economico siano poi in grado di assicurare l'attivazione del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del consiglio, stante anche la diversa articolazione delle due unità organizzative.

Commi 100 e 101

Al comma 100, in deroga al blocco del *turn over* di cui all'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria del 2005, si prevede l'autorizzazione all'indizione di concorsi pubblici per l'assunzione di n. 40 dirigenti nel Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 101 reca invece la relativa autorizzazione di spesa, pari ad un milione di euro per il 2006 ed a 4 milioni dal 2007.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva che l'apposizione di un dispositivo sotto forma di limite massimo di spesa, a fronte di un'autorizzazione ad assumere pari a n. 40 unità nei profili dirigenziali, imporrebbe la documentata evidenziazione in RT degli oneri corrispondenti al fine di acclarare la congruità della autorizzazione di spesa.

In tal senso, la previsione di un "limite massimo di spesa" a fronte di un dispositivo che reca l'autorizzazione ad assumere un numero definito di unità di personale (n. 40) - di cui, peraltro, è

espressamente prevista anche la qualifica dirigenziale di seconda fascia (e il corrispondente trattamento economico) - ne renderebbe eventualmente necessaria la modifica, nel senso di prevedere la modulabilità del numero di assunzioni (fino a n. 40 unità) al fine di assicurare, comunque, il non superamento del tetto massimo.

Per i profili di quantificazione, pur non fornendo la RT elementi utili in tal senso, lo scrutinio si è reso comunque possibile grazie ai dati forniti alla Camera dei deputati dal Ministero dei beni culturali e ambientali, relativamente al trattamento economico previsto per i dirigenti di seconda fascia (per componente fissa e di posizione, fissa e variabile e di risultato), nonché per l'onere contributivo a carico dell'erario. Nel complesso, dall'esame dei dati forniti dall'amministrazione messi a raffronto con i dati del costo medio elaborati dal Dipartimento della R.G.S., si trae conferma della sostanziale congruità della cifra complessivamente autorizzata quale limite massimo di spesa⁶⁷.

Per quanto riguarda l'impatto stimato sui saldi di finanza pubblica, l'allegato 7 espone i seguenti effetti finanziari:

⁶⁷ In proposito, consultando le tavole del costo medio elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (I.G.O.P) ed aggiornate agli incrementi contrattuali 2004/2005 emerge un costo per i dirigenti del MIBAC di II fascia di circa 70.614 euro annui, comprensivi di stipendio e componente retributiva di posizione (per parte fissa), che al loro delle ritenute a carico del datore pari al 38,38 per cento, dà un dato lordo di circa 98.00 euro annui, valore sostanzialmente congruo rispetto al tetto di spesa indicato. In proposito, si segnala che lo stesso Governo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, conveniva con un'analoga richiesta di dati "concreti ed analitici" utili alla verifica della quantificazione. Faceva seguito la Nota del Ministero dei beni culturali e ambientali trasmessa l'11 ottobre u.s., in cui veniva indicato un onere unitario lordo, comprensivo anche della retribuzione di posizione (parte variabile) e di risultato pari a 95.000 euro medi all'anno, valore intermedio tra una posizione economica "lorda" di 100,388 euro (calcolata per n. 38 posizioni per cui si è conteggiato una retribuzione di posizione, parte variabile, di 18.950 euro) e una di 89.424 euro (calcolata per n. 2 posizioni, per cui si è conteggiato una retribuzione di posizione, parte variabile, di 11.262 euro). In proposito, andrebbe comunque acquisita conferma del fatto che la ridotta retribuzione di risultato (per parte variabile) conteggiata per sole n. 2 posizioni dirigenziali (a fronte della assunzione nel calcolo della misura ordinaria per le restanti n. 38) corrisponda, effettivamente, ad incarichi "equivalenti" sotto il profilo finanziario. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Commissioni riunite V e VI, 16 ottobre 2006, pagina 252; Ministero dei beni culturali e ambientali (MIBAC), Nota dell'Ufficio legislativo dell'11 ottobre 2006.

(mln di euro)

S.N.F				Fabbisogno				Ind. netto P.A.			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
-1	-4	-4	-4	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2

In proposito, andrebbe chiarita la stima degli effetti sui saldi di finanza pubblica (indebitamento e fabbisogno) relativamente al 2006, che recano l'indicazione di un valore identico a quello degli anni successivi, nonostante il dato indicato per il primo anno sul saldo netto da finanziare sia pari a solo un milione di euro.

Commi 102 e 103

Il comma 102 proroga per l'anno 2007 l'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, avente ad oggetto i meccanismi di finanziamento e la misura percentuale da applicarsi per l'attribuzione delle risorse in favore di Arcus s.p.a. per gli interventi nel settore dei beni e delle attività culturali.

Il comma 103 attribuisce ai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali la localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., i controlli e la vigilanza sulla realizzazione degli stessi. Nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati è stato aggiunto un periodo che affida all'Arcus s.p.a. la prosecuzione delle opere connesse all'istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, utilizzando l'attuale stazione appaltante. A tal fine viene autorizzata la spesa di 7,9 mln di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, con corrispondente riduzione

nel bilancio triennale 2006-2008 dello stanziamento relativo all'u.p.b. di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'allegato 7 mostra il seguente impatto sui saldi di finanza pubblica:

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
7,9	7,9	7,9		4	6	8	5	4	6	8	5

La RT giustifica l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle opere connesse all'istituzione del Centro con la finalità di consentire di non vanificare le opere già realizzate e di non rinviare la sospensione dei lavori per mancanza di risorse finanziarie disponibili. Inoltre, la RT afferma che la misura è volta alla effettuazione di una serie di interventi che consentano di non pregiudicare la stabilità dell'opera.

Al riguardo, pur atteso che la disposizione comporta un onere limitato all'entità dello stanziamento, si segnala che l'autorizzazione di spesa non sembra sufficiente a garantire il completamento dell'opera, prefigurandosi un ulteriore futuro onere per il definito compimento della stessa. Infatti, in base a quanto dichiarato dalla RT, il finanziamento autorizzato sembra volto a garantire la stabilità della struttura e della prosecuzione dei lavori senza chiarire se il medesimo comporta la realizzazione definitiva dell'opera.

Con riferimento ai valori indicati nell'allegato 7 si evidenzia che, per l'esercizio finanziario 2006, il dato del fabbisogno e dell'indebitamento sembra mostrare un valore proporzionalmente non in linea con la limitata efficacia del provvedimento per tale anno. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Commi 104 – 107

Il comma 104 prolunga dall'anno 2007 fino all'anno 2009 l'assegnazione di un contributo alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari a valere sulle quote di utili rivenienti dal gioco del lotto. Conseguentemente decorre dall'anno 2010 e non più dall'anno 2008 la partecipazione della Fondazione al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. Inoltre è disposta l'abrogazione del comma 6, dell'articolo 3, della legge n. 310 del 2003, in materia di acquisizione dei diritti d'uso esclusivo del Teatro Petruzzelli di Bari.

Il comma 105 prevede l'acquisto della proprietà dell'intero immobile nel quale ha sede il Teatro Petruzzelli, con tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, da parte del comune di Bari.

Il comma 106 attribuisce al prefetto di Bari la determinazione dell'indennizzo spettante ai proprietari del Teatro, al netto delle somme già corrisposte dallo Stato e dagli enti territoriali. Il prefetto cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile nel quale ha sede il Teatro.

Il comma 107 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di otto milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro medesimo.

L'allegato 7 al disegno di legge finanziaria mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
0	-8	0	0	0	-5	-3	0	0	-5	-3	0

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati circa l'insorgenza di oneri a carico del comune di Bari per l'acquisto del Teatro Petruzzelli, il rappresentante del Governo⁶⁸ ha risposto che le somme per l'acquisto della struttura sono corrispondenti alle disponibilità del comune per far fronte a spese per investimenti sui competenti capitoli di bilancio per espropri e vi è, comunque, la disponibilità del comune di Bari per reperire altre fonti di finanziamento tra cui anche l'avanzo di amministrazione risultante a fine anno.

In proposito si osserva che la disponibilità di somme sui capitoli degli espropri non risulta sufficiente ad assicurare la neutralità finanziaria della norma. Infatti, una tale evenienza si verificherebbe solamente nel caso in cui tra le misure programmate dal comune di Bari e riversate nei capitoli di bilancio di previsione sia già presente la previsione dell'acquisto del Teatro Petruzzelli. Inoltre, mancando una

⁶⁸ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Commissioni riunite V Bilancio, tesoro e programmazione e VI Finanze, 16 ottobre 2006, pag. 265.

qualsiasi quantificazione dell'onere a carico del comune di Bari⁶⁹ risulta difficilmente verificabile *ex ante* la sufficienza delle somme presenti sui pertinenti capitoli. La stessa affermazione della possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione per pagare l'esproprio secondo la normativa vigente (articoli 186 e 187 del D.lgs. n. 267 del 2000) appare praticabile solo nel caso in cui in sede di rendicontazione il comune accerti la presenza di un avanzo di amministrazione e la disponibilità di una parte dello stesso a finanziare l'operazione in esame.

Inoltre, si segnala che in conformità a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 la norma in esame dovrebbe contenere la previsione degli oneri a carico del bilancio del comune di Bari, nonché la relativa copertura finanziaria.

Infine, si segnala che la disposizione potrebbe essere vanificata dalle norme contenute del ddl finanziaria 2007 (A.C. n. 1746) relativamente al patto di stabilità interno per gli enti locali (art. 74), che impone per tutti gli enti locali il miglioramento dei propri saldi finanziari. In particolare, si segnala la norma che prevede un limite al ricorso per l'indebitamento entro determinate percentuali incrementative della consistenza del debito al 30 settembre 2006 per il triennio 2007-2009.

⁶⁹ Si rammenta che ai sensi del comma 3 la determinazione dell'indennizzo a favore dei proprietari del Teatro Petruzzelli è stabilito dal prefetto di Bari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni.

Comma 108

Il comma 108 individua i criteri per la determinazione dei compensi spettanti a presidente e vicepresidente e ai revisori degli enti parco, stabilendone i criteri di commisurazione e la procedura di definizione.

La RT al testo iniziale non considerava l'articolo. Per contro, la RT all'emendamento governativo recante il nuovo testo si sofferma sulle ragioni che hanno condotto alla rideterminazione dei parametri dei compensi degli organi di direzione degli enti parco, specificando che la riformulazione della norma eliminerebbe talune discrasie che rischiava di determinare il testo iniziale.

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto anche conto della conferma fornita dal Governo alla Camera dei deputati⁷⁰, circa l'assenza di oneri aggiuntivi derivanti dalla nuova configurazione dei compensi rispetto alla legislazione vigente, nulla da osservare.

Comma 109

La norma apporta alcune modifiche all'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). In particolare, si attribuisce all'agenzia personalità giuridica di diritto pubblico ed ordinamento autonomo, autonomia tecnico-

⁷⁰Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Commissioni riunite V e VI, 16 ottobre 2006, pagina 253.

scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Organi dell'Agenzia sono il presidente, con funzioni di rappresentanza e incarico quinquennale, il consiglio di amministrazione composto da quattro membri oltre al presidente di durata quinquennale e con emolumenti fissati con decreto ministeriale, nonché il collegio dei revisori. Il direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione che ne determina anche l'emolumento, resta in carico fino alla scadenza del mandato del consiglio.

Infine, con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati che riformula la clausola d'invarianza finanziaria, si stabilisce che agli oneri derivanti dall'istituzione del presidente e del consiglio di amministrazione dell'APAT si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT stessa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che in linea di principio, e in conformità a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, andrebbe adeguatamente dimostrata la possibilità di coprire nuovi oneri a valere su stanziamenti di bilancio⁷¹.

Né sembra dirimere la questione quanto affermato dal rappresentate del Governo⁷² circa l'opportunità che l'amministrazione

⁷¹ Si rammenta che lo Stato contribuisce annualmente alla copertura di parte degli oneri di funzionamento dell'Agenzia tramite apposito finanziamento ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 (tabella C della legge finanziaria).

⁷² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Commissioni riunite V Bilancio, tesoro e programmazione e VI Finanze, 16 ottobre 2006, pag. 253.

interessata assicuri che la nuova struttura organizzativa non determini un incremento dei trasferimenti annui in favore dell'Agenzia.

Commi 110 - 113

Il comma 110 rende organo permanente di elaborazione di orientamenti la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza e aumenta il numero dei componenti la stessa.

I commi 111 e 112 ampliano la composizione delle commissioni regionali di coordinamento dell'attività di vigilanza e quella dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).

La RT non si sofferma sulle anzidette disposizioni.

Al riguardo, si osserva che la trasformazione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza in organismo stabile rende opportuna la conferma della clausola di invarianza degli oneri relativa al funzionamento della Commissione stessa, recata dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 2004. Non vi sono rilievi da formulare in ordine ai previsti aumenti numerici dei membri delle citate commissioni, atteso che restano invariate le norme che escludono la corresponsione di compensi e rimborsi ai componenti di tali organismi.

Il comma 113 modifica la disciplina del diritto d'interpello, in particolare prevedendo espressamente che l'adeguamento alle

indicazioni rese dagli organi interpellati nelle risposte rese ai quesiti circa l'applicazione della normativa di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esclude l'irrogazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, si osserva che l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni in caso di adeguamento all'interpretazione fornita dagli organi interpellati potrebbe avere un impatto in termini di minori introiti per la finanza pubblica, pur rappresentando, le sanzioni, entrate meramente eventuali, qualora non sia attualmente riconnessa all'istituto dell'interpello nella materia in esame l'esclusione delle sanzioni nel caso di adeguamento alle risposte rese. Si osserva, tuttavia, che tale effetto sembra implicito nell'istituto dell'interpello, potendosi quindi presumere che attualmente la prassi sia in tal senso, nel qual caso la norma si limiterebbe a rendere certa un'interpretazione già invalsa. Sarebbero comunque utili chiarimenti sul punto.

Comma 115

Viene incrementata da 50 a 170 mln di euro l'autorizzazione di spesa in favore dell'INAIL per la riduzione dei premi relativi al 2005 dovuti a tale ente per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi. Al relativo onere, pari a 120 mln di euro per il 2006, si

provvede con l'utilizzo della corrispondente somma già affluita all'INPS ai sensi del comma 107 della finanziaria per il 2006, somma che viene versata all'entrata del bilancio statale per essere riassegnata ad apposito capitolo del Ministero del lavoro.

La RT si limita ad illustrare la norma, mentre l'allegato 7 non ascrive effetti alla stessa.

Al riguardo, si premette che, trattandosi di premi dovuti per il 2005, il riferimento dell'onere al 2006 è corretto nel presupposto che si intenda dare luogo ad un rimborso di somme già versate dagli autotrasportatori in conto terzi. In relazione alla copertura adottata si rileva che le risorse che si intende utilizzare sono state contabilizzate nell'allegato 7 relativo all'ultima legge finanziaria come maggiori spese, trattandosi in realtà di sgravi contributivi. Pertanto, considerando che la determinazione e quindi l'efficacia di tali sgravi presupponeva l'emanazione di apposito decreto dirigenziale, l'unica ipotesi che appare possibile formulare è che la misura di sgravio non sia mai stata resa operativa, per cui i relativi oneri, contabilizzati nell'allegato 7, non sono stati effettivamente sostenuti, rendendosi disponibili per altre finalità le corrispondenti risorse, mediante riduzione (in tal caso eliminazione) della relativa autorizzazione di spesa. Oltre a chiarire la questione appena sollevata, eventualmente confermando l'ipotesi prospettata, si evidenzia la possibilità dell'insorgere di un contenzioso connesso al mancato riconoscimento degli sgravi contributivi di cui al comma 107, con il rischio di un

successivo riconoscimento dei suddetti sgravi e conseguente mancanza di copertura per il comma in esame.

Comma 116

Il comma in esame stabilisce che le imprese colpite dalla crisi avicola beneficiarie, ai sensi del comma *3-bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 202 del 2005, della sospensione, dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, del termine per il versamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, provvedono al pagamento di tali oneri mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate al tasso d'interesse legale pari al 2,5%.

La RT, dopo aver ricordato che tali versamenti, a legislazione vigente⁷³, sarebbero stati effettuati in unica soluzione nel mese di novembre del 2006, quantifica, sulla base dei dati forniti dall'INPS, le minori entrate contributive per l'anno 2006 in 26 milioni di euro.

Al riguardo, si fa presente che la predetta quantificazione, come esposto dal rappresentante del Governo, si baserebbe sui monti contributivi annui forniti dall'INPS, relativi ai settori produttivi interessati, con riferimento alla sospensione contributiva disposta dal decreto-legge n. 202 del 2005.

Si chiedono infine chiarimenti in ordine agli effetti sui tre saldi di finanza pubblica riportati nell'allegato 7, di seguito riprodotto:

⁷³ Cfr. Circolare INPS n. 72/2006.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comma 117

Il comma prevede la delegificazione, il riordino e la semplificazione della normativa relativa alle sovvenzioni per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, stabilendo che la nuova disciplina sia, fra l'altro, coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

La RT non si sofferma sulla norma.

Nulla da osservare **al riguardo**, trattandosi di normativa di principio ed essendo espressamente inserito fra gli obiettivi da perseguire il contenimento della spesa pubblica.

Commi 120 - 123

Tali commi riducono dall'80 al 60 per cento l'importo dei rimborsi pubblici delle spese per l'abbonamento a servizi di agenzie di informazione sostenute da imprese radiofoniche in possesso di determinati requisiti. Inoltre, si sospende il diritto al rimborso nel periodo compreso fra il 4 ottobre e il 31 dicembre 2006.

La RT non si sofferma sulla norme.

Al riguardo, si osserva che alle stesse dovrebbero essere connessi effetti positivi sulla finanza pubblica, con un risparmio di $\frac{1}{4}$ degli oneri finora all'uopo sostenuti (ottenuto tramite corrispondente riduzione del rimborso a decorrere dal 2007 e, per l'anno corrente, sospendendo il diritto in esame per circa 3 mesi).

Commi 124 - 127

I commi 124 e 125 modificano i parametri di riferimento e i requisiti per la determinazione e la corresponsione di contributi pubblici a favore delle imprese editrici, rapportando gli stessi non più alla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due anni, bensì ai costi dell'ultimo esercizio.

La RT non analizza le norme.

Al riguardo, si osserva che le modifiche, pur in linea teorica neutrali sulla finanza pubblica, appaiono suscettibili di determinare un aumento delle sovvenzioni in presenza di un andamento dei costi crescente, viceversa impattando positivamente sui saldi di finanza pubblica nel caso di un *trend* di costi decrescente. Sarebbe auspicabile l'acquisizione di informazioni sul punto.

Il comma 126 prevede la riduzione da 40.000 a 30.000 della tiratura media delle copie per le quali è corrisposto un contributo annuo di 0,2 euro per copia stampata da imprese editrici possedute o costituite da fondazioni, cooperative o enti morali senza scopo di lucro.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, potendosi anzi presumere il conseguimento di risparmi di spesa per effetto della modifica in esame.

Il comma 127 stabilisce che, qualora sia stato disposto il recupero dei contributi in favore delle imprese editoriali relativi al 2003, non si proceda ad ulteriori recuperi e si provveda anzi alla restituzione di quanto già recuperato.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, la disposizione appare chiaramente suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Commi 128 - 130

Il comma 129 modifica la base di calcolo cui rapportare il livello massimo di rimborso per i costi sostenuti per collaborazioni, eliminando dalla stessa proprio le spese per le collaborazioni.

La RT non considera la norma, che appare tuttavia suscettibile di determinare effetti di risparmio, sia pur verosimilmente di modesta entità.

I commi 128 e 130 contengono, rispettivamente, disposizioni ordinamentali ed interpretative, prive di riflessi sulla finanza pubblica.

Comma 131

Il comma prevede che le convenzioni aggiuntive con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo siano approvate con DPCM e che i relativi corrispettivi siano erogati nell'anno successivo alla prestazione dei servizi.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, si ritiene che la norma non comporti riflessi negativi sulla finanza pubblica, potendosi anzi presumere un beneficio in termini di flussi di cassa connesso al differimento del pagamento dei corrispettivi all'anno successivo alla prestazione del servizio.

Commi 132 – 134

La norma aggiunta dalla Camera dei deputati autorizza al comma 132 la spesa annua di 250.000 euro per il 2006, 2,2 mln di euro per il 2007 e 3 mln di euro a decorrere dal 2008 per l'istituzione del Fondo per il diritto al prestito pubblico, ripartito tra gli aventi diritto dalla SIAE, alla quale spetta una provvigione per tale attività a valere sulle risorse del fondo. Interessati dalla disposizione sono i prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato ed enti pubblici, esclusi quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e di istituti e scuole di ogni ordine e grado. Di conseguenza è abrogato la parte dell'articolo 69, comma 1, della legge n. 633 del 1941, che prevede la non remunerazione del titolare del diritto inerente il bene oggetto del prestito.

Il comma 133 provvede alla copertura finanziaria della spesa in parte con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a 1 mln di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione della parte corrente del fondo speciale della proiezione per l'anno 2007 dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni rispetto alla norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'attività di raccolta e trasmissione dei dati relativi ai prestiti da parte delle biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici dia luogo ad oneri aggiuntivi a carico delle stesse e se tali oneri possano trovare adeguata copertura a valere degli ordinari stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa la possibilità di una estensione del compenso per le attività svolte anche dalle biblioteche e discoteche interessate, analogamente a quanto già previsto per la SIAE.

Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri si segnala che tale utilizzo potrebbe non risultare conforme alla vigente disciplina contabile ed in particolare al dettato dell'articolo 11-*ter*, comma 1, lett. *a*) della legge n. 468 del 1978 che vieta l'utilizzo in difformità degli accantonamenti predisposti per l'adempimento degli obblighi internazionali dello Stato, nonché a quello dell'art. 11-*bis*, comma 4, della medesima legge, se non si ritiene il presente decreto legato a situazione di emergenza economico-finanziaria.

Su tale aspetto e sulla congruità delle disponibilità residue dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri a far fronte agli obblighi internazionali dello Stato, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Comma 135

Il comma prevede la rateizzazione decennale delle somme ancora dovute dallo Stato alla società Poste italiane a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie da questa applicate alle società editrici.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, si osserva che la rateizzazione decennale del pagamento dei crediti vantati da Poste italiane spa appare suscettibile di determinare inizialmente effetti positivi sul fabbisogno di cassa, ai quali seguirà un equivalente effetto negativo, sia pur diluito in un ampio arco temporale, negli esercizi successivi. Va verificato infatti quale impatto la norma avrà nei rapporti finanziari tra Stato ed ente Poste.

Comma 136

Il comma incrementa l'importo delle sanzioni previste dall'articolo 98 del decreto legislativo n. 259 del 2003 in relazione ad illeciti commessi nel campo della comunicazione elettronica ad uso pubblico.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, si osserva che il cospicuo incremento dell'ammontare delle sanzioni edittali appare ovviamente suscettibile di accrescere le entrate a tale titolo, con risvolti positivi, sia pur solo eventuali, sulla finanza pubblica.

Comma 137

Il comma reca la nuova organizzazione degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dell'università e della ricerca, stabilendo che al vertice della struttura sia collocata la figura del Segretario generale, con alle dipendenze n. 6 direzioni generali, oltre ad un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19 comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

La RT si limita alla stima di un onere pari a 50.000 euro per il 2006 e a 200.000 euro dal 2007 per il conferimento di un incarico di consulenza ad un dirigente generale.

Al riguardo, nulla da osservare.

In relazione alla stima degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, l'allegato 7 espone i seguenti effetti:

(mln di euro)

S.N.F				Fabbisogno				Ind. netto P.A.			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
-0,05	-0,2	-0,2	-0,2	-0,01	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01	-0,1	-0,1	-0,1

In proposito, sarebbero utili chiarimenti in merito ai parametri adottati nella quantificazione degli effetti su fabbisogno e indebitamento netto, sia in relazione agli effetti sul 2006 che per gli anni successivi.

Commi 138 - 145

Il comma 138 istituisce l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema di universitario e della ricerca (ANVUR), definendone i compiti. Il comma 139 stabilisce che, d'ora innanzi, gli esiti delle valutazioni dell'Autorità influiscono sulla distribuzione dei finanziamenti tra gli atenei da parte dello Stato. Il comma 140 dispone che le modalità di funzionamento e la struttura siano stabiliti con appositi regolamenti trasmessi alle Camere. I commi 141 e 142 stabiliscono la soppressione degli attuali organi preposti alla valutazione nonché la copertura del nuovo strumento amministrativo di valutazione a valere delle relative risorse previste dalla legislazione vigente. I commi 143, 144 e 145 prevedono che il Ministro dell'università sia autorizzato ad emanare entro 18 mesi decreti di riordino degli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale, che tali decreti siano trasmessi alle Commissioni parlamentari per il previsto parere e che da tale riordino non debbano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

La RT al testo non esamina le norme in questione. Per contro, la RT all'emendamento che ha modificato il comma 142 e ha introdotto i commi 143, 144 e 145 afferma invece che la modifica alla disposizione di copertura si è resa necessaria per rendere coerente l'amministrazione destinataria della misura (università) con lo strumento di finanziamento (originariamente ricadente nel Ministero dell'istruzione) e che i commi aggiuntivi sono finalizzati al

raggiungimento degli obiettivi di risparmio, indicati dall'articolo 47 del disegno di legge finanziaria 2007 (A.C. 1746)⁷⁴.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, anche ai fini della verifica della congruità quantitativa e qualitativa delle risorse stanziata al comma 142, sembrerebbero anzitutto indispensabili più puntuali chiarimenti in ordine agli oneri da sostenersi per la neo-istituita Autorità di valutazione, sia per le spese di prima istituzione che per quelle permanenti di funzionamento, che relativamente alla dotazione organica di personale previsto alle sue dipendenze, con distinta rappresentazione della componente di spesa corrente da quella, invece, eventualmente prevista per le spese in conto capitale.

In relazione ai profili di copertura finanziaria andrebbero inoltre fornite indicazioni circa la dotazione annuale dei soppressi organi di indirizzo dei due comitati di valutazione attualmente presenti presso il Ministero dell'università⁷⁵, nonché relativamente alle effettive disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 549 (legge finanziaria 1994), e circa la riducibilità delle relative risorse, ferme restando le finalità stabilite dalla legislazione vigente⁷⁶.

Inoltre, in relazione alla formulazione del dispositivo di copertura si osserva che non è riportato alcun riferimento alla

⁷⁴ In proposito, si segnala che l'allegato 7 all'A.C. 1746 (recante il ddl finanziaria per il 2007) reca una stima dell'impatto delle misure previste agli articoli 47 e seguenti (riordino, trasformazione e soppressione enti) pari a 200, 300 e 400 milioni di euro nel triennio 2007/2009, scontandone l'ammontare solo su indebitamento netto e fabbisogno.

⁷⁵ A tale proposito, si rammenta che le risorse stanziata per il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario iscritte, per l'anno 2006, nel capitolo 1630 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono state iscritte, nel bilancio 2007, in seguito alla riforma dei ministeri prevista al decreto-legge del 2006, nel capitolo 1659 del Ministero dell'università, con uno stanziamento specifico di 860.121 euro

⁷⁶ In proposito, si segnala che la norma in questione dispone l'istituzione del fondo ordinario per il finanziamento del sistema universitario il cui finanziamento, disposto in tabella C della legge finanziaria annuale, prevede l'assegnazione di 6.500 milioni di euro nel 2007.

decorrenza della spesa autorizzata e della relativa copertura. Né la stessa norma indica esplicitamente, come pur previsto dalla normativa contabile vigente, per quanta parte si intende utilizzare a copertura le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU, e, per quanta parte, invece, si provvede mediante corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 549.

Infine, allo scopo di assicurare l'effettività della clausola di invarianza indicata al comma 145, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che i decreti di riordino degli enti di ricerca, per cui è previsto l'invio degli schemi alle Camere per il prescritto parere, siano inviati anche alle Commissioni competenti alla verifica dei profili finanziari dei provvedimenti e che gli stessi siano corredati anche di relazione tecnica.

In merito ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, l'allegato 7 al disegno di legge riporta effetti neutri della norma sui saldi di finanza pubblica, come riportato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Università e ricerca	0	4,2	4,2	4,2	0	4,2	4,2	4,2	0	4,2	4,2	4,2
IIT e CNSVU	0	-4,2	-4,2	-4,2	0	-4,2	-4,2	-4,2	0	-4,2	-4,2	-4,2
EFFETTO NETTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

In proposito, andrebbero chiarite le ragioni per cui l'ammontare delle risorse sommariamente indicate dal comma 5 risultino essere

superiori a quelle indicate nella valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Commi 149 e 150

Il comma 149 autorizza gli enti pubblici ad indire procedure di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di società alle quali affidare operazioni di verifica, monitoraggio ed interventi diretti a conseguire la riduzione di costi collegata all'acquisto dell'energia termica ed elettrica.

Il comma 150 stabilisce il corrispettivo per tali società esclusivamente nel ricavato riveniente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 151 – 154

Il comma 151 individua nell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) l'organo competente a raccogliere i dati tecnici e statistici e le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 350 del 2001 in tema di falsificazione di banconote e monete.

Il comma 152 prevede l'invio telematico, da parte dei soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità, dei dati tecnici e delle informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità.

Il comma 153, nelle more dell'applicazione delle nuove disposizioni, prevede l'inoltro, da parte dei soggetti di cui al comma 152 all'UCAMP dei dati e delle informazioni secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Il comma 154 autorizza la spesa di 758.000 euro per l'anno 2007, 614.000 euro per l'anno 2008 e 618.000 euro per l'anno 2009 al fine di finanziare le ulteriori esigenze in materia di prevenzione frodi poste dall'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 166 del 2005.

La RT si limita a ribadire il contenuto del comma 154 specificando che l'autorizzazione di spesa è formulata quale limite di spesa. Nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, il Dipartimento del Tesoro ha fornito un ulteriore prospetto, di seguito indicato, contenente i singoli addendi della spesa complessiva:

Descrizione	2007	2008	2009
Euro	110.000	110.000	110.000
Carte pagamento	398.000	444.000	448.000
Credito consumo	250.000	60.000	60.000
Totale Euro	758.000	614.000	618.000

L'allegato 7 al disegno di legge finanziaria mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0,8	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6

Al riguardo, pur evidenziando che l'onere è configurato come limite di spesa, si segnala che la RT, nonostante l'ulteriore prospetto fornito dal Dipartimento del Tesoro e l'indicazione delle singole determinati della spesa complessiva, non esplicita il percorso metodologico sotteso alla quantificazione dell'onere stesso. Di conseguenza, non risulta possibile valutare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle esigenze di spesa, né comprendere la diversa distribuzione della spesa per singolo intervento nel triennio considerato.

Commi 155 - 157

Il comma 155, sostituendo l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, stabilisce che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituite specifiche strutture di missione, la cui durata dovrà essere specificamente prevista dall'atto di istituzione, nonché unità di coordinamento interdipartimentale, la cui attivazione deve invece avvenire ad invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 156 prevede che l'unità di valutazione di cui all'articolo 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, svolga anche compiti di supporto tecnico al comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di

semplificazione e di qualità della regolazione previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e che ai componenti della medesima non trovi applicazione l'articolo 24, comma 3, del testo unico del pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001) circa l'omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici per gli incarichi aggiuntivi ad essi conferiti.

Il comma 157 stabilisce inoltre, che, al fine di assicurare l'invarianza ed il contenimento degli oneri connessi al riordino dei Ministeri disposto con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 - convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 - e sino al termine della sua realizzazione, presso la Presidenza del consiglio sia istituita, a valere delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, composta da non più di dieci componenti.

La RT al testo iniziale non esamina le citate norme.

Al riguardo, per i profili di copertura riferiti al comma 155, risultano necessarie indicazioni in merito alla plausibilità dell'asserita invarianza d'oneri per le strutture di cui trattasi, la cui copertura è disposta a valere della dotazione annuale della Presidenza del consiglio dei ministri, anche attraverso la nuova ridefinizione delle finalità di strutture già operanti ovvero la soppressione delle medesime. Inoltre, appare necessario che il Governo confermi l'effettività del vincolo costituito dalla clausola di non onerosità

prevista nel decreto legislativo n. 303 del 1999 per l'attivazione della commissione⁷⁷.

Per i profili di quantificazione, considerata l'espressa menzione delle "strutture di supporto" ad oggi attive, sarebbe utile la fornitura di un elenco dei comitati attualmente istituiti e del personale della Presidenza a queste adibito, distintamente per qualifica di appartenenza⁷⁸.

Circa il comma 156 andrebbero fornite rassicurazioni sull'effettiva neutralità della previsione di funzioni di supporto tecnico da parte della unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge n. 181 del 2006, anche in ausilio al comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006, considerato che l'espressa deroga, ivi prevista, all'ultimo periodo, alla omnicomprensività della retribuzione per i dirigenti incaricati di partecipare alla citata unità tecnica, sembrerebbe prefigurare un fattore legislativo da cui potrebbero scaturire oneri aggiuntivi, attualmente non scontati dagli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente.

In relazione ai profili di copertura relativi al comma 157 sembrerebbe necessario che il Governo fornisse chiarimenti circa il periodo temporale per il quale, si presume, opererà la Commissione,

⁷⁷ A tal fine, va considerato che in base al comma in esame: a) il Presidente del Consiglio non appare vincolato, nel potere di nomina dei responsabili, alla scelta di personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni; b) le nuove strutture di coordinamento interdipartimentale potrebbero comportare degli oneri (costi fissi, costi organizzativi, ecc.) per il loro funzionamento.

⁷⁸ In merito, nelle delucidazioni fornite dal rappresentante Governo nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati, è stato affermato che le strutture si avvarranno "delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione presso la Presidenza del consiglio dei ministri... che vorrà fornire in ogni caso puntuali assicurazioni al riguardo". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Commissioni riunite V e VI, 16 ottobre 2006, pagina 255.

considerato che l'autorizzazione di spesa cui si fa ricorso è riferita ai soli anni 2005 e 2006⁷⁹. In proposito, andrebbe inoltre appurata la riducibilità dei citati stanziamenti a fronte degli interventi previsti.

Circa gli aspetti connessi alla quantificazione, andrebbero invece forniti elementi in ordine ai parametri utilizzati.

Commi 159 - 161

I commi 159 e 160 stabiliscono che le norme del testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, concernenti la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali, sia limitata al personale dirigenziale non di ruolo e che il meccanismo ivi indicato si applichi anche ai direttori delle Agenzie, ivi comprese quelle fiscali.

Il comma 161 stabilisce che la norma è applicata anche agli incarichi conferiti prima del 17 maggio 2006, i quali, qualora non confermati, cessano anch'essi entro sessanta giorni, prevedendo che la misura dovrà comunque assicurare una riduzione degli incarichi pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e al 5 per cento per quelli di seconda fascia rispetto agli incarichi in essere. Inoltre, a seguito di modifica introdotta alla Camera dei deputati, dalla cessazione degli incarichi restano comunque salvi gli effetti economici derivanti dai contratti in essere con soggetti non

⁷⁹ Le risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 311 del 2004, sono iscritte nell'ambito del Centro di responsabilità 10 – Attuazione del programma di Governo, u.p.b. 10.1.1 (funzionamento), capitolo 590 – Spese per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche, di analisi sul loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 27 ottobre 2006 risulta che il predetto capitolo reca una disponibilità di competenza pari a euro 2.857.406.

appartenenti alla pubblica amministrazione, la cui copertura degli effetti finanziari è disposta a valere delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti. Il comma 162 sopprime infine la disposizione che stabilisce la proroga degli incarichi anche ai direttori delle agenzie regionali di sanità nei primi sei mesi di rinnovo della legislatura, estendendo anche per loro la possibilità di un eventuale conferma nei soli primi sessanta giorni della nuova legislatura.

La RT al testo iniziale non considera l'articolo.

Al riguardo per i profili di interesse, relativamente al comma 161, considerata l'efficacia limitatamente retroattiva della norma ivi disposta, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi circa la stima delle economie di spesa ottenibili dal vincolo posto alla riduzione di detti incarichi.

Occorre altresì una valutazione in ordine ai possibili contenziosi che potrebbero insorgere in seguito alla prevista applicazione della norma anche ai direttori delle Agenzie, in virtù del particolare vincolo contrattuale dei medesimi con le Amministrazioni.

Inoltre, anche in considerazione delle modifiche intervenute alla Camera dei Deputati al testo iniziale, allo scopo di operare una valutazione della onerosità degli effetti connessi alla norma che esclude dalla cessazione il personale dirigenziale incaricato non appartenente alla pubblica amministrazione, andrebbero acquisiti elementi circa la platea degli interessati, nonché in merito agli effetti

finanziari conseguenti che ne deriveranno a carico del fondo per le retribuzioni dei dirigenti delle amministrazioni di appartenenza.

Commi 164 – 169

Il comma 164 apporta modifiche al comma 2, articolo 126-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui esso dispone un automatismo sanzionatorio in capo al proprietario del veicolo quando non è possibile individuare il conducente al momento della commessa violazione. La nuova disposizione elimina questo automatismo sanzionatorio ponendo in capo al proprietario solo l'obbligo di fornire i dati identificativi del conducente al momento della commessa violazione. Inoltre si rideterminano gli importi delle sanzioni amministrative dovuti dal proprietario del veicolo in caso di omessa trasmissione dei dati identificativi.

Il comma 165 prevede la riattribuzione dei punti decurtati dalla patente di guida, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione.

I commi 166 e 167 apportano modifiche al comma 7 e 14 dell'articolo 97 e al comma 7 dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rimodulando alcune sanzioni amministrative accessorie ivi previste.

Nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati è stato aggiunto il comma 168 che amplia la sanzione del fermo

amministrativo da 30 a 60 o 90 giorni per la violazione dell'obbligo di indossare il casco. Inoltre, in base al comma 169, viene disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, anche se commesso da un conducente minorenni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, premesso che in bilancio le entrate per sanzioni costituiscono normalmente partite di entrata meramente eventuali, andrebbe chiarito se la riduzione della sanzione amministrativa prevista per la mancanza della comunicazione dei dati identificativi del conducente, pur attinente a situazioni marginali, sia suscettibile di determinare effetti finanziari.

Commi 170 – 176

Il comma 170 sopprime il Registro italiano dighe (RID).

Il comma 171, per effetto della soppressione del RID, trasferisce i compiti del Registro al Ministero delle infrastrutture che tramite regolamento individua la propria struttura amministrativa deputata all'esercizio delle suddette funzioni. Nelle more dell'adozione del regolamento l'attività degli uffici del Registro continua ad essere esercitata presso le sedi individuate dall'articolo 11 del D.P.R. n. 136 del 2003.

Il comma 172 individua le forme di finanziamento delle attività già facenti capo al RID. Tali fonti sono costituite dai contributi a carico degli utenti dei servizi e dai finanziamenti a carico dello Stato. Viene prevista una apposita u.p.b. presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, dove affluiscono tali risorse.

Il comma 173 stabilisce che con decreto ministeriale si fissino i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID.

Il comma 174 prevede la nomina di un Commissario straordinario deputato a garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al RID fino al termine dell'avvenuta riorganizzazione della struttura.

Il comma 175 dispone il mantenimento dello stato giuridico ed economico del personale attualmente in servizio presso il RID.

Il comma 176 conferma la permanenza in vita della Consulta degli iscritti, che continua la propria attività senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle funzioni della segreteria della Consulta si provvede tramite le strutture organizzative nell'ambito del Ministero delle infrastrutture.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati il Ministero delle infrastrutture ha fornito una nota⁸⁰ nella quale concorda per l'apposizione di una clausola d'invarianza per escludere che la soppressione del RID e il successivo trasferimento

⁸⁰ V. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Commissioni riunite Bilancio, tesoro e programmazione e Finanze, 16 ottobre 2006, pag. 264.

delle funzioni ad una specifica struttura del Ministero delle infrastrutture sia portatrice di oneri aggiuntivi. Altresì si assicura l'assenza di effetti finanziari dall'istituzione del Commissario straordinario, in quanto i connessi oneri sono compensati dalle riduzioni di spesa discendenti dalla soppressione degli organi di vertice del Registro. Infine, lo stesso Ministero tende ad escludere differenziali di trattamento economico tra il personale del RID e quello del dicastero di destinazione, essendo l'originaria provenienza del personale del RID da una diramazione del Ministero delle infrastrutture. Su tale punto il Ministero dell'economia evidenzia, diversamente, un più elevato trattamento economico del personale del RID e al fine di escludere una eventuale rincorsa salariale propone l'introduzione di una apposita clausola di esclusione d'oneri.

Si segnala che le modifiche introdotte nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati non hanno previsto alcuna clausola di invarianza finanziaria, sia relativamente alla soppressione e al contestuale trasferimento delle funzioni del RID al Ministero delle infrastrutture, sia con riguardo ai differenziali di trattamento economico tra il personale del RID e quello del dicastero di destinazione. Al momento quindi il problema non è risolto sul piano legislativo.

Sul punto si ribadisce l'opportunità di inserire delle apposite clausole di esclusione d'oneri.

Con riferimento all'istituzione del Commissario straordinario si evidenzia che quanto affermato dal Ministero delle infrastrutture circa la compensazione degli oneri del Commissario con la riduzione di spesa discendente dalla soppressione degli organi di vertice del

Registro non risulta dimostrato da una apposita quantificazione degli oneri e dei risparmi di spesa attesi. Di conseguenza, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione, al fine di escludere qualsiasi onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, anche perché l'invarianza non è prevista in norma.

Comma 177

L'articolo provvede al differimento da centoventi a centottanta giorni del termine previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per la soppressione degli organismi pubblici non individuati dai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Detto termine decorre a far data dall'entrata in vigore del citato decreto.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, tenuto conto che l'allegato 7 all'A.S. n. 741, recante il disegno di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, indicava, in relazione all'articolo 29, un effetto complessivo di risparmio quantificato per il 2006 in 15 milioni di euro, andrebbero fornite rassicurazioni circa la neutralità del differimento del termine qui disposto, in relazione agli effetti dianzi citati⁸¹.

⁸¹ Sul punto, nel rilevare che la misura prevedeva - in termini di competenza finanziaria - anche 42 milioni di euro di risparmi e 30 milioni di euro in termini - in termini di contabilità economica e di cassa - nel triennio 2007/2009, si osserva che il termine inizialmente fissato prevedeva la soppressione degli organismi in questione entro soli 4 mesi dalla entrata in vigore del decreto (entro il 4 novembre 2006), mentre il differimento ora previsto determina la proroga a 6 mesi (entro il 4 gennaio 2007). Circostanza, quest'ultima, che potrebbe determinare un'asimmetria rispetto alla distribuzione dei risparmi originariamente stimati per il quadriennio 2006/2009. La RT al disegno di legge A.S. n. 741 quantificava i risparmi annui sulla base di una platea di organismi da sopprimere pari a circa 570 unità, per circa 40 milioni di euro annui, cui si aggiungevano i 1.000 organismi del S.S.N. per un onere annuo di 75 milioni,

Comma 178

Il comma 178 reca l'analitica indicazione dei maggiori oneri complessivamente conseguenti all'attuazione dell'articolo 1, comma 14, dell'articolo 7, commi 1, 2, 3, 14, e 15, e degli articoli 16, 18, 23, 35 e 39, pari a 27,05 milioni per il 2006, a 390,5 milioni di euro per il 2007, a 402, 3 milioni per il 2008 a 391,3 milioni per il 2009 e a 241,7 milioni dal 2010, per cui si provvede attraverso l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal provvedimento.

Al riguardo, nulla da osservare. Nondimeno, per i profili metodologici, si rinvia ai rilievi formulati all'articolo 1.

per cui la valutazione complessiva del 30 per cento avrebbe determinato 42 milioni di euro annui di risparmi in ragione d'anno.

Decreto legge Disposizioni urgenti di carattere finanziario: Effetti finanziari

(in milioni di euro)

Art.	Co.		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.			
			2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
1		Entrate	35,0	6.741,5	6.999,2	6.990,4	35,0	3.962,9	3.773,6	4.054,4	35,0	3.962,9	3.686,4	4.042,2
		Accertamento e contrasto evasione ed elusione fiscale	0,0	4.391,4	4.385,1	4.381,2	0,0	972,2	977,9	964,0	0,0	972,2	977,9	964,0
	1-5	Maggiore attività di accertamento e controllo	0,0	3.887,6	3.887,6	3.887,6	0,0	460,4	460,4	460,4	0,0	460,4	460,4	460,4
		Iva		1.800,0	1.800,0	1.800,0		193,5	193,5	193,5		193,5	193,5	193,5
		Irpef/ires		1.950,0	1.950,0	1.950,0		209,6	209,6	209,6		209,6	209,6	209,6
		Irap		0,0	0,0	0,0		22,6	22,6	22,6		22,6	22,6	22,6
		Irap S	0,0	-22,6	-22,6	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Altre imposte dirette		90,0	90,0	90,0		9,7	9,7	9,7		9,7	9,7	9,7
		Registro		25,0	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0
	6	Prestazioni rese da professionisti domiciliati in "paradisi fiscali"	0,0	0,0	13,8	7,8	0,0	0,0	13,8	7,8	0,0	0,0	13,8	7,8
		Irpef/ires		0,0	11,6	6,6		0,0	11,6	6,6		0,0	11,6	6,6
		Irap		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		Irap S	0,0	-2,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Obblighi formali - società di calcio professionistiche;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9-11	IVA - Frodi Iva Veicoli		506,0	506,0	506,0		506,0	506,0	506,0		506,0	506,0	506,0
	14	Fondo personale Amm. Fin.		10,0	30,0	30,0		2,0	10,0	20,0		2,0	10,0	20,0
	17	Riduzione di autorizzazioni di spesa		-7,8	-7,7	-9,8		-7,8	-7,7	-9,8		-7,8	-7,7	-9,8
2		Misure in materia di riscossione	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	950,0	1.300,0	0,0	1.200,0	950,0	1.300,0
3		Recupero della base imponibile	-20,0	1.487,0	1.031,7	1.041,6	-20,0	1.487,0	1.031,7	1.041,6	-20,0	1.487,0	1.031,7	1.041,6
	1	Ammortamento di beni immobili in leasing		1.529,0	963,0	1.004,0		1.529,0	963,0	1.004,0		1.529,0	963,0	1.004,0
		Irap		1.292,0	820,0	855,0		1.292,0	820,0	855,0		1.292,0	820,0	855,0
		Irap S		-237,0	-143,0	-149,0		237,0	143,0	149,0		237,0	143,0	149,0
	2	IRRES - Prontis contro termine		0,9	2,9	1,9		0,9	2,9	1,9		0,9	2,9	1,9
		Incremento dell'imposta sostitutiva per le cessioni a titolo oneroso di immobili e di terreni;	19,0	77,0	77,0	77,0	19,0	77,0	77,0	77,0	19,0	77,0	77,0	77,0
	4	IRRES - Correzione retroattiva riporto perdite	0,0	-26,3	-15,0	-15,0	0,0	-26,3	-15,0	-15,0	0,0	-26,3	-15,0	-15,0
	5	Correzione retroattività trasparenza fiscale	0,0	-11,1	7,8	-1,3	0,0	-11,1	7,8	-1,3	0,0	-11,1	7,8	-1,3
	6	IRRES - Prontis contro termine		-9,3	7,0	-1,3		-9,3	7,0	-1,3		-9,3	7,0	-1,3
		IRPEF - no tax area residenti estero		-1,8	0,8	0,0		-1,8	0,8	0,0		-1,8	0,8	0,0
	7	IRPEF - Campione d'Italia	0,0	-43,0	18,0	0,0	0,0	-43,0	18,0	0,0	0,0	-43,0	18,0	0,0
	8	Stock option	-39,0	-39,5	-22,0	-25,0	-39,0	-39,5	-22,0	-25,0	-39,0	-39,5	-22,0	-25,0
	12	IRPEF - Campione d'Italia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Disposizioni in materia di agricoltura	0,0	562,8	1.152,2	1.107,4	0,0	83,4	545,8	458,6	0,0	83,4	458,6	446,4
	1	IVA - Contribuenti in franchigia		-8,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0
	2	Aggiornamento del catasto terreni		570,8	1.160,2	1.115,4		91,4	563,8	466,6		91,4	466,6	454,4
		Ici						0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
		Ici S		-479,4	-606,4	-648,8		91,4	553,8	466,6		91,4	466,6	454,4
		IRPEF		91,4	553,8	466,6		91,4	553,8	466,6		91,4	466,6	454,4
5		Disposizioni in materia di catasto	0,0	130,0	162,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1-4	ICI - Razionalizzazione dell'accatastamento degli immobili nella categoria E						0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
	5-6	ICI - Adeguamento dei moltiplicatori degli immobili di categoria B						0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
	7	ICI - Razionalizzazione dell'accatastamento degli immobili nella categoria E		-40,0	-72,0	-80,0								

Art.	Co.		Saldo netto da finanziare						Fabbisogno						Indebitamento netto P.A.			
			2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
7		lci - Adeguamento dei moltiplicatori degli immobili di categoria B		-90,0	-80,0	-80,0												
6		Disposizioni in materia di imposte ipotecaria, catastale e di registro	43,0	99,0	337,0	337,0	43,0	99,0	337,0	337,0	43,0	99,0	337,0	337,0	43,0	99,0	337,0	337,0
1-7		Successioni e donazioni (ipotecarie-catastri-registro)	43,0	99,0	337,0	337,0	43,0	99,0	337,0	337,0	43,0	99,0	337,0	337,0	43,0	99,0	337,0	337,0
7		Misure a favore sviluppo, efficienza energetica e sostenibilità ambientale	12,0	71,3	-68,8	-46,9	12,0	121,3	-68,8	-46,9	12,0	121,3	-68,8	-46,9	12,0	121,3	-68,8	-46,9
		Revisione bollo auto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Iva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Rimborso Regioni esenzione tasse auto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Credito imposta Contributo rinnovo autocarri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Contributo acquisto veicoli metano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Contributo acquisto veicoli metano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Cambio destinazione veicoli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Cambio destinazione veicoli - trasferimenti regioni	0,0	-69,0	-39,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12		Accisa su GPL e Gasolio carburanti	39,0	21,4	29,0	29,0	39,0	21,4	29,0	29,0	39,0	21,4	29,0	29,0	39,0	21,4	29,0	29,0
13		GPL carburante	-69,6	-66,5	-67,8	-67,8	-69,6	-66,5	-67,8	-67,8	-69,6	-66,5	-67,8	-67,8	-69,6	-66,5	-67,8	-67,8
14		Gasolio carburante	108,6	87,9	96,9	96,9	108,6	87,9	96,9	96,9	108,6	87,9	96,9	96,9	108,6	87,9	96,9	96,9
15		Rimborsi autotrasporto	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
18bis		Fondo promozione GPL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
18ter		Tassa motocicli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18ter		Tassa motocicli - trasferimenti a regioni	0,0	-83,2	-83,2	-83,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20		Fondo finanziamento comuni funzioni catastali	39,4	59,4	49,4	49,4	39,4	59,4	49,4	49,4	39,4	59,4	49,4	49,4	39,4	59,4	49,4	49,4
19		Tasse ipotecarie e diritti catastali	12,0	49,4	49,4	49,4	12,0	49,4	49,4	49,4	12,0	49,4	49,4	49,4	12,0	49,4	49,4	49,4
27-28		Accisa gas metano per usi industriali	-128,4	-59,9	-89,6	-89,6	-128,4	-59,9	-89,6	-89,6	-128,4	-59,9	-89,6	-89,6	-128,4	-59,9	-89,6	-89,6
25-26		Modifiche in materia di imposte dirette (deducibilità auto)	121,0	-20,0	1,0	1,0	121,0	-20,0	1,0	1,0	121,0	-20,0	1,0	1,0	121,0	-20,0	1,0	1,0
		Iva	-5,280,0	-5,216,0	-5,195,0	-5,195,0	-5,280,0	-5,216,0	-5,195,0	-5,195,0	-5,280,0	-5,216,0	-5,195,0	-5,195,0	-5,280,0	-5,216,0	-5,195,0	-5,195,0
		Irpef (fringe benefit)	448,0	243,0	243,0	243,0	448,0	243,0	243,0	243,0	448,0	243,0	243,0	243,0	448,0	243,0	243,0	243,0
		Ires/Irpef	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0	4,191,0
		Irap - FSN	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0	-762,0
		Irap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			27,30	24,16	189,01	201,02	2,26	44,06	228,91	2,26	44,06	228,91	2,26	44,06	228,91	228,91	2,26	44,06
		Spese																
6		Fondo sicurezza trasporti pubblici	0,0	10,0	41,0	50,0	0,0	5,0	30,0	0,0	5,0	30,0	0,0	5,0	30,0	5,0	50,0	50,0
8		Accelerazione incentivi imprese	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-3		Interessi fondo rotativo	-145,0	-135,0	-100,0	0,0	-145,0	-135,0	-100,0	0,0	-145,0	-135,0	-100,0	0,0	-145,0	-135,0	-100,0	0,0
4		FAS e F.do Incentivi	145,0	135,0	100,0	0,0	145,0	135,0	100,0	0,0	145,0	135,0	100,0	0,0	145,0	135,0	100,0	0,0
14		Fondo infrastrutture Sicilia e Calabria	1,0	4,0	4,0	4,0	1,0	4,0	4,0	4,0	1,0	4,0	4,0	4,0	1,0	4,0	4,0	4,0
16		Direnti BAC	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
17		Arcus	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9
2		Tab. B-BAC	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	6,0	8,0	8,0	0,0	6,0	8,0	8,0	0,0	6,0	8,0	8,0
18		Teatro Petruzzelli	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	6,0	8,0	8,0	0,0	6,0	8,0	8,0	0,0	6,0	8,0	8,0
23		Contributi settore agricolo - dilazione	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28-33		DL 20/2005, art. 5, co. 3 ter- conv. L. 244/2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32bis		Diritto prestito pubblico	0,3	2,2	3,0	3,0	0,3	2,2	3,0	3,0	0,3	2,2	3,0	3,0	0,3	2,2	3,0	3,0
35		Tab. A - Esteri	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
36		Organizzazione MUR	0,05	0,2	0,2	0,2	0,01	0,1	0,1	0,1	0,01	0,1	0,1	0,1	0,01	0,1	0,1	0,1
		Sistema Universitario e Ricerca	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it